

Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2006/2007.

(Circolare n. P-27060 del 19 dicembre 2005 - Deliberazione del 15 dicembre 2005. Aggiornamento alla delibera del 16 marzo 2006)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 15 dicembre 2005, ha approvato l'allegata circolare per la formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il biennio 2006/2007.

RELAZIONE SULLA CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL BIENNIO 2006-2007

Premessa.

Il c.d. "sistema tabellare" costituisce il cardine della struttura organizzativa degli uffici: esso si configura come il primo essenziale atto organizzatorio degli uffici giurisdizionali. Le tabelle delineano l'organigramma dell'ufficio, la sua ripartizione in sezioni, l'assegnazione alle stesse dei singoli magistrati ed i criteri di assegnazione degli affari giudiziari e, quindi, stabiliscono le linee informatiche dell'attività di organizzazione e ne consentono il controllo.

L'assetto normativo vigente costituisce il risultato di una lunga e complessa evoluzione che ha condotto al formale e definitivo riconoscimento dell'esclusiva appartenenza al Consiglio superiore del potere di formazione delle tabelle degli uffici ed alla pressochè completa disciplina del procedimento di formazione. Il procedimento di formazione delle tabelle, ed in particolare l'assegnazione degli affari effettuata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale, consente l'effettiva precostituzione del giudice naturale così come stabilito dall'art. 25 della Costituzione, nonché la tendenziale attuazione dei valori di indipendenza interna (nel senso di assenza di ogni condizionamento proveniente dall'interno della stessa struttura giudiziaria), di inamovibilità ed imparzialità del giudice, che sono alla base della scelta del legislatore Costituente di configurare un ruolo del Consiglio superiore della magistratura così complesso ed articolato, con rilievo costituzionale. Il potere in materia tabellare del Consiglio trova ora fondamento in precise norme di legge, in riferimento al richiamo inequivoco contenuto nell'art. 105 della Costituzione. D'altro canto, la potestà di emettere direttive per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici trova fondamento nelle disposizioni contenute nell'art. 10 bis L. 24 marzo 1958, n. 195 (introdotto dall'art. 4 del D.L. 25 settembre 1987, n. 394, conv., con modificazioni, nella legge 25 novembre 1987, n. 479) e dagli artt. 7 bis e ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, aggiunti dall'art. 3 D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, con le successive modifiche di cui al d.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 e della legge 1 marzo 2001, n. 63.

L'importanza e la centralità della disciplina tabellare in vista della realizzazione del principio del giudice naturale è stata espressamente affermata dalla Corte costituzionale che nella sentenza n. 4/1986, ha evidenziato il ruolo di "*pietra angolare*" del Consiglio superiore della magistratura nell'Ordinamento giudiziario, posto che, "*per espresso dettato della Costituzione (artt. 104-107) sono riservati al Consiglio superiore tutti i poteri in ordine allo status di tutti i magistrati ordinari, siano giudicanti o requirenti, collegiali o monocratici, professionali od onorari. Ed in coerenza con l'attribuzione della totalità dei poteri sui singoli magistrati si deve riconoscere che spetta ad esso di deliberare anche i provvedimenti riflettenti gli organi giudiziari oltre che il pubblico ministero*". Ha, poi, sottolineato come l'individuazione dell'organo giudicante debba "*rispondere a regole e criteri che escludano la possibilità di arbitrio anche nella specificazione dell'articolazione interna dell'ufficio cui sia rimesso il giudizio*" (sent. n. 419 del 23 dicembre 1998) ed ha puntualizzato che proprio il sistema tabellare, la definizione dei criteri organizzativi da parte del Consiglio superiore della magistratura ed il conseguente controllo ad esso riservato in ordine alla correttezza delle loro applicazioni concorre ad assicurare il rispetto della garanzia costituzionale (sent. n. 272 del 17 luglio 1998).

Partendo dai suesposti principi, la Settima Commissione, nella circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2004-2005 ha posto in essere un'attenta analisi dell'esperienza maturata nel quadriennio successivo all'unificazione degli uffici giudiziari realizzata con il D.lgs. n. 51/1998 e dei numerosi apporti provenienti dagli stessi dirigenti degli uffici giudiziari, acquisiti in occasione degli incontri con gli stessi, avendo quale obiettivo quello di individuare le soluzioni più adeguate alle esigenze di effettività ed efficienza del servizio nonché dell'assetto organizzativo per numerosi uffici.

I frutti di tale analisi sono, principalmente, la elaborazione di una "procedura tabellare semplificata", l'accentuazione del ruolo dei Presidenti di sezione (nell'ambito delle competenze previste dall'art. 47 quater), la previsione di momenti di formazione e di scambio di informazioni all'interno dell'ufficio e, in una certa misura, dell'intero distretto, le modalità per una più corretta utilizzazione dei magistrati onorari, sia pure in relazione alle imminenti scadenze che li vedono coinvolti, la previsione secondo la quale i dirigenti devono lavorare in base a strategie e programmi formulati nell'ambito delle esigenze e dei criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura e che tengano conto anche degli obiettivi propri della dirigenza amministrativa.

Detta circolare ha anche il pregio di raccogliere in sé l'elaborazione, in una prospettiva organica e sistematica, della normativa primaria e secondaria dell'ultimo decennio in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, in modo da coordinare i diversi istituti ordinamentali.

La Commissione ha proceduto in tale lavoro anche ai fini della redazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2006-2007, e nell'ottica dell'applicazione dei criteri di razionalizzazione, semplificazione ed effettività, ha apportato quelle correzioni ed aggiustamenti alla precedente circolare che si sono resi necessari o opportuni a seguito delle esperienze relative all'ultimo biennio.

La circolare relativa al biennio 2006-2007 riproduce quindi, in larga parte, la disciplina introdotta dalla precedente.

Al fine di semplificare l'esame della stessa, appare utile richiamare l'illustrazione che della stessa è stata fatta con la relazione di accompagnamento alla circolare relativa al biennio 2004-2005, per focalizzare l'attenzione sugli elementi che costituiscono novità significative attinenti sia alla procedura da seguire per la predisposizione dei programmi organizzativi, sia con riferimento alla nuova disciplina introdotta in relazione a specifiche funzioni o competenze.

Le novità introdotte nella circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2006-2007.

1. Il primo dato di novità è costituito dalla previsione, al capo 1, par. 3 di una più puntuale descrizione degli adempimenti e dei soggetti che debbono partecipare alla formazione della proposta.

In particolare, si precisa che la proposta tabellare deve in ogni caso essere accompagnata da tre distinte relazioni:

- a) una relazione organizzativa generale con la quale deve essere descritto lo stato dell'ufficio, con tutte le indicazioni analiticamente previste, e le ragioni per cui si propone la modifica dell'assetto tabellare precedente;
- b) una relazione diretta a raccordare i servizi amministrativi e gli obiettivi dell'ufficio, al fine di migliorare l'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;
- c) una relazione contenente "il consuntivo" del biennio precedente, vale a dire lo stato di attuazione degli obiettivi fissati con la precedente proposta tabellare, nella quale si deve dare atto dell'esito delle riunioni di cui al par. 32.9 e degli eventuali interventi suggeriti e/o adottati e le eventuali ricadute sul servizio; tale relazione si pone come naturale antecedente della nuova organizzazione tabellare e della relazione di cui alla lettera a).

Si prevede, poi, che le rilevazioni statistiche siano predisposte mediante l'acquisizione di dati forniti non solo dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica, che si avvalgono del personale

addetto, ma anche dai magistrati designati dai singoli uffici per la raccolta dei dati per indagini statistiche finalizzate al monitoraggio, nonché da una commissione per l'analisi dei flussi che dovrà essere costituita presso ciascun Consiglio giudiziario (cfr. par. 8).

A questo proposito, infatti, il citato paragrafo, al punto a) prevede la predisposizione da parte del Consiglio superiore e la compilazione da parte del dirigente che formula la proposta tabellare di schemi che consentano l'analisi dello stato dei servizi, dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze, mediante scomposizione quantitativa e qualitativa, per ciascun ufficio e ove esistano per ciascuna sezione. Tale strumento assume una specifica utilità al fine di rendere più facilmente comprensiva l'analisi dei flussi delle pendenze, presupposto indefettibile per una corretta ripartizione delle risorse ed una puntuale organizzazione dell'ufficio. Alla circolare, a tale fine, vengono allegati gli schemi predisposti tenendo conto sia della necessità di non rendere eccessivamente difficoltoso il lavoro dei dirigenti che dell'esigenza di acquisire i dati necessari per una corretta analisi dei flussi e delle pendenze.

In considerazione della novità introdotta con la presente circolare e nella consapevolezza del diverso stato di attuazione e funzionamento dei registri informatici presso i diversi uffici, nonché della affidabilità dei dati presenti in detti registri, sono state predisposte due diverse tipologie di schemi.

Tipologia A), per gli uffici in condizione, anche attraverso il corretto utilizzo dei registri informatici (con l'ausilio dei referenti informatici e del personale tecnico), di fornire un numero di dati più ampio e completo.

Tipologia B) per gli uffici che non siano in condizione di fornire dati più completi.

Il dirigente dell'ufficio darà atto, nella relazione organizzativa generale, delle difficoltà incontrate per l'adozione degli schemi della tipologia A), e delle attività poste in essere per superare dette difficoltà.

Gli schemi sono inseriti nel sito intranet del Consiglio e saranno compilati anche su supporto informatico per consentire le opportune elaborazioni.

Tra gli scopi che la compilazione degli schemi si propone vi è anche quello di consentire al Consiglio di valutare con dati di immediata evidenza se le proposte si conformino a criteri di equilibrata ripartizione dei magistrati tra il settore civile e penale, nonché di efficiente distribuzione, all'interno dei settori, dei magistrati destinati alla trattazione delle materie attribuite alle sezioni.

In definitiva, attraverso le modifiche introdotte si prosegue il percorso iniziato con le ultime circolari sulla formazione delle tabelle, nell'obiettivo di fare divenire il progetto tabellare vero e proprio "progetto organizzativo" dell'Ufficio, mediante il quale i dirigenti potranno lavorare in base a strategie e programmi formulati nell'ambito delle esigenze e dei criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.

2. Un altro profilo oggetto di significative innovazioni è costituito dalla procedura di formazione della proposta, previsto dal capo II par. 5, che deve essere preceduta dalla raccolta dei contributi di tutti i magistrati dell'ufficio nel corso di apposite riunioni nelle quali saranno forniti tutti gli elementi di valutazione descritti nel paragrafo n. 3. Le dimensioni dei Tribunali metropolitani consentono, invece, di procedere a riunioni dei magistrati divise per settori (penale, civile e lavoro) seguite da una riunione del dirigente dell'ufficio con i presidenti di sezione ed i coordinatori.

Si prevede, in particolare, l'acquisizione da parte del dirigente dell'ufficio di una relazione predisposta dal dirigente amministrativo di ciascun ufficio in ordine alle origini e alle cause delle eventuali disfunzioni, con particolare riguardo, date le specifiche competenze dei funzionari, alle risorse materiali e del personale amministrativo.

Viene, infine, introdotta una forma di anticipazione della partecipazione alla procedura di formazione della proposta del presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati che potrà fornire indicazioni sul funzionamento dell'ufficio, distinto per singoli settori. Della procedura seguita e di tutti i contributi raccolti, i dirigenti dell'ufficio daranno conto, motivando le ragioni per le quali ritengono di accogliere o di respingere le osservazioni raccolte.

Gli adempimenti suindicati mirano, con evidenza, ad anticipare, per quanto possibile, i contributi, anche critici, all'organizzazione dell'Ufficio, in modo tale da consentire al dirigente dell'ufficio di darvi corso ovvero di esplicitare le ragioni per cui se ne discosti.

Nel paragrafo 6.2 viene, poi, previsto l'invio di copia della proposta tabellare al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati per eventuali osservazioni formali, anche qualora lo stesso Presidente non si sia avvalso della facoltà prevista dal paragrafo 5.2 al quale, infine, viene trasmessa copia della proposta tabellare approvata dal Consiglio superiore della magistratura (cfr. par. 11.3.). In sostanza l'organo rappresentativo dell'avvocatura non solo partecipa alla formazione della proposta con richiesta di possibili contributi sin dalla fase di raccolta di elementi di valutazione e poi di possibili osservazioni al progetto tabellare, ma diviene uno dei destinatari ufficiali del progetto organizzativo dell'ufficio.

3. Le competenze del Consiglio giudiziario vengono estese, laddove al par. 8.2 è prevista l'istituzione di una commissione per l'analisi dei flussi, al fine di valutare la correttezza dell'analisi dei flussi stessi posta a fondamento del programma organizzativo, oggetto di specifico parere (cfr. par. 8.3) finalizzato alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi da perseguire. Nello stesso articolato è indicato quale debba essere la composizione della commissione.

4. Altra ipotesi di accelerazione è contemplata per i casi di provvedimenti di variazione tabellare urgente - par. 14.2 -, trattandosi di provvedimenti che spiegano immediata efficacia. In questo caso il provvedimento, unitamente alle eventuali osservazioni presentate, dovrà comunque essere trasmesso dopo 15 giorni dal Presidente della Corte d'appello al Consiglio, ancorchè il Consiglio giudiziario non abbia espresso il parere. Il Consiglio potrà, pertanto, venire a conoscenza della variazione tabellare proposta e, se necessario, sollecitare la formulazione del parere da parte del Consiglio giudiziario.

5. Si segnala, ancora, nell'ambito della procedura semplificata, il par. 10.3, ove si prevede che i dirigenti degli uffici che si avvarranno della procedura semplificata dovranno aggiornare la proposta tabellare redatta per il biennio 2004-2005, eliminando le indicazioni non più compatibili con l'assetto dell'ufficio come delineato alla data del 2 gennaio 2006 e redigendo una relazione aggiornata contenente i dati di cui al par. 3 dei principi generali.

6. Al par. 18.2 (*numero e dimensionamento delle sezioni*) si introduce un principio di tendenziale favore per la costituzione, nel settore civile, di sezioni specializzate nelle materie fallimentari, di famiglia e per quanto concerne il settore penale di una sezione per il riesame e l'appello avverso le misure cautelari personali e reali.

La scelta di privilegiare, ove possibile, la formazione di professionalità specializzate si ritrova anche nel criterio (disciplinato al par. 18.5.) di destinazione dei magistrati alle sezioni distaccate, per i quali si prevede la tendenziale assegnazione al settore civile o a quello penale, eventualmente provvedendo alla coassegnazione con la sede centrale o altra sede distaccata.

In tal direzione opera anche la successiva previsione (contenuta nel par. 19.5.) relativa alla concentrazione della trattazione degli affari di cui al D.L.vo n. 286/1998 o in una unica sezione o in capo a specifici magistrati.

Viene incentivata, altresì, nei casi in cui ciò sia possibile, la previsione di istituire all'interno della sezione destinata alla trattazione degli affari riguardanti la famiglia una subspecializzazione per la trattazione delle materie di competenza del giudice tutelare, senza che i magistrati addetti possano operare in via esclusiva nella materia, ma partecipando alle assegnazioni ordinarie in misura ridotta (par. 21.1.).

7. Quanto alla disciplina riguardante le funzioni di G.I.P.-G.U.P. (par. 23), la nuova circolare contiene importanti innovazioni:

- a) viene eliminata la disciplina transitoria, atteso che la legge n. 150 del 25 luglio 2005 (delega per la riforma dell'Ordinamento giudiziario) ai commi 27 e 28, entrati immediatamente in vigore ai sensi dell'art. 2 comma 48 della stessa legge, ha innalzato il limite legislativo previsto dal testo originario della legge 16 dicembre 1999 n. 479 a dieci anni e che, pertanto, a tali funzioni si applicano gli ordinari limiti della ultradecennalità; tale principio è stato introdotto testualmente nella disciplina sulla ultradecennalità di cui al par. 46.1;
- b) è previsto l'obbligatorio incremento della percentuale di magistrati in organico rispetto a quello della Procura della Repubblica e dell'intero Tribunale, per i Tribunali capoluogo di distretto presso il quale operano i G.I.P. distrettuali, salva la facoltà per il dirigente di motivare il mancato aumento della percentuale;
- c) in ogni caso, attraverso il richiamo a quanto previsto con riferimento alla relazione organizzativa generale, nel dimensionamento delle sezioni G.I.P.-G.U.P. dovrà tenersi espressamente conto del rapporto con il carico di lavoro dei giudici del dibattimento;
- d) per quanto riguarda le funzioni del presidente e del presidente aggiunto dell'ufficio G.I.P. (par. 32.11.) la circolare prevede l'obbligo di indicare il lavoro giudiziario cui i dirigenti debbono concorrere, ferma restando la possibilità di riduzione sino alla metà, prevedendo espressamente la possibilità di attribuire singole tipologie di affari, compiti di supplenza o sostituzione dei magistrati temporaneamente assenti o impediti, nonché l'indicazione espressa dei compiti collaborativi nella direzione della sezione attribuiti al Presidente aggiunto con specifiche deleghe aventi ad oggetto definite materie, mentre non sono consentite, di regola, forme collaborative che si realizzino con singoli incarichi su singoli problemi;
- e) si prevede che il presidente di sezione, per le ragioni indicate al par. 32.9, debba tenere incontri con i magistrati della sezione con cadenza almeno trimestrale, dandone comunicazione al dirigente dell'ufficio. Allo stesso dirigente dovrà essere inviata una relazione riepilogativa dell'esito delle riunioni.

8. Con riferimento all'organizzazione degli uffici del pubblico ministero la nuova circolare si limita a ribadire le disposizioni contenute nella precedente, con alcune puntualizzazioni:

- a) anche per tali uffici la proposta deve essere preceduta e corredata da un'analisi dei flussi, nonché dalle relazioni previste dal punto 3 dei principi generali (par. 63.3);
- b) anche per tali uffici è prevista la riunione con i magistrati dell'ufficio al fine di predisporre il progetto organizzativo (63.5);
- c) per quanto riguarda gli uffici di maggiori dimensioni, la costituzione di gruppi di lavoro specializzati deve tenere conto anche di particolari tipologie di reati che richiedano specifiche tecniche di indagine, come avviene per i reati di terrorismo (par. 64.2);
- d) al par. 65.1 viene prevista una più puntuale disciplina per l'autoassegnazione degli affari da parte del procuratore;

9. Nella materia dei concorsi interni (par. 36) vengono precisati i seguenti principi:

- a) deve essere assicurata l'effettiva conoscenza a tutti i magistrati dei posti da coprire (par. 36.3) e l'obbligo di comunicazione a ciascun aspirante delle proposte di assegnazione, ancorchè non assegnatario del posto (par.37.6);
- b) l'assegnazione ad altra sezione o settore può avvenire, per i magistrati assegnati d'ufficio, decorso un anno dall'effettiva presa di possesso (par. 36.1.lett. b);
- c) nella comunicazione dei posti da coprire il dirigente deve indicare la data da cui si è determinata la scopertura e a tale data si farà riferimento per il calcolo della anzianità nel ruolo e di servizio degli aspiranti (par. 36.3);
- d) il dirigente deve indicare, con provvedimento motivato, i procedimenti penali in avanzato stato d'istruttoria e per i quali non operi l'art. 190 bis c.p.p, che dovrebbero essere portati a termine, contemperando, in relazione a questi, il carico di lavoro acquisito nel posto in cui subentra (par. 36.6.);

e) tra i criteri di valutazione dei quali il dirigente dovrà tenere conto nell'espletamento dei concorsi interni, vi è anche quello relativo all'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 O.G. , nonché delle situazioni previste dall'art. 21 legge 104/92 (par. 37.1).

10. Viene inserita una specifica previsione per cui il dirigente dell'ufficio, a fronte di una evidente riduzione del numero e delle pendenze complessive di una sezione o di un settore, può disporre la sospensione dell'attività di una o più sezioni o di uno o più collegi (par. 40.3). Tra le facoltà organizzative demandate al dirigente dell'ufficio è stato introdotto, in tema di trasferimenti d'ufficio (par. 47.1), la possibilità, per gravi problemi organizzativi, di disporre il tramutamento d'ufficio del magistrato ad altra sezione.

11. Il principio contenuto nel par. 44.2, in considerazione delle particolari posizioni dei magistrati portatori di handicap o che assistono con continuità il familiare convivente o che siano affidatari di minore portatore di handicap personali o del familiare, originariamente previsto per la destinazione di tali magistrati alla sede centrale o alla sezione distaccata del tribunale, viene esteso anche al meccanismo del concorso interno, con la possibilità di indicare la preferenza per il settore civile o penale, purchè le richieste o le indicazioni provenienti da tali magistrati corrispondano ad una esigenza specifica dei soggetti che si trovino nella predetta situazione (par. 44.2).

12. Anche alla luce del parere del *Comitato pari opportunità*, adottato nella seduta del 24 ottobre 2005 su espressa richiesta della Commissione, si è cercato di dare una adeguata ed efficace risposta alle esigenze di introdurre, anche attraverso lo strumento della circolare sulla formazione delle tabelle, concrete previsioni dirette a contemperare le esigenze di organizzazione e di funzionalità degli uffici con quelle proprie della situazione di gravidanza o di assenza per congedo parentale e, più in generale, di espletamento del ruolo genitoriale e di cura dei figli minori.

In sintesi gli interventi operati nella circolare al fine di far fronte alle suddette esigenze possono così rappresentarsi:

- a) in sede di redazione della proposta tabellare, deve essere prevista la consultazione, da parte dei dirigenti dell'ufficio, anche dei magistrati collocati in aspettativa per maternità o in congedo parentale (par. 5. 2, ultimo cpv.), e deve essere data comunicazione ai medesimi del deposito delle proposte tabellari, affinché possano presentare le relative osservazioni (par 7.1);
- b) nell'organizzazione degli uffici si deve tenere conto anche delle esigenze personali dei magistrati-donna in stato di gravidanza, nonché dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori, in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, fino a tre anni di età degli stessi. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio dovrà adottare le misure organizzative necessarie, sentendo preventivamente i magistrati interessati;
- c) il par. 19.4 viene modificato nel senso che i magistrati delle sezioni penali e delle sezioni civili debbano essere destinati a svolgere sia funzioni collegiali che monocratiche, nei modi e nelle forme richieste dal progetto organizzativo, salvo che esigenze organizzative, da motivare espressamente, ravvisabili esclusivamente in uffici di piccole o medie dimensioni, o esigenze personali relative alle particolari condizioni soggettive ed oggettive di cui al par. 42.1, impongano una soluzione diversa;
- d) viene introdotto il par. 35.3, che prevede che nel caso in cui i magistrati si trovino nelle condizioni di cui al par. 42.1, in assenza del consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento delle funzioni tabellari né della sede di esercizio delle funzioni;
- e) si prevede che alle sezioni distaccate possono essere assegnati anche i magistrati che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive di cui al paragrafo 42.1, salvo che gli stessi non formulino espressa richiesta di esserne esonerati, finchè permane tale condizione (par. 44.1);

- f) viene aggiunto il par. 49.4, che prevede che non possano essere assegnati affari al magistrato in congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16, 17, 28 e 32 t.u. 151/2001, salvo il caso in cui intervenga la sostituzione;
- g) al par. 54.2 si prevede che il presidente del collegio, nell'esercizio del potere di designazione del componente estensore, debba tenere conto della specifica condizione soggettiva e non deve assegnare la redazione del provvedimento quando il termine per il deposito venga a scadere nel periodo di astensione obbligatoria per maternità;
- h) al par. 60, in materia di criteri di composizione dei collegi, viene aggiunto il punto 5, che prevede che la potenziale situazione di gravidanza del magistrato e le particolari condizioni soggettive di cui ai par. 42.1 e 44.1 non debbano essere occasione di pregiudizio o discriminazione nel concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento della vita professionale;
- i) per il computo dell'ultradecennalità si prevede che il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi determini l'efficacia sospensiva del termine decennale (par. 46.1);
- j) il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi determina l'efficacia sospensiva del termine di durata dell'incarico del magistrato addetto alla Direzione distrettuale antimafia (par. 76.1).

13. Con riferimento all'utilizzo dei giudici onorari di tribunale viene mantenuta la disciplina introdotta con la circolare adottata per la redazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2004-2005, con la sola novità rappresentata dalla previsione della previa consultazione dei magistrati onorari (par. 58.2.), principio esteso ed adattato anche ai viceprocuratori onorari (par. 69.2.)”.

14. Con riferimento ai referenti informatici, per i referenti per la formazione, per i componenti del Comitato scientifico ed i componenti dei Consigli giudiziari si prevede, espressamente, che il dirigente dell'ufficio assicuri la concreta applicazione dell'esonero dal lavoro trattandosi di compiti necessari per il funzionamento dell'autogoverno; limitatamente ai componenti dei Consigli giudiziari, si stabilisce, poi, che l'esonero non sia rinunciabile (par. 81.2).

15. Con riferimento alla formazione delle tabelle della Corte di cassazione, al par. 83.3., vengono precisati i criteri di cui si dovrà tenere conto, in particolare, ai fini della designazione dei Presidenti titolari; più precisamente; oltre all'anzianità nell'ufficio, si deve avere riguardo ad altri requisiti che sono stati individuati nelle capacità organizzative dei candidati valutate, in concreto, sulla base della pregressa attività e dei risultati ottenuti, nelle esperienze professionali, nell'aggiornamento professionale, desunto anche dalla partecipazione alle sezioni unite e nella qualità dell'eventuale produzione scientifica, nonché della dimostrata disponibilità alle esigenze dell'ufficio.

Si è ritenuto di introdurre la temporaneità degli incarichi di coordinamento dell'attività di studio e di ricerca comunque svolte presso il Massimario, limitata ad un biennio onde consentire – pur avendo riguardo alla separatezza e distinzione delle rispettive funzioni - una osmosi costante fra l'attività di studio e ricerca e l'attività giurisdizionale, anche al fine di valorizzare nella maniera più ampia possibile le professionalità esistenti presso la Suprema Corte.

Occorre altresì evitare, con una espressa previsione di incompatibilità, che i magistrati che svolgono funzioni di coordinamento nell'Ufficio del Massimario partecipino al collegio delle S.S.U.U., atteso che la relazione preparatoria potrebbe essere in sé orientativa della decisione, rischiando di ingenerare il pregiudizio nel convincimento del giudice.

Con riferimento alla formazione dei collegi si prevede, infine, che essa debba precedere la formazione dei ruoli d'udienza (par. 86.1).

16. Vengono introdotte, poi, alcune precisazioni in tema di richieste di applicazione extradistrettuale (par. 111.1) ; in particolare, al fine di assicurare la massima utilità possibile alla

applicazione, nella richiesta dovrà essere specificato, se possibile, il settore (civile o penale) cui verrà destinato il magistrato da applicare e si subordina la richiesta di applicazione extradistrettuale alla presenza di un indice di scoperta specificamente indicato (111.2). Si prevede, infine, che il Consiglio, nella scelta dei magistrati da destinare in applicazione extradistrettuale, nell'ambito di coloro che abbiano manifestato la loro disponibilità, a parità delle altre condizioni tenga conto, in ordine gradato, delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie, con riferimento alle funzioni di destinazione, e dell'anzianità nel ruolo.

17. Infine, ai capi XIX (par. 133 e ss.) e XX (par. 141 e ss.) è prevista una organica e dettagliata disciplina rispettivamente dei magistrati distrettuali e delle tabelle infradistrettuali.

L'introduzione del magistrato distrettuale, la cui disciplina è stata prevista da autonoma circolare in attuazione della legge istitutiva, trova nella presente circolare ulteriori precisazioni e significative innovazioni, alla luce dell'esperienza maturata nel pur breve periodo di concreta attuazione, ed in particolare:

- a) al par. 135.1, si prevede che i provvedimenti di assegnazione in sostituzione e di applicazione debbano essere adottati previa audizione dei magistrati, al fine di consentire una puntuale applicazione dei criteri di designazione di cui al par. 139. Nel medesimo paragrafo si dispone, altresì, che i provvedimenti adottati debbano essere comunicati ai magistrati distrettuali con congruo anticipo;
- b) al par. 137.3 si stabilisce che se l'assenza del magistrato distrettuale si interrompe per brevi periodi, può essere prorogata l'applicazione del magistrato distrettuale per i periodi corrispondenti, ai sensi del par. 140, al fine di assicurare la continuità della sostituzione;
- c) al par. 138.4 si prevede che il provvedimento di nuova assegnazione debba tenere conto, quanto alle modalità della stessa, del carico di lavoro che il magistrato distrettuale dovrà esaurire al termine della precedente assegnazione;
- d) al par. 139.1, in materia di criteri di assegnazione, si stabilisce che nella designazione si possa derogare alla ripartizione tra settore civile e penale solo in presenza di prioritarie esigenze di servizio non altrimenti risolvibili e che ogni sei mesi venga organizzata una riunione con i magistrati distrettuali al fine di valutare eventuali problematiche insorte e raccogliere gli opportuni contributi;
- e) al par. 140.1 si prevede che l'assegnazione è possibile anche nel periodo feriale, su richiesta o previo assenso del magistrato distrettuale.

E' stato, poi, introdotto un apposito capo della circolare dedicato alle tabelle infradistrettuali al fine di favorire un migliore e razionale utilizzo di tale istituto, anche in relazione della diversa figura del magistrato distrettuale. A tal fine la circolare ha riprodotto, con un articolato precettivo, il contenuto della circolare dell'8 luglio 1998 e successiva integrazione del 13 dicembre 1998.

INDICE

Principi generali

Capo I

Tabelle degli uffici giudicanti. Tabelle infradistrettuali. Criteri di organizzazione degli uffici requirenti

1. - Tabelle degli uffici giudicanti.
2. - Tabelle infradistrettuali.
3. - Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.
4. - Supplenze ed applicazioni.

Capo II

Procedimento di formazione delle tabelle

5. - Redazione della proposta di tabella.
6. - Deposito della proposta di tabella.
7. - Osservazioni dei magistrati.
8. - Parere del Consiglio giudiziario.
9. - Termini e modalità dell'invio al Consiglio superiore della magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata.
10. - Procedimento tabellare semplificato.
11. - Adozione ed entrata in vigore delle tabelle.
12. - Periodo feriale.
13. - Proposta di modifica della tabella. Procedura per le variazioni tabellari.
14. - Provvedimenti urgenti di modifica della tabella.
15. - Inoltro dei provvedimenti tabellari al Consiglio superiore della magistratura.
16. - Osservanza delle direttive in materia tabellare.

Capo III

Organizzazione degli uffici giudicanti di merito

17. - Organizzazione dell'ufficio. Ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale.
18. - Numero e dimensionamento delle sezioni.
19. - Criteri organizzativi delle sezioni.
20. - Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro.
21. - Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona.
22. - Costituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.
23. - Sezione GIP/GUP.
24. - Tribunale del riesame.
25. - Composizione del Collegio di cui all'art. 1 legge cost. 16.1.1989 n. 1.
26. - Sezioni stralcio.
27. - Sezioni distaccate.
28. - Direttive riguardanti la Corte di appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni.

29. - *Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo).*

Capo IV

Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni

30. - *Compiti dei presidenti di Corte di appello e dei Presidenti di Tribunale.*
31. - *Presidenti di sezione di Corte di appello.*
32. - *Presidente di sezione del Tribunale.*
33. - *Incarichi di direzione delle sezioni di Tribunale.*
34. - *Sezioni distaccate.*

Capo V

Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito dello stesso ufficio

35. - *Mobilità interna.*
36. - *Concorsi interni. Legittimazione.*
37. - *Criteri di valutazione.*
38. - *Criteri di assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.*
39. - *Scambio di posti.*
40. - *Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o soppressione di sezioni o di collegi.*
41. - *Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.*
42. - *Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia.*
43. - *Assegnazione di Presidenti di sezione.*
44. - *Assegnazione alle sezioni distaccate.*
45. - *Assegnazione di uditori giudiziari.*
46. - *Permanenza ultradecennale nel medesimo posto.*
47. - *Trasferimenti d'ufficio.*
48. - *Incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G.*

Capo VI

Criteri per l'assegnazione degli affari

49. - *Precostituzione del giudice. Principi generali.*
50. - *Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art. 442 c.p.c.*
51. - *Assegnazione degli affari nell'Ufficio G.I.P.-G.U.P.*
52. - *Assegnazione affari negli uffici minorili.*
53. - *Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di sorveglianza.*
54. - *Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione.*
55. - *Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione.*
56. - *Astensione e ricasazione. Criteri di sostituzione.*
57. - *Criteri di priorità ex art. 227 d. lgs. 51/98.*

Capo VII

Giudici onorari di Tribunale

58. - *Giudici onorari di Tribunale.*

Capo VIII

Udienze e composizione dei collegi

59. - *Calendario e ruolo delle udienze.*

60. - *Criteri di composizione dei collegi.*

61. - *Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei Tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie.*

62. - *Collegi bis per le corti di assise e per le corti di assise di appello.*

Capo IX

Organizzazione degli uffici del Pubblico ministero

63. - *Procedimento di approvazione dei criteri di organizzazione degli uffici requirenti.*

64. - *Gruppi di lavoro. Specializzazione.*

65. - *Criteri di assegnazione degli affari.*

66. - *Procuratori aggiunti.*

67. - *Continuità nella designazione del sostituto.*

68. - *Comunicazione dei provvedimenti di modificazione dei criteri di organizzazione, di assegnazione degli affari e di avocazione e sostituzione del P.M..*

69. - *Vice procuratori onorari.*

Capo X

Direzioni distrettuali antimafia

70. - *Disciplina della Direzione distrettuale antimafia.*

71. - *Criteri per la formazione delle direzioni distrettuali antimafia.*

72. - ***Criteri per la designazione dei magistrati.***

73. - ***Procedimento.***

74. - ***Attività di direzione e coordinamento.***

75. - ***Compiti dei Procuratori aggiunti designati a far parte della Direzione distrettuale antimafia.***

76. - *Durata dell'incarico.*

77. - *Assegnazione degli affari.*

Capo XI

Funzioni particolari

- 78. - *Referente informatico.*
- 79. - *Referente per la formazione.*
- 80. - *Componenti del Comitato scientifico.*
- 81. - *Componenti dei Consigli giudiziari.*
- 82. - *Commissari agli usi civici.*

Capo XII

Corte di cassazione

- 83. - *Formazione della tabella.*
- 84. - *Costituzione dei collegi.*
- 85. - *Assegnazione degli affari alle sezioni.*
- 86. - *Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori.*
- 87. - *Assegnazione degli affari penali.*
- 88. - *Sezioni Unite.*

Capo XIII

Criteri organizzativi della Procura generale presso la Corte di cassazione

- 89. - *Criteri organizzativi della Procura generale presso la Corte di cassazione.*
- 90. - *Procedimento.*

Capo XIV

Supplenza. Applicazione. Assegnazione congiunta a più uffici. Magistrati distrettuali. – Principi generali

- 91. - *Finalità dell'applicazione e della supplenza.*
- 92. - *Assegnazione congiunta a due o più uffici.*
- 93. - *Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati.*

Capo XV

Supplenze: disciplina specifica

- 94. - *Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti.*
- 95. - *Indicazione tabellare dei supplenti. Ordine delle supplenze.*
- 96. - *Presupposti della supplenza.*
- 97. - *Modalità di realizzazione della supplenza. Competenza a disporre la supplenza.*
- 98. - *Requisiti del provvedimento di supplenza.*
- 99. - *Criteri di scelta del supplente. Parere del Consiglio giudiziario.*
- 100. - *Durata della supplenza.*
- 101. - *Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio superiore della magistratura.*
- 102. - *Compiti del supplente.*
- 103. - *Supplenza infradistrettuale.*

- 104. - *Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive.*
- 105. - *Supplenza esterna per la Corte d'appello.*
- 106. - *Supplenza ex art.2 D.lgs..lgt. 3 maggio 1945 n. 232.*
- 107. - *Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati.*

Capo XVI

Applicazioni: disciplina specifica

- 108. - *Magistrati che possono essere destinati in applicazione.*
- 109. - *Presupposti e tipi di applicazione.*
- 110. - *Applicazione e variazione tabellare.*
- 111. - *Richiesta di applicazione extradistrettuale.*
- 112. - *Competenza a disporre l'applicazione.*
- 113. - *Requisiti del provvedimento di applicazione.*
- 114. - *Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione.*
- 115. - *Parere del Consiglio giudiziario.*
- 116. - *Trasmissione del provvedimento di applicazione al Consiglio superiore della magistratura.*
- 117. - *Proroga delle applicazioni extradistrettuali.*
- 118. - *Durata delle applicazioni.*
- 119. - *Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e part time.*
- 120. - *Applicazioni extradistrettuali d'ufficio.*
- 121. - *Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto.*

Capo XVII

Applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA

- 122. - *Applicazione dei magistrati della DNA e della DDA.*
- 123. - *Funzioni dell'applicazione.*
- 124. - *Procedimento.*
- 125. - *Durata dell'applicazione.*
- 126. - *Differenza tra applicazione ed avocazione.*
- 127. - *Assegnazione del procedimento.*

Capo XVIII

Applicazioni e supplenze: situazioni particolari

- 128. - *Magistrati assegnati alla Corte di assise.*
- 129. - *Uffici di sorveglianza.*
- 130. - *Uffici minorili.*
- 131. - *Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro.*
- 132. - *Uffici della Provincia autonoma di Bolzano.*

Capo XIX

Magistrati distrettuali: disciplina specifica

133. - *Magistrati distrettuali.*

134. - *Forme di utilizzazione.*

135. - *Procedimento.*

136. - *Assegnazione in sostituzione. Funzioni del magistrato distrettuale.*

137. - *Presupposti per l'assegnazione in sostituzione.*

138. - *Assegnazione. Revoca e modifica.*

139. - *Criteri di designazione.*

140. - *Altre forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali.*

Capo XX

Tabelle infradistrettuali

141. - *Tabelle infradistrettuali.*

Capo XXI

Sostituzioni di circolari precedenti

142. - *Sostituzione di circolari precedenti.*

CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL BIENNIO 2006-2007

Principi generali

1. Ai fini della formulazione delle proposte di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio **2006/2007** i dirigenti degli uffici giudiziari di cui all'allegato A, **all'esito della procedura di cui al paragrafo 5, possono** confermare l'assetto organizzativo risultante per il biennio in corso dalle delibere di approvazione del Consiglio superiore della magistratura.

In tal caso, nonché nell'ipotesi in cui le nuove proposte formulate per tali uffici contengano esclusivamente le variazioni previste al paragrafo 13 della circolare, dovrà essere adottata la procedura semplificata prevista dal paragrafo 10 (ovvero dal paragrafo 63.5).

La procedura prevista dai paragrafi 5 e ss (ovvero dal paragrafo 63.2 e ss) dovrà essere seguita qualora le proposte tabellari contengano modifiche e variazioni degli assetti organizzativi vigenti diverse od ulteriori rispetto a quelle previste dal paragrafo 13.

2. I dirigenti degli uffici giudiziari di cui all'allegato B provvederanno alla formulazione delle proposte di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio **2006/2007** seguendo la procedura delineata dai paragrafi da 5 a 9 della circolare.

Gli uffici che si trovassero nelle condizioni di non potere rispettare i termini previsti **nei paragrafi 6 e 9** per la procedura ordinaria e 10 per la procedura semplificata ovvero i termini previsti dal paragrafo 63, dovranno darne tempestiva comunicazione al Consiglio, indicandone le ragioni.

3. Insieme alle proposte per il nuovo biennio (**siano esse adottate con la procedura semplificata o con la procedura ordinaria**) i dirigenti degli uffici giudiziari - promosse le opportune riunioni con i magistrati e con il personale amministrativo, ed avvalendosi dell'apporto dei referenti informatici distrettuali, **dei magistrati referenti informatici designati ai sensi del par. 78.3, dei magistrati designati per la raccolta di dati per indagini statistiche finalizzate al monitoraggio nei singoli uffici ai sensi del par. 32.7 e del personale addetto a compiti di rilevazione statistica, eventualmente chiedendo la collaborazione della commissione "per l'analisi dei flussi e delle pendenze" costituita presso il Consiglio giudiziario** - dovranno far pervenire al Consiglio, il progetto organizzativo di ciascun ufficio.

La proposta deve, in ogni caso e, quindi, anche quando la stessa sia meramente confermativa dell'assetto del precedente biennio, essere accompagnata da:

a) **una relazione organizzativa generale** contenente:

- **l'analisi dello stato dei servizi**, i carichi di lavoro ed i flussi delle pendenze, **adeguatamente scomposti -quantitativamente e qualitativamente- per ciascun ufficio e, ove esistano, per ciascuna delle diverse sezioni dell'ufficio, secondo gli schemi predisposti dal Consiglio superiore della magistratura. Tali schemi potranno essere incrementati con ulteriori dati omogenei al fine di consentire una più compiuta rappresentazione del carico di lavoro dell'ufficio e delle eventuali cause di disfunzione dell'intero ufficio o delle sue diverse sezioni.**

Si darà conto dell'equilibrata ripartizione dei magistrati al settore civile e penale.

Per il settore civile vi saranno specifiche indicazioni anche in ordine alla situazione delle pendenze innanzi alle sezioni stralcio, **rilevate secondo gli schemi di cui al comma che precede**, precisando: le variazioni intervenute rispetto al momento dell'entrata in funzione di queste ultime, **se le controversie assegnate alle sezioni stralcio risultino affidate a magistrati onorari o a magistrati professionali**, ogni ulteriore informazione sull'andamento del servizio ai sensi dell'art. 7 della L. n. 276/1997.

Per il settore penale particolare attenzione dovrà essere attribuita alla ripartizione tra gli uffici GIP/GUP ed i giudici del dibattimento derivante dall'incremento dei riti alternativi e la riduzione del carico di lavoro dibattimentale.

Per i giudici del dibattimento dovrà, inoltre, darsi conto, in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi, dell'adeguatezza del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche da tenersi da parte di ciascuno.

Per gli uffici di Procura particolare attenzione sarà attribuita alla ripartizione dei magistrati tra i diversi gruppi di lavoro eventualmente costituiti e dalla composizione numerica degli stessi gruppi;

- l'illustrazione dei programmi di definizione dei procedimenti che ciascun ufficio si propone di realizzare tenendo conto delle risorse disponibili, dei carichi pendenti e sopravvenuti, della qualità e quantità dei flussi di lavoro degli anni precedenti e, inoltre, con specifico riferimento ai settori civile e del lavoro, delle controversie pendenti da oltre tre anni e di quelle nelle quali la Corte europea dei diritti dell'uomo chiede ai giudici nazionali una diligenza eccezionale;

- l'indicazione sui tempi di definizione dei processi all'interno di ciascun settore del servizio e di ogni sezione dell'ufficio, la produttività ed il numero delle udienze tenute da ogni magistrato ed in ogni sezione, i modi di attuazione delle prescrizioni contenute nell'art. 47 quater d. lgs. n. 51/1998;

- la previsione indicativa del tempo necessario alle parti per ottenere in ciascun tipo di procedimento civile il primo provvedimento giurisdizionale utile a dare tutela a chi l'abbia richiesta (come, ad esempio, il decreto ingiuntivo, l'ordinanza cautelare reclamabile, il provvedimento presidenziale in materia di separazione, etc);

- **l'espressa indicazione dei motivi delle eventuali variazioni adottate rispetto al biennio precedente anche a seguito dell'andamento dell'ufficio accertato in base all'analisi dei flussi suindicati, delle eventuali disfunzioni dell'ufficio medesimo e delle cause di tali disfunzioni;**

- **le eventuali ragioni per cui, per imprescindibili esigenze di servizio, la proposta si discosti, eventualmente, dalle direttive stabilite dal Consiglio superiore della magistratura;**

b) una relazione contenente, previa acquisizione dalla dirigenza amministrativa degli obiettivi del settore di sua competenza, il raccordo tra detti obiettivi e le finalità indicate al punto a), al fine di migliorare l'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione;

c) una relazione da cui risultino il raggiungimento degli obiettivi, **ovvero le ragioni per cui detti obiettivi non sono stati conseguiti**, lo stato di attuazione del programma organizzativo del biennio precedente, i monitoraggi eseguiti all'interno di ciascun ufficio per verificarne la realizzazione e tutte le iniziative assunte al riguardo, **nonché l'illustrazione dell'esito delle riunioni di cui al par. 32.9 e degli eventuali interventi suggeriti e/o adottati con le relative ricadute sul servizio.**

4. Nel rispetto delle norme di legge, dei criteri generali indicati dal Consiglio superiore della magistratura nelle proprie direttive e dei principi di buona amministrazione e trasparenza, le proposte tabellari potranno prevedere adattamenti funzionali all'esigenza di assicurare una più efficiente organizzazione del lavoro giudiziario.

Le proposte che, a tal fine, si discostassero da singole direttive del Consiglio superiore della magistratura, dovranno essere specificamente motivate con riferimento alle imprescindibili esigenze

di servizio che le giustificano.

Capo I

Tabelle degli uffici giudicanti. Tabelle infradistrettuali. Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.

1. - Tabelle degli uffici giudicanti.

1.1. - Le tabelle degli uffici giudicanti costituiscono il progetto organizzativo **dei medesimi** e concorrono ad assicurare la realizzazione della garanzia costituzionale del giudice naturale e l'efficienza dello svolgimento della funzione giurisdizionale, in attuazione dei principi **generali** enunciati nel punto 3.

1.2. - Le tabelle stabiliscono:

- a) la eventuale ripartizione degli uffici in sezioni;
- b) la destinazione dei magistrati all'interno dell'ufficio;
- c) la designazione dei magistrati ai quali è attribuito il compito di direzione di una sezione a norma dell'articolo 47-*bis*, secondo comma, O.G.;
- d) l'assegnazione alle sezioni dei presidenti e l'eventuale attribuzione dell'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio;
- e) la formazione dei collegi giudicanti;
- f) i criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi ed ai giudici;
- g) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

2. - Tabelle infradistrettuali.

2.1. - Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici requirenti e giudicanti che, ai soli fini dell'assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici e della supplenza, sono considerati come un unico ufficio, allo scopo di assicurarne un più efficace funzionamento.

2.2. - **La disciplina delle tabelle infradistrettuali è regolata dal capo XX della presente circolare.**

3. - Criteri di organizzazione degli uffici requirenti.

3.1. - Negli uffici del pubblico ministero l'organizzazione del lavoro e l'eventuale ripartizione dei magistrati in gruppi di lavoro devono essere effettuate secondo le direttive stabilite nella presente circolare.

4. - Supplenze ed applicazioni.

4.1. - Le sostituzioni dei magistrati assenti o impediti, quale che ne sia la causa, e le applicazioni dei magistrati assegnati agli uffici giudicanti e requirenti, devono essere disposte nell'osservanza delle norme dell' Ordinamento giudiziario e delle direttive stabilite dalla presente circolare.

Capo II

Procedimento di formazione delle tabelle.

5. - Redazione della proposta di tabella.

5.1. - Le proposte di tabella vanno formulate dal Presidente della Corte di appello sulla base delle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari, seguendo, ciascuno per la parte di propria competenza, la procedura automatizzata del programma Valeri@.

5.2. - **Prima di predisporre la segnalazione i dirigenti provvedono:**

- **a raccogliere i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposite riunioni, dopo avere fornito tutti gli elementi di analisi di cui al punto 3 dei principi generali. Nei Tribunali metropolitani (Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo) la riunione di tutti i magistrati dell'ufficio può essere sostituita con riunioni dei magistrati per settore (penale, civile e**

lavoro), e con una successiva riunione del dirigente dell'ufficio con i Presidenti di sezione e i coordinatori.

Deve essere garantita la consultazione con ogni mezzo idoneo dei magistrati in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale.

- a chiedere al dirigente amministrativo di ciascun ufficio una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza;
- a richiedere al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, contributi sugli interventi ritenuti opportuni, ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio.

5.3. - Nella segnalazione, cui vanno allegate le relazioni predisposte per la redazione del progetto organizzativo ed i dati di cui al punto 3 dei principi generali, i dirigenti degli uffici giudiziari daranno conto dello svolgimento degli adempimenti suindicati e motiveranno le ragioni per cui accolgono o rigettano le osservazioni raccolte ai sensi del n. 5.2.

5.4. - La proposta di tabella della Corte di cassazione va formulata dal Primo Presidente della Corte, sentito il Presidente aggiunto, sulla base delle segnalazioni dei Presidenti di sezione e acquisito il parere formulato dal Gruppo consultivo presso la Corte di cassazione.

5.5. - I Presidenti di sezione della Corte di cassazione effettuano le segnalazioni secondo la procedura informatizzata Valeri@ dopo avere raccolto i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposite riunioni o con altre idonee forme di partecipazione, facendo espressa menzione dell'espletamento di detti adempimenti.

6. - *Deposito della proposta di tabella.*

6.1. - La proposta di tabella, unitamente con l'originaria segnalazione del dirigente dell'ufficio interessato, **con i contributi raccolti ai sensi dei punti 5.2, 5.4. e 5.5**, va inserita nel programma informatico e va depositata, in copia, nella cancelleria della Corte di appello o della Corte di cassazione entro il **31 marzo 2006** copia della tabella, riguardante l'ufficio giudiziario che ha sede in località diversa da quella della Corte di appello, deve essere depositata, entro il predetto termine, anche presso la cancelleria dell'ufficio interessato.

6.2. - **Il Presidente della Corte d'appello, nel quadro di un'auspicabile collaborazione nella soluzione di problemi organizzativi, invierà copia della proposta tabellare al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine forense per eventuali osservazioni da depositarsi entro il termine indicato al paragrafo 7.1.. anche qualora il Presidente del Consiglio dell'ordine non si sia avvalso della facoltà di cui al punto 5.2.**

7. - *Osservazioni dei magistrati.*

7.1. - Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i magistrati degli uffici interessati, **ivi compresi i magistrati in congedo di maternità o paternità ed in congedo parentale** i quali possono prenderne visione e presentare le loro osservazioni per iscritto, ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio giudiziario o, nel caso della Corte di cassazione, nella cancelleria della stessa Corte entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito. Le osservazioni e deduzioni resteranno depositate ulteriori 5 giorni per consentire entro tale termine eventuali controdeduzioni.

8. - *Parere del Consiglio giudiziario.*

8.1. - Decorsi i termini previsti dal paragrafo 7.1, il Presidente della Corte trasmette al Consiglio giudiziario le proposte di tabelle degli uffici del distretto, **unitamente alle eventuali osservazioni presentate.**

8.2 - **Al Consiglio giudiziario compete, in ogni caso, autonomo potere istruttorio anche al fine di valutare la correttezza dell'analisi dei flussi posta a base del programma organizzativo dell'ufficio e l'idoneità della proposta tabellare al raggiungimento degli obiettivi da**

perseguire.

A tal fine è istituita presso il Consiglio giudiziario una commissione “per l’analisi dei flussi e delle pendenze”, composta da almeno due componenti dello stesso Consiglio, da due magistrati per il settore civile, da due magistrati per il settore penale rispettivamente provenienti dagli uffici del distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l’informatica. La commissione può avvalersi della collaborazione dell’Ufficio dei referenti distrettuali per l’informatica, del CISIA, dei magistrati referenti informatici dei singoli uffici designati ai sensi del par. 78.3, dei magistrati designati per la raccolta di dati per indagini statistiche finalizzate al monitoraggio nei singoli uffici ai sensi del n. 32.7, dei dirigenti degli uffici, dei dirigenti delle cancellerie interessate e dei funzionari statistici.

8.3. - Il Consiglio giudiziario esprime motivato parere sulle proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate, **nonché in ordine alla correttezza dell’analisi dei flussi posta a base del programma organizzativo dell’ufficio e sull’idoneità della proposta tabellare al raggiungimento degli obiettivi da perseguire, anche all’esito dei risultati conseguiti nel biennio precedente**; in caso di opinioni non unanimi, dal verbale della seduta del Consiglio giudiziario devono risultare le ragioni delle diverse conclusioni.

8.4. - Il Consiglio giudiziario, qualora accolga le osservazioni proposte ovvero ritenga di esprimere parere negativo, deve informarne il dirigente dell’ufficio interessato, il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può modificare l’originaria proposta ovvero proporre osservazioni, che saranno esaminate dal Consiglio giudiziario. Il parere conclusivo del Consiglio giudiziario, inserito informaticamente nel programma Valeri@, deve fare espresso riferimento ai pareri interlocutori intervenuti nell’iter di formazione della proposta.

8.5 - Il Presidente della Corte d’appello, valutati il parere del Consiglio giudiziario, contenente osservazioni o rilievi e le controdeduzioni del dirigente dell’ufficio, conferma ovvero modifica l’iniziale proposta tabellare, indicando le ragioni della decisione.

9. - Termini e modalità dell’invio al Consiglio superiore della magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata.

9.1. - La proposta di tabella, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati e dal parere del Consiglio giudiziario, dovrà essere inserita nel programma informatico Valeri@ entro e non oltre il **31 maggio 2006**. Per la Corte di cassazione insieme alle eventuali osservazioni dei magistrati verrà trasmesso il parere espresso dal Gruppo consultivo.

Contestualmente dovrà essere inviata l’ulteriore eventuale documentazione in allegato, nonché le osservazioni dei magistrati non inserite, e dovrà essere comunicato al Consiglio – mediante posta elettronica ovvero con altro mezzo - l’avvenuto completamento dell’attività di inserimento dei dati.

9.2. - Il Presidente della Corte di appello deve allegare alla proposta di tabella: l’elenco dei magistrati (compresi i giudici onorari) presenti in servizio presso l’ufficio alla data del 2 gennaio 2006 indicando, altresì, separatamente quelli per i quali a detta data sia stato deliberato, e non ancora eseguito, il trasferimento in entrata o in uscita dall’ufficio con delibera pubblicata sul Bollettino, nonché le statistiche dell’ufficio.

10. – Procedimento tabellare semplificato.

10.1. – Qualora **all’esito della procedura di cui al n. 5**, la proposta tabellare si limiti a riprodurre integralmente la precedente formulazione come deliberata favorevolmente dal Consiglio superiore della magistratura ovvero siano state effettuate modifiche o variazioni nei limiti di cui al successivo paragrafo 13.1, il Presidente della Corte, dispone entro il **15 febbraio 2006** la trasmissione della proposta al Consiglio giudiziario per il parere sulla conformità della stessa, provvedendo, contestualmente, al deposito di copia della tabella presso la cancelleria dell’ufficio interessato con comunicazione a tutti i magistrati, **nonché al Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati**, i quali possono presentare le loro osservazioni, per iscritto ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio giudiziario entro 7 giorni dalla comunicazione.

10.2. – Nel caso in cui non vengano presentate osservazioni, la proposta e il parere del Consiglio giudiziario dovranno essere inseriti nel programma informatico Valeri@ entro e non oltre il **15 marzo 2006**.

Diversamente il Consiglio giudiziario esprimerà motivato parere sulle proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate dai magistrati; in caso di opinioni non unanimi, dal verbale della seduta del Consiglio giudiziario devono risultare le ragioni delle diverse conclusioni. Si applicano i paragrafi 8.2, **8.3** e 9.

La disposizione che precede si applica anche nell'ipotesi in cui il Consiglio giudiziario formuli osservazioni sulla relazione organizzativa generale **prevista dal paragrafo 5.3.** inerente allo stato dei servizi e i carichi di lavoro e i flussi delle pendenze nonché sulla conseguente distribuzione delle risorse all'interno dell'ufficio giudiziario.

L'avvenuto completamento dell'attività di inserimento dati dovrà essere comunicato al Consiglio mediante posta elettronica ovvero con altro mezzo.

10.3. - I dirigenti degli uffici che si avvarranno della procedura semplificata previste nel presente paragrafo, dovranno, in ogni caso, aggiornare la proposta tabellare redatta per il biennio 2004-2005 eliminando le indicazioni non più compatibili con l'assetto dell'ufficio come delineato alla data del 2 gennaio 2006 e redigendo una relazione aggiornata contenente i dati di cui al paragrafo 3 dei principi generali.

11. - Adozione ed entrata in vigore delle tabelle.

11.1. - La tabella dell'ufficio è formata e diviene efficace con l'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura e del Decreto ministeriale che la recepisce.

11.2. - Fino alla adozione della tabella ai sensi del comma che precede, resta in vigore la tabella precedentemente formata.

11.3. - All'esito della procedura tabellare a ciascun magistrato deve essere data copia delle tabelle del proprio ufficio, così come approvate dal Consiglio superiore.

Il Presidente della Corte d'appello invierà copia della tabella approvata al Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

12. - Periodo feriale.

12.1. - I dirigenti degli uffici devono comunicare al Presidente della Corte di appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale entro, rispettivamente per ogni anno, il **20 aprile 2006** e il **20 aprile 2007**.

12.2. - Nella redazione del prospetto devono essere osservati i seguenti criteri:

a) va evitata una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana;

b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti, tra tutti i magistrati ed assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale; per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dal paragrafo 35.3 e 35.4.;

c) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell'ufficio;

d) i prospetti devono indicare, altresì, i magistrati che, in caso di astensione, ricusazione o impedimento di quelli destinati ad espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli.

12.3. - Il Presidente della Corte di appello, ricevute le proposte del paragrafo 12.1 elabora i prospetti feriali. Si applica la procedura prevista dal paragrafo 10.

I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, devono pervenire al Consiglio superiore della magistratura, rispettivamente per ogni anno, entro il 10 maggio.

12.4. – Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi del 12.2,

lett. d).

13. – Proposta di modifica della tabella. Procedura per le variazioni tabellari.

13.1. - Il Presidente della Corte di cassazione ed il Presidente della Corte di appello, nel corso del biennio di efficacia della tabella, possono formulare proposte di variazione tabellare.

In particolare, dovrà essere adottata la procedura prevista dal paragrafo 10 per le variazioni che comportino esclusivamente:

- a) il tramutamento e la destinazione di magistrati all'interno dell'ufficio;
- b) la modifica dei criteri di sostituzione dei magistrati, salvo che non riguardino anche l'utilizzo e la destinazione dei GOT.

In tutti gli altri casi dovrà essere osservato il procedimento stabilito nei paragrafi da 5 a 9.

13.2. - Le proposte di modifica, salvo che non ricorrano i presupposti per l'immediata esecutività, devono essere raggruppate secondo progetti organici redatti ogni sei mesi, anche al fine di favorire la partecipazione dei magistrati interessati alle iniziative di formazione professionale di cui al paragrafo 59.6.

14. - Provvedimenti urgenti di modifica della tabella.

14.1. - I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali ed in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. I provvedimenti adottati in via di urgenza sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

14.2. – Il provvedimento di variazione tabellare urgente è immediatamente comunicato **ai magistrati interessati che possono proporre osservazioni entro 7 giorni** ed al Presidente della Corte di appello.

Il provvedimento, le eventuali osservazioni formulate ed il parere del Consiglio giudiziario devono essere trasmessi entro il termine di 15 giorni dall'adozione.

Decorso tale termine il Presidente della Corte di appello provvederà, comunque, alla trasmissione, con riserva di inviare immediatamente il parere del Consiglio giudiziario non ancora espresso.

15. - Inoltro dei provvedimenti tabellari al Consiglio superiore della magistratura.

15.1. – Devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, e pervenire entro quindici giorni dall'emissione dei relativi decreti, corredati del parere del Consiglio giudiziario e delle eventuali osservazioni dei magistrati interessati, i seguenti atti:

- a) le variazioni tabellari in via d'urgenza adottate nel corso del biennio;
- b) i provvedimenti tabellari – e, in particolare, i decreti di applicazione e i decreti di supplenza di durata superiore a 30 giorni previsti dal par. 100.3 – sui quali siano state formulate osservazioni ovvero sia stato espresso dal Consiglio giudiziario parere contrario, ovvero favorevole, ma a maggioranza.

15.2. - Non devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione i decreti di supplenza meramente esecutivi delle previsioni tabellari previsti dal par. 97.1.

15.3. – Tutti gli altri provvedimenti tabellari, per i quali non vi sia una espressa disposizione, devono essere raggruppati per ufficio e trasmessi ogni tre mesi al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

16. - Osservanza delle direttive in materia tabellare.

16.1. - L'osservanza delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio superiore della magistratura costituisce dovere di ogni dirigente.

16.2. - I provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare sono valutati anche in occasione del conferimento di uffici direttivi e semidirettivi e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della professionalità.

16.3. - Contro i provvedimenti adottati in violazione delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio superiore della magistratura, i magistrati interessati, entro 10 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre osservazioni al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore, sentiti i magistrati interessati ed acquisito il parere del Consiglio giudiziario, decide al riguardo nel termine più sollecito possibile.

16.4. - **Fermo restando quanto previsto dalla delibera di plenum del 15 giugno 2005 di modifica alla circolare n. 17728 del 28 luglio 1998 sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati**, i provvedimenti adottati in violazione delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio superiore della magistratura potranno formare oggetto di segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare ed essere valutati anche al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2, r.D.lgs. n. 511 del 1946.

Capo III

Organizzazione degli uffici giudicanti di merito.

17. – *Organizzazione dell'ufficio. Ripartizione dei magistrati tra i settori civile e penale.*

17.1. - L'eventuale organizzazione dell'ufficio in sezioni è stabilita nella tabella dell'ufficio. Le proposte tabellari devono motivare la scelta in favore del modulo organizzativo accentrato o di quello caratterizzato dal conferimento ai presidenti di sezione degli incarichi dell'art. 47-*quater*, secondo comma, O.G., indicando specificamente le ragioni che fanno ritenere la soluzione adottata funzionale ad assicurare l'efficienza dell'organizzazione.

17.2. - I magistrati devono essere ripartiti tra settore civile e settore penale secondo le esigenze determinate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, come esaminate nella relazione organizzativa generale dell'ufficio. Rimane ferma la necessità di considerare autonomamente, sotto il profilo organizzativo, il settore relativo alle controversie di lavoro.

18. - *Numero e dimensionamento delle sezioni.*

18.1. - La costituzione di ogni sezione del tribunale ordinario, fatta eccezione per la sezione GIP/GUP, richiede l'assegnazione di non meno di cinque magistrati, *ex art. 46, quinto comma, O.G.*

18.2. - Fermo restando detta condizione, per tutti gli uffici, la determinazione del numero delle sezioni e dei magistrati assegnati a ciascuna sezione va effettuata tenendo conto delle particolari situazioni di ciascun ufficio, allo scopo di assicurare l'efficienza dell'organizzazione, nell'osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare, e specificamente:

a) della possibilità derivante dalla legge sulle tabelle infradistrettuali di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta a più uffici aventi la medesima competenza.

b) della possibilità di disporre l'assegnazione congiunta dei magistrati ad una o più sezioni distaccate ed alla sede principale e, quindi, della necessità di accertare che i carichi di lavoro presso le prime, anche in considerazione del numero e della natura degli affari trattati, richiedano effettivamente la presenza esclusiva e continuativa di uno o più magistrati;

c) della possibilità di avvalersi dell'apporto collaborativo dei magistrati onorari nei limiti e per le attività previste dal paragrafo 58.

Per gli uffici di più ridotte dimensioni sono possibili, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio, sezioni composte da cinque magistrati compreso il Presidente.

Per gli altri uffici va favorita la costituzione di sezioni specializzate per la trattazione delle materie del diritto fallimentare, del diritto di famiglia e, nel settore penale, delle richieste di riesame e appello delle misure cautelari personali o reali composte di cinque magistrati

compreso il presidente, quando – in relazione al contenzioso dell’ufficio ed al flusso degli affari della materia specialistica – risulti funzionale alla esclusiva trattazione da parte della sezione di materie specialistiche.

18.3. - I Presidenti delle Corti d’appello devono convocare apposite riunioni con i dirigenti degli uffici compresi nella tabella infradistrettuale, al fine di disporre in via ordinaria l’assegnazione congiunta prevista nella lettera a) del comma che precede e devono dare atto nella proposta tabellare dell’esito di tali riunioni.

In via generale va privilegiato l’istituto della coassegnazione infradistrettuale per la trattazione, nel settore civile, della materia del lavoro, del fallimentare, della materia del tutelare e delle esecuzioni, nonché, per il settore penale, per la trattazione degli affari di competenza dell’ufficio GIP/GUP e del riesame.

18.4. – Con riguardo alle sezioni distaccate di Tribunale, i dirigenti degli uffici, qualora segnalino la necessità di disporre l’assegnazione di uno o più magistrati in via esclusiva presso una sezione distaccata, devono documentare con adeguati prospetti statistici, comparandoli con i criteri di ripartizione del carico di lavoro attribuito ai magistrati destinati alla sede principale, le ragioni della scelta.

18.5. - Nell’assegnazione dei magistrati alle sezioni distaccate i dirigenti degli uffici avranno cura, avuto riguardo ai relativi carichi di lavoro, di destinare gli stessi esclusivamente al settore civile o al settore penale, eventualmente in coassegnazione con la sede centrale o altra sede distaccata.

19. - Criteri organizzativi delle sezioni.

19.1. - La ripartizione del lavoro tra le sezioni deve essere ispirata dalla scelta di moduli organizzativi che, nell’osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare, tengano conto della particolarità delle situazioni dei singoli uffici e devono essere diretti ad assicurarne funzionalità ed efficienza.

19.2. - L’attribuzione di affari sia civili sia penali ad una stessa sezione è possibile soltanto nei casi nei quali il numero dei procedimenti sia tale da non giustificare la trattazione esclusiva di una soltanto delle due materie.

19.3. – Negli uffici di medie e grandi dimensioni va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile e quello penale, l’affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate.

In particolare, la costituzione di sezioni specializzate appare il modello organizzativo più congruo in relazione alle materie caratterizzate dalla necessità, per il giudicante, di acquisire conoscenze non strettamente giuridiche ma comunque rilevanti per la comprensione delle controversie (quali, ad esempio, la materia della famiglia, del lavoro, delle procedure concorsuali, delle società e delle successioni o, nel settore penale, dell’ambiente, edilizia e pubblica amministrazione, del diritto finanziario e societario) ovvero per le controversie regolate da riti o adempimenti specifici, di opportuna concentrazione presso una sola struttura di cancelleria (quali, ad esempio, la materia delle esecuzioni e la materia delle locazioni). Dovrà comunque essere preferita la realizzazione di sezioni che accorpino materie in base ad aree omogenee.

La ripartizione del lavoro tra le sezioni penali deve tendenzialmente evitare la concentrazione della trattazione dei processi in materia di criminalità organizzata.

19.4. – I magistrati delle sezioni penali e delle sezioni civili dovranno essere destinati a svolgere sia funzioni collegiali che monocratiche nei modi e nelle forme richieste dal progetto organizzativo, salvo che esigenze organizzative, *da motivare espressamente*, ravvisabili esclusivamente in uffici di piccole o medie dimensioni, **o specifiche esigenze personali- da valutarsi in concreto- relative alle particolari condizioni soggettive ed oggettive di cui al paragrafo 42.1.** impongano una soluzione diversa.

La destinazione dei magistrati al settore penale resta regolata dai paragrafi 35.3 e 35.4.

19.5. - Gli affari di cui al D.lg n. 286/1998 tuttora di competenza del giudice ordinario, salvo eventuali ripartizioni di competenza per materia, debbono essere concentrati presso un'unica sezione o in capo a specifici magistrati.

La proposta tabellare dovrà, in ogni caso, espressamente indicare le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

20. - Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro.

20.1. – Presso i Tribunali che abbiano un organico di giudici del lavoro non inferiore al numero minimo di cinque giudici può essere istituita una autonoma sezione civile per la trattazione in via esclusiva della materia lavoro.

20.2. – In tutti gli altri casi, i magistrati titolari delle relative funzioni devono essere destinati ad una sezione alla quale sono assegnati esclusivamente affari civili; le proposte tabellari dovranno, in tal caso, prevedere criteri di assegnazione degli affari in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria, che assicurino le condizioni di gestione separata dei ruoli con autonoma previsione delle udienze per la trattazione delle relative controversie.

21. - Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona.

21.1. - In tutti i casi nei quali il numero dei magistrati assegnati all'ufficio ed il numero degli affari giudiziari lo permettano, deve essere istituita una sezione per la trattazione dei procedimenti relativi alle persone e ai rapporti di famiglia, **con eventuale subspecializzazione per la trattazione delle materie di competenza del giudice tutelare.**

I magistrati preposti alla sezione specializzata di cui al presente paragrafo partecipano in misura ridotta, rispetto agli altri componenti della sezione, alle assegnazioni ordinarie.

22. – Costituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale

22.1. - Presso i Tribunali e le Corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia è istituita la sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale per le materie previste dall'art. 3 d.L. n.168/2003.

22.2. - La costituzione di ogni sezione richiede l'assegnazione di almeno 6 magistrati, di cui 5 giudici e un presidente di sezione. Qualora alla sezione non sia destinato un presidente di sezione dovrà essere destinato un organico non inferiore a sei giudici e l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato, ai sensi del par. 33 della **presente** circolare, nella proposta di tabella.

22.3. - Nei Tribunali e nelle Corti nei quali il numero degli affari giudiziari lo consenta deve essere istituita una sezione con destinazione in via esclusiva dei magistrati alla trattazione degli affari di competenza della sezione specializzata. La destinazione in via esclusiva può riguardare anche solo una parte dell'organico della sezione, comunque per un numero di magistrati sufficiente alla formazione di almeno un collegio.

22.4. - Nei casi in cui non può essere applicata la direttiva fissata nel paragrafo che precede, i magistrati destinati alla sezione saranno assegnati anche ad altra sezione o sezioni dell'ufficio.

22.5. - L'attribuzione di ulteriori competenze ai giudici assegnati alle sezioni specializzate dovrà, in ogni caso, essere commisurata all'esigenza di evitare ritardi nella definizione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale. A tale risultato si potrà pervenire modificando le eventuali competenze attualmente attribuite ai singoli magistrati ovvero ripartendo tra altre sezioni dell'ufficio una o più materie assegnate alla sezione civile alla quale siano assegnati i magistrati destinati alla sezione specializzata.

22.6. - Nelle proposte tabellari relative agli uffici con minore contenzioso, la trattazione degli affari

potrà, in via preferenziale, essere ripartita tra i due collegi, con individuazione di quello competente, in via esclusiva, dei ricorsi e delle domande e quello competente per il contenzioso in sede di reclamo.

23. - Sezione GIP/GUP

23.1. - La sezione GIP/GUP deve essere istituita in tutti i tribunali organizzati in almeno due sezioni.

23.2. - La sezione GIP/GUP può essere diretta da un Presidente di sezione indicato in via tabellare anche al di fuori delle ipotesi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973 quando venga destinato ad essa un organico di almeno 5 giudici, compreso il Presidente.

La sezione GIP/GUP, nei casi nei quali non è diretta da un Presidente di sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del paragrafo 33.

23.3. - Alle sezioni GIP/GUP dei tribunali, per assicurarne la piena funzionalità tenuto conto, in particolare, dei compiti gravanti sul tribunale capoluogo del distretto e degli effetti determinati dagli interventi di riforma che hanno ampliato l'attività del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare, dovrà comunque essere assegnato un numero di magistrati **adeguato alle esigenze e comunque** non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e ad un decimo rispetto all'organico dell'intero tribunale, **tenendo conto dei principi di cui al punto 3 lett. a).**

Tale percentuale dovrà essere maggiorata in misura non inferiore ai 2/5 rispetto all'organico della Procura per gli uffici del tribunale capoluogo del distretto presso il quale opera la Direzione distrettuale antimafia, e ciò al fine di assicurare la massima celerità nella trattazione dei procedimenti ex art 51, 3 bis c.p.p.

I dirigenti degli uffici dovranno espressamente motivare le ragioni per le quali non ritengano sussistere le condizioni per procedere a tale incremento.

A tale scopo, nonché in relazione alla necessità di prevenire possibili situazioni di incompatibilità, la proposta di composizione della sezione terrà conto della possibilità di assegnazione congiunta alla sezione distaccata e alla sede centrale e di coassegnazione di uno stesso magistrato in base alle tabelle infradistrettuali.

Ai magistrati destinati alla sezione GIP/GUP non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione.

23.4. - Per la destinazione dei magistrati alla sezione GIP/GUP valgono le limitazioni previste dal paragrafo 35.

Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione alla sezione GIP/GUP, secondo quanto stabilito dal paragrafo 37.4, l'aver svolto identiche funzioni presso altri uffici o presso lo stesso ufficio.

23.5. - Ai magistrati assegnati all'ufficio GIP/GUP da oltre un decennio **deve essere** applicata la disciplina prevista dal paragrafo 46 della circolare.

23.6. - La sezione del giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare può essere articolata, a seconda delle dimensioni e dell'organizzazione del tribunale, componendo o meno la sezione con ruoli separati per le funzioni del giudice per le indagini preliminari e quelle del giudice dell'udienza preliminare e prevedendo, eventualmente, **meccanismi** di reciproca supplenza.

23.7. - Nell'ipotesi in cui siano previsti ruoli separati, nella proposta tabellare dovranno essere previste forme di rotazione predeterminata.

24. - Tribunale del riesame.

24.1. - Le proposte tabellari devono indicare la sezione o le sezioni del tribunale incaricate della decisione sulle richieste di riesame e appello delle misure cautelari personali o reali (artt. 309, 10,

312 bis e 324 c.p.p.).

24.2. - Le sezioni indicate al punto 24.1 vanno dimensionate indicando espressamente il numero dei procedimenti incidentali, anche prevedendo in via ordinaria l'assegnazione congiunta in base alle tabelle infradistrettuali. I criteri organizzativi della sezione devono mirare a permettere la formazione di più collegi - facendo in modo che siano chiamati a farne parte tutti i magistrati assegnati alla sezione - nonché ad evitare possibili situazioni di incompatibilità.

24.3. - Nel rispetto della direttiva stabilita nel paragrafo che precede, le proposte tabellari debbono prevedere l'istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione GIP, alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di appello.

Ove la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non consentano l'istituzione di una sezione autonoma, l'attribuzione di tali richieste a più sezioni ovvero a più collegi, dovrà avvenire secondo un criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario, concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice chiamato a decidere l'impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento.

24.4. - Le proposte tabellari devono indicare le modalità di predeterminazione dei collegi, secondo criteri oggettivi.

24.5. - Alle eventuali carenze di organico cui non possa sopperirsi mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali od ai magistrati distrettuali, può farsi fronte con provvedimenti di applicazione endodistrettuale che dovranno essere adottati nell'osservanza delle direttive fissate nel capo XIV e dei seguenti criteri:

a) i magistrati da applicare devono essere individuati preferibilmente tra quelli addetti al settore penale e che siano in servizio presso gli uffici con più basso carico di lavoro;

b) la scelta deve essere effettuata seguendo principi di rotazione ed evitando situazioni di incompatibilità;

Il ricorso ad applicazioni endodistrettuali ed a supplenze, secondo i criteri appena indicati, è possibile anche nel caso in cui i magistrati appartenenti ad un ufficio giudicante versino in condizione di incompatibilità *ex art.* 34 c.p.p., allo scopo di consentire la celebrazione dei dibattimenti nella sede giudiziaria competente.

25. - *Composizione del Collegio di cui all'art. 1 legge cost. 16.1.1989 n. 1.*

25.1. - Nella proposta tabellare relativa al tribunale del capoluogo di ogni distretto di Corte d'appello, deve essere indicata la composizione del collegio previsto dall'art. 7, L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, sia per la opportuna presa d'atto di tale composizione da parte del Consiglio, sia per poter valutare la ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati del distretto.

25.2. - Al sorteggio per la costituzione di detto collegio debbono partecipare tutti i magistrati in servizio nel distretto (ivi compresi i magistrati dei tribunali per i minorenni e quelli dei tribunali di sorveglianza), che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore, con funzioni direttive, semidirettive e di giudice, mentre ne restano esclusi i magistrati addetti alle Procure della Repubblica.

25.3. - Il sorteggio deve essere unico sia per i titolari che per i supplenti, in modo che ai primi tre estratti, tra i quali dovrà essere scelto il Presidente, sia assegnata la funzione di titolare, ed ai successivi quella di supplente.

25.4. - L'ordine delle supplenze deve seguire quello delle estrazioni, e non quello dell'anzianità dei magistrati.

25.5. - In caso di trasferimento, morte o cessazione dal servizio di uno dei magistrati (titolare o supplente) componenti il collegio, si procederà alla sostituzione mediante un nuovo sorteggio, da tenersi immediatamente dopo la data di effettiva vacanza.

25.6. - Il carico ordinario di lavoro dei magistrati chiamati a comporre il collegio previsto dall'art. 7, L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, dovrà essere ridotto ogni qualvolta si abbia motivo di ritenere che, in concreto, esso possa interferire con lo svolgimento delle funzioni inerenti a tale incarico.

26. - Sezioni stralcio.

26.1. - Sino ad esaurimento della relativa attività, la sezione stralcio è diretta da un Presidente di sezione o da un magistrato titolare di un incarico di direzione ai sensi del paragrafo 33 designati avendo riguardo esclusivamente al criterio attitudinale.

26.2. - I magistrati indicati nel comma che precede non possono essere esonerati dal lavoro giudiziario e ad essi possono essere assegnate cause di vecchio rito esclusivamente nel caso di vacanze nell'organico dei giudici aggregati, dovendo altrimenti essere destinati a trattare affari di nuovo rito.

26.3. - Le applicazioni e le supplenze dei magistrati professionali alle sezioni stralcio, con funzioni diverse da quelle di Presidente, dovranno essere evitate o proporzionalmente ridotte in tutti i casi in cui il numero di controversie affidate a tali sezioni consenta la previsione di una loro definizione, per il tramite dei soli giudici onorari aggregati, entro il termine di cui all'art. 4 L. 276/1997.

26.4. - I giudici onorari aggregati non possono far parte dei collegi chiamati a decidere sui reclami in materia cautelare, sulle istanze di ricusazione e sui provvedimenti di estinzione *ex art. 178 c.p.c.*. I reclami avverso i provvedimenti cautelari emessi dal giudice aggregato devono essere attribuiti alla sezione del tribunale che si occupa della stessa materia e, negli uffici non organizzati in sezioni, ad un collegio del quale non può far parte il giudice aggregato.

26.5. - In caso di vacanze nell'organico dei giudici onorari aggregati, allo scopo di assicurare il funzionamento della sezioni stralcio, alla stessa possono essere assegnati, con provvedimento di variazione tabellare, anche a tempo parziale e per un periodo limitato, giudici ordinari, previo interpello, non essendo possibile stabilire congelamenti dei ruoli di udienza. Le proposte tabellari devono contenere precise indicazioni in ordine alle pendenze delle sezioni stralcio ed indicare il programma di esaurimento delle cause.

26.6. - Nella proposta di tabella del tribunale devono essere indicati i giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge 16 dicembre 1999 n. 479, sono stati attribuiti alle sezioni stralcio e va dato atto dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni stabilite dal comma 2 di detta norma.

26.7. - L'organizzazione del lavoro della sezione stralcio è altresì disciplinata dalle direttive contenute nelle circolari consiliari 10 giugno 1998 e 29 ottobre 1998, in quanto compatibili con la presente circolare.

26.8. - Nella proposta tabellare debbono essere stabilite, in previsione della scadenza del termine, eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 4 della legge 276/1997, di funzionamento delle sezioni stralcio e dell'incarico dei giudici onorari aggregati, le modalità e i termini per la definizione degli eventuali procedimenti residui, che debbono essere conclusi con priorità, secondo le ordinarie previsioni tabellari.

27. - Sezioni distaccate.

27.1. - La fissazione del numero dei magistrati destinati alle sezioni distaccate deve tenere conto del numero dei procedimenti pendenti, della natura degli affari e dell'urgenza della loro trattazione e dell'esistenza o meno dell'esigenza di assicurare la presenza continuativa di uno o più magistrati. Sulla scorta di detti parametri e in considerazione della delimitazione degli affari trattati presso dette sezioni *ex art. 48-quater O.G.*, le proposte tabellari devono indicare:

- a) i magistrati assegnati alla sezione distaccata in via esclusiva, a tempo pieno;
- b) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, a più sezioni staccate;
- c) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, alla sede centrale e presso una o più sezioni staccate.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c), le proposte tabellari devono precisare, **tenuto conto della**

prevalenza dell'impiego, quale sia la sede ordinaria di servizio dei magistrati ai sensi dell'art. 209-bis O.G., e quali le funzioni loro attribuite.

27.2. - Per l'assegnazione dei magistrati al settore penale nelle sezioni distaccate trova applicazione il paragrafo 35.

27.3. - Le tabelle di composizione degli uffici di tribunale dovranno tener conto dei riferimenti territoriali imposti dalla presenza delle sezioni distaccate, indicando il numero dei magistrati necessario per ciascuna sezione.

Alle proposte dovranno essere allegati opportuni prospetti statistici che, tenendo conto dei procedimenti pendenti, delle sopravvenienze, degli affari devoluti per legge in particolari materie alla sede centrale, delle sezioni stralcio esistenti e dell'organico complessivo dell'ufficio, valgano a giustificare la ripartizione dei magistrati tra sede centrale e sezioni distaccate, ed il numero di magistrati assegnati a quest'ultimo.

28. - Direttive riguardanti la Corte di appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni.

28.1. - Per le Corti di appello le proposte tabellari devono indicare la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni ed alla quale sono attribuite le altre funzioni previste dal c.p.p. nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

28.2. - Alle sezioni previste dalla direttiva che precede, in applicazione dell'art. 4, d.L. n. 272/89, devono essere assegnati, ove possibile, magistrati che abbiano acquisito una specifica preparazione ed esperienza nella materia, scelti tra coloro i quali abbiano svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare.

28.3. - Le sezioni disciplinate nel presente paragrafo devono trattare in via esclusiva la materia in esame e, soltanto qualora il carico di lavoro non giustifichi detta attribuzione esclusiva, ad esse vanno assegnati ulteriori affari che siano connessi con le materie dei minori e della famiglia, comprendendo in quest'ultima le separazioni ed i divorzi.

28.4. - I magistrati di tali sezioni vengono altresì impiegati per comporre i collegi penali.

29. - Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo).

29.1. - I ricorsi di cui agli articoli 3 e segg. della L. 24 marzo 2001, n. 89 debbono essere trattati, preferibilmente, presso un'unica sezione o dai medesimi collegi, che debbono essere espressamente indicati nelle proposte tabellari.

29.2. - La proposta tabellare dovrà, in ogni caso, espressamente indicare le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

Capo IV

Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni

30. - Compiti dei Presidenti di Corte di appello e dei Presidenti di Tribunale.

30.1. - I Presidenti di Corte d'appello ed i Presidenti di Tribunale dirigono gli uffici ed esercitano tutte le attribuzioni previste dalla legge.

30.2. - Nelle proposte tabellari dovrà essere indicata, specificandone entità ed impegno, l'attività giudiziaria riservata ai Presidenti di Corte d'appello ed ai Presidenti di Tribunale.

30.3. - Il Presidente del Tribunale, se l'ufficio è organizzato in sezioni, ha la facoltà di riservare a se stesso, oltre alla direzione di una sezione predeterminata, la presidenza di collegi. Nelle proposte tabellari dovranno essere predeterminati i collegi e le udienze della sezione che i Presidenti dei Tribunali intendono presiedere.

30.4 - Nei Tribunali organizzati in sezioni, le proposte tabellari devono altresì indicare le attività di direzione dell'ufficio riservate, ex art. 47 O.G., al Presidente del Tribunale, con la specificazione di quelle che egli intenda esercitare direttamente e di quelle in cui, invece, ritenga di farsi coadiuvare dai presidenti di sezione ai sensi dell'art. 47 quater, secondo comma O.G., con specifico incarico di coordinamento conferito ai sensi del paragrafo 32.

30.5. – L'esercizio della delega da parte del Presidente del Tribunale, ove consentito, deve avvenire con provvedimento motivato, adottato secondo criteri di razionalità organizzativa e con salvaguardia delle esigenze di specializzazione.

30.6. - Con riguardo alle funzioni presidenziali in materia di famiglia, in particolare, qualora il Presidente del Tribunale ritenga di delegare altro magistrato dell'ufficio dovrà designare il Presidente di sezione a cui è attribuita la materia ovvero, in subordine, i magistrati ad essa assegnati.

L'attribuzione della delega ad altri magistrati dell'ufficio va adottata previa adozione delle modalità strettamente necessarie ad assicurare un compiuto coordinamento con gli altri giudici assegnati al settore nonché in particolare con il Presidente della sezione a cui sono assegnati i procedimenti in materia e solo per il tempo necessario a far fronte a situazioni eccezionali e contingenti.

31. - Presidenti di sezione di Corte di appello.

31.1. – L'assegnazione di più presidenti di sezione ad una stessa sezione può essere ammessa solo quando tutte le sezioni, civili e penali, abbiano un presidente e la presenza di più presidenti trovi giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione e alla natura e quantità della materia trattata.

31.2. – L'assegnazione allo stesso magistrato della presidenza di più sezioni può essere giustificata solo quando non sia possibile assegnare un presidente a ciascuna sezione.

31.3. - La proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui i Presidenti di sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi dovrà essere assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione.

32. - Presidente di sezione del Tribunale.

32.1. – Il Presidente di sezione svolge i compiti stabiliti dall'art. 47-quater, O.G., e, in particolare: svolge il lavoro giudiziario; sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione; coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione; collabora con il Presidente del Tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.

32.2. – Le proposte tabellari – qualora il Tribunale sia organizzato in sezioni e anche nell'ipotesi in cui all'ufficio sia assegnato un solo presidente di sezione – debbono specificamente indicare gli incarichi di coordinamento conferiti ai Presidenti di sezione, consistenti:

- a) nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee;
- b) nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale;
- c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.

32.3. – Ad una stessa sezione non può essere assegnato più di un Presidente di sezione.

32.4. – Qualora al Tribunale siano assegnati più Presidenti di sezione, il conferimento degli incarichi di coordinamento ad uno o più di essi deve essere adeguatamente motivato con l'espressa indicazione degli elementi oggettivi che comprovano le attitudini e le capacità organizzative di quelli designati.

32.5. – Qualora non siano conferiti detti incarichi ai Presidenti di sezione, la proposta di tabella deve comunque indicare le modalità con le quali viene realizzata la collaborazione con detti magistrati, in particolare per verificare l'andamento dei servizi all'interno di ciascuna sezione, allo

scopo di accertare eventuali disfunzioni o carenze di produttività, per apportare gli opportuni correttivi interni di carattere organizzativo e per raccogliere tutte le proposte utili per il miglioramento del servizio.

32.6. - Il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di mancanza o impedimento del Presidente del Tribunale, qualora siano conferiti gli incarichi di coordinamento previsti dal paragrafo 32.2, deve essere designato tra coloro ai quali sono attribuiti detti incarichi. La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.

32.7 - Non è consentito il conferimento di compiti collaborativi a magistrati che non siano titolari di incarico semidirettivo, ad eccezione degli incarichi aventi ad oggetto la raccolta di dati per indagini statistiche al fine del costante monitoraggio dell'attività dell'ufficio, ovvero lo studio di problemi e prassi giurisprudenziali dell'ufficio. È esclusa, nei Tribunali, l'ammissibilità della nomina di magistrati con funzioni di segretari.

32.8. - La proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui i Presidenti di sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi dovrà essere assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione.

32.9. - La proposta tabellare deve indicare le modalità organizzative con le quali i **Presidenti** di sezione intendono realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno delle sezioni e verificare l'andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti ed approntare i più opportuni rimedi. Ferma restando la facoltà di **individuare** le modalità più opportune per **attuare** detti scopi, **queste** dovranno, comunque, **prevedere** un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza almeno **trimestrale**, **dandone comunicazione al dirigente dell'ufficio al quale sarà inviata una relazione sull'esito delle riunioni.**

32.10. - La proposta tabellare dovrà altresì indicare la sezione o le sezioni della sede centrale alle quali faranno riferimento i magistrati che operano stabilmente presso le sezioni distaccate per il soddisfacimento dei fini di cui al paragrafo 32.9.

32.11. - Per le sezioni GIP di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973 la proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui il Presidente della sezione ed il Presidente aggiunto debbono necessariamente concorrere, ferma restando la possibilità di riduzione nei limiti di cui al punto 32.8. Analoga disposizione si applica anche ai magistrati coordinatori delle sezioni in cui siano assegnati almeno altri cinque magistrati ove ciò sia giustificato da oggettive e motivate esigenze di servizio.

Nella determinazione del lavoro giudiziario da svolgere dai magistrati di cui al punto che precede potrà essere prevista, in considerazione delle caratteristiche proprie del lavoro della sezione, l'attribuzione di singole tipologie di affari, ove ciò risponda ad esigenze organizzative e di miglior funzionalità della sezione, nonché lo svolgimento di compiti di supplenza o sostituzione di magistrati temporaneamente assenti od impediti.

La proposta tabellare dovrà anche indicare espressamente i compiti collaborativi nella direzione della sezione attribuiti al Presidente aggiunto con specifiche deleghe aventi ad oggetto definite materie. Non sono consentite, di regola, forme collaborative che si realizzino con singoli incarichi su singoli problemi.

33. - Incarichi di direzione delle sezioni di Tribunale.

33.1. - Nei Tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero nei casi nei quali la sezione non è diretta da un Presidente di sezione, l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato nelle proposte di tabella.

33.2. - La scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione deve essere effettuata avendo riguardo, in principalità, alle attitudini e al merito e, in via residuale, all'anzianità nel ruolo.

33.3. - Le attitudini ed il merito devono essere motivate con riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto; alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e

nell'osservanza dei propri doveri; alla disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio, valutando quindi la possibile incidenza negativa su di esso dell'eventuale svolgimento di attività extragiudiziarie autorizzate; all'approfondimento della materia ordinamentale e dell'organizzazione desunta anche dalla partecipazione a corsi di studio e da pubblicazioni. La motivazione deve fare riferimento a dati oggettivi ricavati, tra l'altro, dal fascicolo personale del magistrato, dalle risultanze statistiche, dai pareri del Consiglio giudiziario.

33.4. – Per la scelta del magistrato coordinatore delle sezioni lavoro, fallimentari, societarie, della famiglia e delle sezioni GIP/GUP, per le esigenze di specializzazione e la complessità e delicatezza delle materie trattate, va data prevalenza al criterio delle attitudini stabilito nel comma 33.2. Per i restanti posti dovrà essere data prevalenza al criterio delle attitudini all'interno di una fascia di anzianità nel ruolo di 4 anni. A parità di attitudini, deve essere preferito il magistrato più anziano nel ruolo.

33.5. - Il magistrato incaricato della direzione della sezione non può essere esonerato dal lavoro giudiziario e le proposte tabellari devono indicare le modalità con le quali egli intende assolvere il compito. Si applica il paragrafo 32.9.

34. - Sezioni distaccate.

34.1. - L'organizzazione del lavoro presso la sezione distaccata è curata da un magistrato ad essa assegnato, al quale va tabellarmente conferito l'incarico nell'osservanza dei criteri stabiliti nel paragrafo 33.

34.2. – Le proposte tabellari devono indicare i criteri ai quali il Presidente del Tribunale si atterrà nell'adozione del provvedimento di cui all'art. 48-*quinquies*, secondo comma, O.G., relativamente a singoli procedimenti che va adottato successivamente all'instaurazione del procedimento, dopo avere sentito il giudice designato per la trattazione del procedimento. Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato indicando: l'avvenuta audizione delle parti; le ragioni organizzative o le particolari esigenze delle parti che ne rendono opportuna l'adozione; le udienze che saranno trattate in deroga al criterio ordinario di localizzazione dell'ufficio; le misure realizzate allo scopo di evitare che il provvedimento possa determinare disfunzioni organizzative ed incidere sul regolare svolgimento dell'attività da parte del giudice incaricato della trattazione.

34.3. - Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i criteri cui i Presidenti di Tribunale si atterranno nell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 48 *quinquies* dell'O.G. relativamente a gruppi di procedimenti o di materie.

Esigenze di funzionalità del servizio e specificità delle materie suggeriscono di considerare come rientranti tra gruppi omogenei di procedimenti, da trattare nelle sedi principali, quelli relativi alle esecuzioni mobiliari e immobiliari e alle funzioni di giudice tutelare.

34.4. - Nelle proposte tabellari, ovvero nel corso del biennio, il Presidente del Tribunale può proporre che nelle sezioni distaccate aventi sede nelle isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La proposta deve essere formulata dopo avere sentito il Consiglio dell'ordine degli avvocati e va adeguatamente motivata indicando: le ragioni che la giustificano, avuto riguardo in particolare alle modalità dei collegamenti con le isole, al numero dei procedimenti e ad ogni altra circostanza a tal fine rilevante; il tempo, eventualmente determinato per il quale è destinata ad operare la deroga. La proposta formulata nel corso del biennio, corredata della documentazione a conforto, e del parere del Consiglio giudiziario deve essere trasmessa al Consiglio superiore della magistratura per la deliberazione dell'art. 48-*quater*, terzo comma, O.G.

Capo V

Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito dello stesso ufficio.

35. - *Mobilità interna.*

35.1. - L'organizzazione dell'ufficio deve favorire una ragionata e moderata mobilità interna che, accanto alla valorizzazione delle specializzazioni, assicuri la diffusione delle competenze, la costanza dell'impegno professionale e stimoli rinnovate motivazioni dei singoli.

35.2. - I magistrati addetti agli uffici giudiziari non possono essere trasferiti, senza il loro consenso, ad una sezione o ad un settore di servizio diversi da quello al quale sono assegnati, salvo che ricorrano le ipotesi di cui al paragrafo 47.

35.3. – Nel caso di magistrati che si trovino nelle condizioni di cui al paragrafo 42.1., in assenza del consenso degli interessati, non può essere disposto il mutamento delle funzioni tabellari nè della sede di esercizio delle funzioni.

35.4. - Nell'assegnazione dei magistrati alle sezioni penali va tenuto presente che – salvo che ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, con particolare riferimento alle ragioni che determinano l'oggettiva impossibilità di assegnare alla sezione un magistrato che sia in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 bis e 2 quater dell'art. 7 bis dell'Ordinamento giudiziario come novellato dall'art. 57 della legge n. 479/99 ovvero dalla presente circolare – non devono essere assegnati:

1) allo svolgimento di funzioni monocratiche penali, ivi comprese le funzioni presso la sezione GIP/GUP:

a) gli uditori giudiziari in occasione dell'assunzione delle funzioni;

b) i magistrati che abbiano esercitato la funzione giurisdizionale per meno di tre anni;

2) allo svolgimento di funzioni GIP/GUP i magistrati che non abbiano svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento o funzioni di giudice dell'udienza preliminare.

35.5. – Nell'assegnazione dei magistrati trasferiti presso il Tribunale e provenienti dalla corrispondente Procura, va tenuto presente che:

1) prima del decorso di due anni dall'assunzione delle funzioni giudicanti, non devono essere assegnati allo svolgimento di funzioni GIP/GUP ovvero di giudice del riesame delle misure cautelari;

2) nei Tribunali organizzati con più sezioni penali, con ripartizione della materia tra le diverse sezioni secondo criteri di specializzazione, possono essere destinati allo svolgimento di funzioni penali qualora vengano destinati alla trattazione di materie diverse rispetto a quelle da loro trattate in via prevalente presso la locale Procura della Repubblica;

3) in tutte le altre ipotesi, non devono essere assegnati, prima del decorso di due anni dall'assunzione delle funzioni giudicanti, allo svolgimento di funzioni penali; qualora ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, che devono essere specificamente indicate e congruamente motivate, i medesimi possono essere destinati allo svolgimento di funzioni penali collegiali.

36. - *Concorsi interni. Legittimazione*

36.1. – Negli uffici giudiziari, sia per l'eventuale potenziamento di un settore rispetto agli altri, sia in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all'altra, i dirigenti debbono attenersi ai seguenti criteri:

a) dare comunicazione, **con modalità tali da assicurare l'effettiva conoscenza**, dei posti da coprire a tutti i magistrati dell'ufficio ed a quelli che vi siano destinati dal Consiglio e che non vi abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per la domanda, invitando tutti i magistrati ad esprimere preferenze anche per posti non vacanti. Qualora nell'individuazione dei posti da coprire non sia seguito il mero criterio cronologico rispetto alla data della vacanza, il dirigente dell'ufficio, elencati i posti per i quali non si procede a concorso, indicherà le ragioni della scelta operata.

b) Il magistrato non può essere assegnato ad altra sezione o ad altro settore di servizio se non siano decorsi almeno due anni dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio cui è

attualmente addetto, salvo eccezioni per comprovate esigenze di servizio, da motivare specificamente. **Nel caso in cui il magistrato sia stato assegnato o tramutato d'ufficio l'assegnazione ad altra sezione o settore dell'ufficio può avvenire decorso un anno dall'effettiva presa di possesso.** Il termine deve essere calcolato con riferimento alla data in cui si è verificata effettivamente la vacanza **del posto da ricoprire**, indipendentemente dal momento in cui il dirigente dell'ufficio decide di provvedere alla **sua** copertura.

36.2. – I concorsi ordinari devono preferibilmente essere svolti a maggio, settembre e gennaio di ogni anno ed in essi debbono confluire anche i concorsi relativi ai trasferimenti ai sensi del paragrafo 46 della circolare.

36.3. - Nel dare comunicazione dei posti da coprire, il dirigente dell'ufficio deve invitare tutti gli interessati a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento anche per posti diversi da quelli indicati nel bando, pur se attualmente non vacanti; in tal caso le domande potranno essere accolte limitatamente alla copertura dei posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti e non mantengono efficacia per i successivi concorsi.

Nella comunicazione dei posti da coprire il dirigente dell'ufficio dovrà indicare la data da cui si è determinata la scoperta.

36.4 - Per esigenze di servizio, da motivare espressamente nella proposta tabellare, l'efficacia del provvedimento di tramutamento può essere differita al momento in cui il posto lasciato vacante sia stato a sua volta ricoperto con l'assegnazione di altro magistrato. Il differimento non può comunque superare il termine massimo di sei mesi.

36.5. - I dirigenti degli uffici dovranno in ogni caso agevolare la partecipazione a corsi di formazione professionale di riconversione dei magistrati da tramutare ad altre funzioni.

36.6. - I dirigenti degli uffici, in previsione della decorrenza dell'efficacia del tramutamento del magistrato, individueranno, con apposito provvedimento motivato, i

procedimenti penali in avanzato stato di istruttoria e per i quali non operi l'art. 190 bis c.p.p. che dovranno essere dallo stesso portati a termine, contemperando l'individuazione al carico di lavoro prevedibile nel posto in cui subentra.

37. - Criteri di valutazione.

37.1. - Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il dirigente dell'ufficio applicherà, nella formulazione della relativa proposta, i seguenti criteri di valutazione, **con riferimento alle esigenze di efficienza dell'ufficio**, utilizzati in maniera coerente ed uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio:

a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante. Nel passaggio dalle funzioni civili a quelle penali o viceversa saranno valutate, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate - relative ad aree omogenee di riferimento – che possano risultare qualificanti in relazione al posto messo a concorso;

b) anzianità nel ruolo;

c)anzianità di servizio nell'ufficio.

I criteri di cui ai punti b) e c) verranno computati in relazione alla data di scoperta del posto assegnato.

Si terrà, altresì, conto dell'esistenza di eventuali situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 O.G. nonché delle situazioni previste dall'art. 21 L. 104/1992.

37.2. - Nella valutazione delle attitudini, il dirigente dell'ufficio darà la preferenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nelle materie trattate nel posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile, in essa inclusa quella del lavoro per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, ed in materia penale, per i posti che comportino esercizio della

giurisdizione penale.

37.3. - Nell'assegnazione di posti che comportino la trattazione di procedimenti in materia di famiglia, lavoro, società, fallimento, prevarrà il criterio delle attitudini degli aspiranti, desunte dalla positiva esperienza giudiziaria maturata per non meno di due anni nella medesima materia o in materie affini (ad esempio, famiglia, minori, tutele), indipendentemente dal settore di giurisdizione (civile o penale) in cui tale specializzazione sia stata acquisita, semprechè in tali materie le funzioni giudiziarie siano state esercitate in via esclusiva o quantomeno prevalente.

In assenza di aspiranti in possesso del requisito su indicato, si applica il criterio previsto dal paragrafo 37.4.

37.4. - Nell'assegnazione degli altri posti, il criterio delle attitudini prevarrà sugli altri soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di **sei** anni. A parità di requisiti attitudinali, il dirigente dell'ufficio darà la preferenza al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio.

37.5. - La proposta di assegnazione o di tramutamento deve essere adeguatamente motivata, anche con assegnazione di specifici punteggi attribuiti con riferimento ai singoli criteri, mediante l'indicazione delle ragioni che hanno condotto all'individuazione del magistrato prescelto, e la puntuale enunciazione degli elementi da cui risultano le qualità professionali generiche e specifiche che lo rendono idoneo a ricoprire il posto messo a concorso.

37.6. - La proposta di cui al punto 37.5 dovrà contenere per ciascun posto una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante.

E' fatto obbligo al dirigente dell'ufficio di dare comunicazione scritta a ciascun aspirante, ancorché non assegnatario del posto, della proposta di assegnazione o di tramutamento relativa al posto al quale lo stesso ha chiesto di concorrere.

38. - Criteri di assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

38.1. - Per l'assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate, il dirigente dell'ufficio deve procedere a concorso interno, dandone comunicazione a tutti i magistrati addetti all'ufficio ed a quelli allo stesso destinati con delibera consiliare, assegnando un congruo termine per proporre domanda.

38.2. - Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al trasferimento, il dirigente dell'ufficio terrà conto, in via prioritaria, dell'attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia degli affari trattati, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale del magistrato.

38.3. - I criteri dell'anzianità nel ruolo e di servizio nell'ufficio verranno presi in considerazione solo qualora vi siano aspiranti parimenti qualificati in numero superiore ai posti messi a concorso ovvero nell'ipotesi in cui gli aspiranti in possesso di specifiche attitudini siano in numero inferiore rispetto ai posti messi a concorso.

39. - Scambio di posti.

39.1. - È possibile lo scambio di posto quando non vi ostino esigenze di servizio e non risultino pregiudicate le posizioni degli altri magistrati dell'ufficio che avrebbero diritto ad essere preferiti nei concorsi per la copertura dei posti scambiati.

39.2. - Le richieste di scambio dovranno essere comunicate a tutti i magistrati dell'ufficio, **con modalità tali da assicurare l'effettiva conoscenza da parte di ciascuno**, con la indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni, e, qualora emergano concorrenti aspirazioni, si procederà ai concorsi interni.

40. - Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o soppressione di sezioni o di collegi.

40.1. - In caso di istituzione di una nuova sezione, anche mediante scorporo o separazione di altre sezioni, i nuovi posti devono essere messi a concorso e tutti i magistrati addetti o destinati

all'ufficio possono presentare domanda di tramutamento o assegnazione.

40.2. - Qualora la nuova sezione risulti dalle unioni di sezioni preesistenti, i magistrati di tali sezioni verranno ad essa assegnati di diritto. Nei casi in cui il numero dei magistrati ecceda il numero dei posti richiesti dalle esigenze di servizio, saranno esclusi quelli con minore anzianità di servizio nell'ufficio, senza incidenza alcuna sul computo del periodo di permanenza minimo al fine di ulteriori tramutamenti.

40.3. - Il dirigente dell'ufficio, a fronte di una evidente riduzione del numero e delle pendenze complessive di una sezione o di un settore, può disporre la sospensione dell'attività di una o più sezioni, ovvero di uno o più collegi, con la destinazione dei magistrati assegnati ad altre sezioni o a collegi.

41. - Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione.

41.1. - Nel caso in cui la scelta cada su un magistrato che non ha ancora preso possesso dell'ufficio, la delibera di variazione tabellare ha effetto dalla data dell'immissione in possesso. Nel periodo compreso tra la data della delibera e quella dell'immissione in possesso, alle esigenze del posto da coprire si farà fronte mediante l'istituto della supplenza.

41.2. - Il magistrato di nuova destinazione che non abbia ancora partecipato con successo ad un concorso per la copertura di posti vacanti deve essere inserito nell'ufficio non appena vi prende possesso, con provvedimento di variazione tabellare; nel tempo necessario per l'espletamento della relativa procedura, può essere temporaneamente destinato in supplenza ad uno qualsiasi dei posti vacanti, fermi i limiti previsti dai paragrafi 35.3 e 35.4.

41.3. - In caso di riassegnazione di un magistrato al medesimo ufficio a seguito di ridestinazione alle funzioni giudiziarie da un precedente collocamento fuori ruolo, il medesimo va **assegnato** alla destinazione tabellare di provenienza, eventualmente anche in sovrannumero rispetto all'organico della sezione. L'anzianità di servizio nell'ufficio ai sensi del paragrafo 37.1. lett. c) va calcolata tenendo conto anche del periodo di servizio prestato prima del collocamento fuori ruolo.

42. - Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia.

42.1. - Nella organizzazione degli uffici si deve tenere conto della presenza e delle esigenze dei magistrati donna in gravidanza nonché dei magistrati che provvedano alla cura di figli minori in via esclusiva o prevalente, ad esempio quali genitori affidatari, e fino a tre anni di età degli stessi. Al fine di assicurare l'adeguata valutazione di tali esigenze, il dirigente dell'ufficio deve preventivamente sentire i magistrati di cui sopra.

I dirigenti degli uffici provvedono ad adottare misure organizzative tali da rendere compatibile il lavoro dei magistrati dell'ufficio in stato di gravidanza o in maternità e, comunque, con prole di età inferiore ai tre anni di età, con le esigenze familiari e i doveri di assistenza che gravano sul magistrato.

42.2. - In ogni caso, le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso in quanto eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato.

Fermo restando che le specifiche modalità dovranno essere individuate in relazione al caso concreto, nel settore civile potrà essere prevista una riduzione del numero delle udienze o del loro orario ovvero delle assegnazioni privilegiando un maggior impegno nella stesura delle sentenze e, ove la materia lo comporti, nella trattazione della volontaria giurisdizione; nel settore penale il magistrato potrà essere inserito in processi prevedibilmente non di lunga durata, eventualmente riducendo il numero di udienze ma con una maggiore assegnazione di sentenze al medesimo; negli uffici di procura e negli uffici GIP/GUP, qualora le dimensioni organizzative lo consentano, il magistrato potrà essere esentato dai turni esterni, dai turni per gli affari urgenti, per le udienze di convalida e per le udienze dibattimentali (ovvero dette udienze potranno essere calibrate con orari

compatibili con la condizione del magistrato) con una maggiore assegnazione di affari; negli uffici di sorveglianza l'esenzione potrà riguardare i colloqui con i detenuti in ambiente carcerario e gli affari di particolare urgenza.

42.3. – Qualora il settore di servizio in cui opera il magistrato non consenta una organizzazione compatibile con le esigenze di famiglia o di salute del magistrato questi, a sua domanda, potrà essere assegnato, in via temporanea ed eventualmente anche in soprannumero rispetto alla pianta organica della sezione, ad altro settore nell'ambito del medesimo ufficio, mantenendo il diritto a rientrare nel settore di provenienza.

42.4. – Il provvedimento è adottato dal dirigente dell'ufficio, sentito il magistrato interessato e previo coinvolgimento dei magistrati dell'ufficio in modo da individuare le modalità più adatte a contemperare le diverse esigenze.

42.5. – Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va seguita la procedura prevista dal paragrafo 10.

42.6. – Le disposizioni che precedono si applicano anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con situazione di handicap grave accertata ai sensi della legge 104/1992.

43. - Assegnazione di Presidenti di sezione.

43.1. - Le disposizioni che precedono si applicano anche all'assegnazione dei presidenti di sezione.

44. – Assegnazione alle sezioni distaccate.

44.1. - Alle sezioni distaccate, salvo che ricorrano specifiche esigenze personali da valutarsi in concreto, possono essere assegnati anche i magistrati che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive di cui al comma 42.1.

44.2. - Al magistrato portatore di handicap ai sensi dell'art. 21 legge n.104/1992, nonché al magistrato che assista con continuità un familiare convivente o sia affidatario di minore portatore di handicap grave o con minorazione ai sensi dell'art. 21, 2° legge 104/1992, dovrà essere accordata preferenza, nella scelta tra sede centrale e sezione distaccata.

Dovrà, inoltre, tenersi conto di tali situazioni nelle assegnazioni disposte ai sensi dei par. 36 e ss.

45. - Assegnazione di uditori giudiziari.

45.1. – Gli uditori giudiziari, oltre a quanto previsto dal paragrafo 35.3, in occasione del conferimento delle funzioni, non possono comunque essere assegnati alle sezioni stralcio.

45.2. – Subito dopo la comunicazione relativa all'elenco delle sedi da assegnare agli uditori giudiziari, i dirigenti degli uffici interessati disporranno i concorsi interni e formuleranno le conseguenti proposte di variazione tabellare.

Fermi i limiti previsti dal paragrafo 45.1, i posti che risulteranno vacanti all'esito di tali procedure saranno destinati agli uditori giudiziari e le relative proposte di variazione tabellare – la cui efficacia resta differita alla data in cui l'uditore, completato il periodo di tirocinio c.d. mirato, prenderà possesso dell'ufficio assegnatogli – dovranno senza indugio essere comunicate al Consiglio superiore della magistratura, al Consiglio giudiziario competente ed agli uditori interessati.

45.3. - Tali proposte sono vincolanti e non possono essere successivamente modificate o derogate se non per gravi motivi di servizio **dell'ufficio o di salute del magistrato** non altrimenti superabili. La modifica deve essere tempestivamente comunicata alla Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari ed al Consiglio superiore della magistratura, che, se non la ritiene giustificata, annulla la decisione. La violazione di tale disposizione è segnalata ai titolari dell'azione disciplinare.

46. - Permanenza ultradecennale nel medesimo posto.

46.1. - La permanenza del magistrato – ivi compresi coloro che svolgono le funzioni di Presidente di sezione – nel medesimo posto tabellarmente individuato per periodi eccessivamente prolungati (comunque superiori a dieci anni, comprensivi anche degli eventuali periodi trascorsi nelle Preture precedentemente all'unificazione nelle stesse materie) è ammessa soltanto qualora il trasferimento ad altro posto del medesimo ufficio provochi rilevanti disservizi, da illustrarsi specificamente nella proposta; è esclusa in ogni caso la permanenza ultradecennale del magistrato nelle sezioni fallimentari, in quelle che si occupano della materia societaria, nelle sezioni del riesame nell'ambito dei tribunali aventi sede nel capoluogo del distretto, **nelle sezioni G.I.P. -G.U.P.** nonché nelle sezioni distaccate o della sezione distaccata di Corte d'appello.

In quest'ultimo caso, qualora siano destinati in via esclusiva alla sezione distaccata almeno quattro magistrati, è possibile la ulteriore destinazione del magistrato in situazione di ultradecennalità alla sezione medesima se venga assegnato ad un settore diverso da quello ove lo stesso ha svolto la sua attività.

Nell'ipotesi di conferimento di funzioni semidirettive nell'ambito del medesimo ufficio qualora il magistrato venga destinato, senza soluzione di continuità, alla trattazione della stessa materia precedentemente trattata, il periodo di permanenza non potrà superare un ulteriore biennio rispetto al limite decennale.

Il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi determina l'efficacia sospensiva del termine decennale.

46.2. - Al fine di consentire la verifica del rispetto della suddetta regola, nella proposta di tabella il dirigente dell'ufficio deve indicare, accanto al nome del magistrato, il numero di anni di permanenza nel posto assegnatogli, computandosi nel periodo tutte le funzioni svolte sia come giudice, sia come Presidente di sezione.

46.3. - Qualora i magistrati con presenza ultradecennale siano più di uno per sezione, si procederà gradualmente alla sostituzione di un magistrato ogni anno, a partire da quello con maggiore anzianità di servizio.

46.4 - Il magistrato in situazione di ultradecennalità deve essere invitato **immediatamente**, non appena decorso il decennio, dal dirigente dell'ufficio ad esprimere le proprie preferenze. **Da tale comunicazione decorre il termine di un anno per una nuova destinazione all'interno dell'ufficio ad altro settore o, qualora la ripartizione delle materie per il medesimo settore tra le diverse sezioni consenta la trattazione di affari di diverso tipo rispetto a quelli già precedentemente trattati, ad altra sezione.**

Non appena il magistrato abbia espresso le proprie preferenze, il dirigente dell'ufficio dovrà bandire il concorso interno secondo le disposizioni di cui al par.36 per la copertura del posto o dei posti vacanti indicati dal medesimo.

Nella formulazione della proposta di assegnazione il dirigente dell'ufficio, oltre ai criteri indicati nel paragrafo 37, dovrà considerare in particolare la situazione di ultradecennalità degli aspiranti al fine di favorirne per quanto possibile la mobilità, pur nell'ambito di una valutazione complessiva dei criteri sopra indicati.

Il magistrato in situazione di ultradecennalità, che resti soccombente all'esito del concorso interno, potrà esprimere preferenze per ulteriori posti, qualora non sia decorso integralmente l'anno; in tal caso il dirigente dell'ufficio provvederà a bandire un nuovo concorso secondo i termini prima indicati.

46.5. - Il magistrato, che non abbia, nel termine concesso, espresso alcuna preferenza ovvero abbia espresso preferenza esclusivamente per posti occupati che non siano rimasti vacanti nel corso dell'anno ovvero sia rimasto soccombente in tutte le procedure di concorso cui ha partecipato, dovrà, decorso l'anno, essere destinato d'ufficio ad altro posto vacante, per il quale non vi sia alcun altro aspirante.

46.6 – Nell'ipotesi in cui l'ufficio sia a pieno organico, qualora nei successivi sei mesi allo scadere dell'anno successivo alla maturazione del limite di permanenza non abbia luogo lo scambio di posti ai sensi del paragrafo 39, il posto occupato dal magistrato in situazione di ultradecennalità verrà

messo a concorso tra tutti i magistrati dell'ufficio. In caso di mancanza di aspiranti, il dirigente dell'ufficio procederà al trasferimento d'ufficio per la copertura del posto occupato dal magistrato in situazione di ultradecennalità.

Il magistrato ultradecennale verrà destinato al posto liberato a seguito dell'assegnazione così effettuata, sempreché la nuova destinazione sia idonea ad assicurare il superamento della situazione di permanenza ultradecennale. Diversamente il dirigente dell'ufficio provvederà a disporre i necessari trasferimenti d'ufficio.

46.7. – La procedura prevista dai paragrafi 46.4, 46.5 e 46.6 si applica, in quanto compatibile, ai trasferimenti interni all'ufficio determinati da sopraggiunte ragioni di incompatibilità ai sensi del paragrafo 48.2 e ad altri casi analoghi.

47. - Trasferimenti d'ufficio.

47.1. – Il tramutamento d'ufficio del magistrato dalla sezione o dal settore di servizio al quale è assegnato è ammesso nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui occorra coprire una sezione distaccata ovvero potenziare una sezione o un settore di servizio e non vi sia alcun magistrato che aspiri al tramutamento;
- b) nel caso in cui il concorso per la copertura del posto sia rimasto senza aspiranti;
- c) nel caso in cui risulti necessario ridurre il numero dei magistrati addetti ad una sezione o sostituirne alcuno;
- d) nel caso di permanenza ultradecennale di un magistrato nel medesimo posto.
- e) nel caso in cui, all'esito del concorso interno, risulti necessario individuare una destinazione tabellare compatibile a quanto previsto dalla presente circolare per i magistrati di cui alle ipotesi regolate dai paragrafi 35.3 e 35.4.
- f) nel caso in cui risulti necessario destinare un magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio nell'ipotesi di cui al paragrafo 48.2.
- g) *per gravi e comprovate esigenze di funzionalità dell'ufficio.*

47.2. - Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), la motivazione deve dar conto adeguatamente delle esigenze di funzionalità dell'ufficio che giustificano il provvedimento e dei criteri seguiti per l'individuazione dei magistrati da trasferire. In particolare, la scelta dovrà cadere sui magistrati con minore anzianità di servizio, **anche operanti in settori diversi da quello di destinazione** salvo che non vi ostino, sotto il profilo attitudinale **od organizzativo**, specifiche ragioni contrarie da indicare espressamente nella proposta di tramutamento.

47.3. - Il magistrato destinato ad una sezione o ad un settore di servizio per assegnazione o tramutamento d'ufficio non può essere trasferito ad altra sezione o settore prima di un anno dal giorno in cui ha preso effettivo possesso dell'ufficio.

47.4. - Nel caso di cui alla lettera d) e di tramutamenti ai sensi dell'art. 57 della legge n. 479/1999, il magistrato non può essere nuovamente destinato al posto di origine prima di tre anni.

A tale ipotesi va equiparata - con riguardo ai magistrati collocati fuori ruolo - la nuova destinazione al medesimo settore, avvenuta successivamente alla riassegnazione all'ufficio di provenienza, qualora tra la destinazione a funzioni non giudiziarie e la ridestinazione all'attività giudiziaria nelle funzioni precedentemente svolte, siano decorsi, complessivamente, almeno tre anni.

48. - Incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G.

48.1. - L'assegnazione dei magistrati va effettuata avendo riguardo alle incompatibilità disciplinate dagli artt. 18 e 19 O.G. e casi analoghi, e precisando, conseguentemente, i settori nei quali è necessario non destinarli.

48.2. – Qualora sopravvengano situazioni di incompatibilità, riconducibili alle ipotesi di cui agli artt. 18 e 19 O.G. e casi analoghi, relative al settore di destinazione del magistrato, il dirigente dell'ufficio deve provvedere a destinare il magistrato ad altro settore o sezione dell'ufficio.

Capo VI

Criteria per l'assegnazione degli affari.

49. - Precostituzione del giudice. Principi generali.

49.1. – L'articolazione dei criteri di assegnazione spetta al dirigente dell'ufficio, mentre la loro attuazione è demandata al presidente della sezione o al magistrato che la dirige ai sensi dell'art. 47 quater O.G..

Il dirigente dell'ufficio, il presidente della sezione ovvero il magistrato che la dirige, nella materia civile ed in quella penale, devono assegnare gli affari alle sezioni, ai collegi ed ai giudici, **monocratici o componenti i collegi**, in base a criteri oggettivi e predeterminati, allo scopo di assicurare la realizzazione del principio di precostituzione del giudice, riferibile anche al giudice persona fisica. Non sono ammissibili criteri equitativi o che dipendano nella loro attuazione dalla discrezionalità del dirigente.

49.2. - Qualora la stessa materia sia assegnata a più sezioni o, nel caso di sezione unica, a più giudici, dovranno essere indicati i criteri di ripartizione degli affari della materia tra le diverse sezioni e tra i diversi magistrati.

49.3. – I principi su esposti si applicano anche con riguardo ai criteri di distribuzione degli affari (e, in specie, di determinazione del relatore per le singole controversie) per le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

49.4. - Non possono essere assegnati affari al magistrato nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli artt. 16,17, 28 e 32 t.u. 151/2001, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

50. - Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art. 442 c.p.c.

50.1. – La distribuzione degli affari tra i magistrati addetti alla sezione lavoro, atteso che essi sono tutti qualificati da omogenea **competenza**, deve avvenire in base a criteri automatici, salvi i correttivi diretti ad assicurare evidenti esigenze di funzionalità (cause connesse da riunire), nonché a garantire la genuinità dell'automatismo, onde evitare sia la prevedibilità dell'assegnazione, sia la possibilità che il sistema automatico venga utilizzato in modo da consentire la scelta del giudice ad opera della parte.

51. - Assegnazione degli affari nell'Ufficio GIP/GUP

51.1. - La ripartizione del lavoro all'interno dell'ufficio deve mirare ad assicurare un giusto equilibrio tra le esigenze di specializzazione e di rotazione degli affari, allo scopo di assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati.

51.2. – Nel determinare i criteri, obbiettivi e predeterminati, per l'assegnazione degli affari penali si stabilirà la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice, di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento, salvo eventuali incompatibilità. Dovranno altresì essere indicati i criteri di individuazione del sostituto in caso di astensione, ricasazione e impedimento.

51.3. - I criteri di assegnazione degli affari devono assicurare che, in riferimento allo stesso procedimento, le funzioni di GIP e di GUP siano svolte da due magistrati diversi.

52. - Assegnazione affari negli uffici minorili

52.1. – L'assegnazione degli affari negli uffici minorili è disposta, secondo criteri obbiettivi e

predeterminati, in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile, sia nelle funzioni civili che in quelle penali.

52.2. – Nel rispetto di criteri oggettivi e predeterminati, gli affari civili possono essere assegnati dal Presidente del Tribunale anche ai giudici onorari, in materie che, per oggetto e caratteristiche, appaiono congrue anche con riguardo alla specifica attitudine e preparazione professionale del singolo magistrato.

52.3. - Il giudice onorario designato quale relatore, o quello al quale il collegio abbia delegato l'assunzione dei mezzi di prova ammessi in sede collegiale, deve far parte del collegio che definisce il procedimento.

53 - Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di sorveglianza

53.1. - L'assegnazione degli affari negli Uffici di sorveglianza pluripersonali dovrà avvenire, per i condannati detenuti, seguendo il criterio dell'istituto di detenzione sulla cui organizzazione il magistrato di sorveglianza è chiamato a vigilare, combinato – in relazione alla diversa tipologia degli istituti di pena al numero complessivo dei detenuti definitivi – con altri criteri automatici. Per i condannati liberi dovranno essere previsti criteri obiettivi e predeterminati di assegnazione che garantiscano tendenzialmente la continuità di trattazione da parte di un medesimo magistrato.

53.2. - L'assegnazione degli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza dovrà avvenire già dal momento della registrazione della istanza, secondo criteri obiettivi e predeterminati che valorizzino la funzione del magistrato di sorveglianza incaricato di vigilare sull'attuazione del trattamento rieducativo del condannato detenuto. Per i condannati liberi, l'adozione di criteri predeterminati dovrà tendere ad evitare la dispersione di conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività monocratica.

53.3. - Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere assegnati, con criteri obiettivi, anche ai componenti esperti, nelle materie che richiedono valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi.

53.4. - Al fine di consentire che l'attività del singolo magistrato, sia quella monocratica, sia quella diretta alla predisposizione degli elementi utili per la decisione del collegio, si realizzi in un quadro di adeguata funzionalità, può risultare opportuna l'adozione di moduli organizzativi che tendano alla costituzione di un ufficio del magistrato di sorveglianza, con idonea provvista di personale amministrativo di diretta collaborazione.

54. – Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione.

54.1 – Sono ammissibili deroghe ai criteri di assegnazione degli affari in caso di comprovate esigenze di servizio. Tali deroghe dovranno essere adeguatamente e specificamente motivate e dovranno essere comunicate al magistrato che sarebbe stato competente sulla base dei criteri oggettivi e predeterminati.

54.2. – Nel caso di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro, il dirigente dell'ufficio dovrà indicare le ragioni di servizio che giustificano la misura, i criteri oggettivi e predeterminati adottati e la razionalità organizzativa del provvedimento medesimo.

I provvedimenti diretti al riequilibrio dei ruoli dovranno, in particolare, mirare a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti secondo i criteri indicati nel paragrafo 3 lettera **a)** dei principi generali, assicurando, al contempo, la conservazione dell'attività processuale già svolta.

Va adottata la procedura prevista dal paragrafo 10.¹

54.3. - Il Presidente del collegio, nell'esercizio del potere di designazione del componente estensore, deve tenere conto della specifica condizione soggettiva e non deve assegnare la redazione del provvedimento quando il termine di deposito venga a scadere nel periodo di astensione obbligatoria per maternità.

¹ Modifica apportata con delibera del 16 marzo 2006.

55. - *Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di sezione*

55.1. - Nelle tabelle devono essere predeterminati i criteri oggettivi di attribuzione degli affari al Presidente del Tribunale, ai Presidenti di sezione e al Presidente aggiunto della sezione GIP/GUP. Nello stesso modo dovrà prevedersi per i Presidenti di sezione delle Corti d'appello.

56. - *Astensione e ricusazione. Criteri di sostituzione.*

56.1. - Le proposte tabellari devono indicare i criteri che saranno seguiti per la sostituzione di magistrati astenuti o ricusati.

56.2. - I criteri del paragrafo che precede devono assicurare l'identificazione del magistrato in base a parametri oggettivi e possibilmente automatici ed il provvedimento di sostituzione deve essere congruamente motivato ed indicare specificamente le ragioni e le modalità della scelta.

57. - *Criteri di priorità ex art. 227 d. lgs. 51/98*

57.1. - La determinazione dei criteri di priorità indicata in via transitoria dall'art. 227 del D.lgs. 51/98 non deve interferire con i criteri predeterminati per l'assegnazione degli affari.

57.2. - Allo scopo di dare attuazione all'art. 227 D.lgs. n. 51/1998, in ogni distretto dovrà essere organizzata una conferenza degli uffici con la partecipazione dei dirigenti di tutti gli uffici giudicanti e requirenti del distretto o loro delegati, cui competerà di elaborare soluzioni organizzative ed operative dirette alla più sollecita definizione dei processi pendenti alla data di efficacia della riforma (2 giugno 1999). La conferenza, che sarà preceduta da riunioni aperte a tutti i magistrati dei singoli uffici, verrà convocata per ciascun distretto dal Presidente della Corte d'appello, con lo scopo di armonizzare ed individuare i moduli organizzativi più idonei per la corretta attuazione dell'art. 227 nel concreto contesto di ciascuna realtà territoriale.

I verbali relativi ai lavori della conferenza dovranno essere allegati alla proposta di composizione degli uffici che i dirigenti sono tenuti a formulare in base alla presente circolare.

57.3. - Nelle proposte saranno specificate eventuali modifiche ai criteri di priorità di cui all'art. 227 D.L.vo. n. 51/98, che fossero già stati indicati nelle proposte tabellari relative al **biennio 2004/2005**.

Capo VII

Giudici onorari di tribunale

58. - *Giudici onorari di tribunale.*

58.1. - Le proposte tabellari dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei giudici onorari di tribunale (GOT) assegnati, in funzione collaborativa, **previa consultazione dei medesimi**, ai singoli uffici ed alle singole sezioni degli uffici, ai sensi dell'art. 43 bis O.g..

58.2. - La proposta tabellare può prevedere, fermo quanto stabilito dall'art. 43 bis capoverso dell'Ordinamento giudiziario, che i giudici onorari siano destinati alla trattazione delle seguenti controversie:

1) nel settore civile:

- a) le esecuzioni mobiliari;
- b) gli affari ex Pretura ancora pendenti presso i singoli uffici;
- c) l'assunzione di prove delegate;
- d) le cause di locazione ad uso abitativo, limitatamente alle controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'equo canone e le accessorie richieste di pagamento e restituzione di somme;
- e) la materia del condominio.

2) nel settore penale:

- a) gli affari ex Pretura ancora pendenti, semprechè si tratti di procedimenti ricompresi tra quelli

di cui all'art. 550 cpp.

Le funzioni indicate devono essere svolte in presenza di idonee soluzioni organizzative che assicurino effettivi meccanismi di coordinamento da parte del Presidente della sezione a cui i giudici onorari sono assegnati, al fine di favorire la formazione di uniformi indirizzi giurisprudenziali.

58.3. – La proposta tabellare può prevedere la destinazione dei giudici onorari come supplenti dei giudici professionali, nei casi di assenza o impedimento del magistrato presso la sede centrale o la sezione distaccata, per i procedimenti con rito monocratico, ad eccezione delle seguenti controversie:

1) per il settore civile:

- a) i procedimenti cautelari e possessori;
- b) in materia di lavoro e previdenza;
- c) in materia societaria e fallimentare;
- d) in materia di diritto di famiglia, ivi compresi gli affari di competenza del giudice tutelare;
- e) in materia di immigrazione;
- f) relativamente agli affari devoluti alle sezioni stralcio;
- g) relativamente agli affari di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale ed industriale.

2) per il settore penale:

- a) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cpp;
- b) i reati in materia ambientale, urbanistica, alimenti e prevenzione degli infortuni;
- c) i procedimenti che si trovino nella fase che comporti l'esercizio delle funzioni di giudice delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare;
- d) i procedimenti di appello del giudice di pace, come previsti dall'art. 39 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Fermi i limiti su evidenziati, i giudici onorari possono essere destinati in supplenza dei giudici professionali per lo svolgimento di funzioni monocratiche con riguardo ad assenze o vacanze perduranti soltanto qualora non sia possibile ricorrere alla sostituzione mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali e, in ispecie, alla supplenza e alla coassegnazione di magistrati, ovvero mediante l'utilizzazione dei magistrati distrettuali.

58.4. – I giudici onorari non possono essere destinati a supplire i giudici professionali nei collegi.

58.5. - L'utilizzazione di giudici onorari per la sostituzione dei giudici professionali nelle ipotesi indicate al paragrafo 58.3. n.1 lett. e) n.2 lett. a) e b), è consentita esclusivamente in casi eccezionali e semprechè non sia possibile provvedere altrimenti mediante supplenze od applicazioni ovvero anche mediante il ricorso alle tabelle infradistrettuali o ai magistrati distrettuali.

58.6. – Nelle proposte, in ogni caso, debbono essere specificati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione degli affari devoluti ai giudici onorari e di sostituzione dei giudici professionali, nell'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 43 bis O.g. e dalle disposizioni che precedono.

58.7. – I dirigenti degli uffici giudiziari dovranno, in ogni caso, sia in sede centrale che in sede decentrata, favorire le attività dirette alla formazione professionale dei magistrati onorari.

Capo VIII

Udienze e composizione dei collegi.

59. - Calendario e ruolo delle udienze

59.1. - Nelle proposte tabellari dovranno essere indicati i giorni di udienza settimanale di ciascun magistrato anche con riguardo ai Giudici onorari aggregati.

59.2. – Nel settore civile dovranno essere indicati, tenendo conto di quanto disposto dagli artt. 113, 114 disp. att. c.p.c. e 16 D.lgs. n. 273/1989 nonché degli artt. 102, 103 e 104 R.D. 2641/1865, per ciascun magistrato i giorni delle udienze monocratiche e i giorni delle udienze collegiali, distinguendo le udienze per le trattazioni degli appelli, dalle udienze per la discussione delle cause e

dalle udienze per le procedure in camera di consiglio.

59.3. - Nel settore penale, oltre ai giorni delle udienze tenute dal giudice monocratico rispetto a quelle tenute dal Collegio, dovranno essere indicati, con riguardo all'art. 132 disp. att. c.p.p., i criteri obiettivi e predeterminati che vengono utilizzati per la fissazione dei ruoli dei processi da parte del Presidente della Corte di appello e del Presidente del Tribunale. Alla individuazione dei suddetti criteri si dovrà pervenire dopo aver sentito il procuratore della Repubblica, il Dirigente dell'Ufficio G.I.P., il Dirigente della cancelleria ed il Presidente dell'Ordine degli avvocati, anche al fine di garantire le esigenze di continuità di cui al paragrafo 67.1.

59.4. - Nella fissazione delle udienze penali deve essere assicurata la tendenziale continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati delle indagini per tutte le fasi del medesimo grado ed, in particolare, per i procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata.

A tal fine il dirigente dell'ufficio opererà l'opportuno raccordo con il Procuratore della Repubblica.

59.5. - I dirigenti degli uffici devono sorvegliare circa il rispetto dell'orario e dello scaglionamento degli orari per i singoli processi.

59.6. - In ogni distretto le proposte tabellari negli uffici giudicanti e le proposte organizzative delle procure, sia in primo che in secondo grado, dovranno contenere l'indicazione di almeno 4 giorni liberi di udienza per ogni anno, da destinare alle esigenze della formazione decentrata. L'individuazione di tali giorni dovrà essere determinato dai Presidenti delle Corti e dai Procuratori generali di concerto ai referenti per la formazione distrettuali.

60. - Criteri di composizione dei collegi.

60.1. - I criteri di composizione dei collegi devono essere predeterminati anche all'interno della medesima sezione.

60.2. - Qualora il collegio non possa essere presieduto dal Presidente di sezione, o se questo manchi, la presidenza spetterà al magistrato più elevato in qualifica o al più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.

60.3. - Qualora i Presidenti di Corte, ovvero di Tribunale, oppure i Presidenti di sezione di tribunale dirigano più sezioni, devono essere predeterminati i collegi e le udienze che i presidenti intendono presiedere.

60.4. - Nei casi in cui il numero dei magistrati assegnati all'ufficio non organizzato in sezioni, ovvero ad una sezione penale, sia superiore a quello necessario per la composizione del collegio, il calendario delle udienze deve indicare anche la composizione dei collegi previsti in ciascuna udienza o, comunque, i criteri di formazione di questi collegi, in modo che risulti soddisfatta l'esigenza della precostituzione del collegio. In detti casi deve essere assicurata la periodica reiterazione dei collegi, in modo da agevolare la fissazione delle udienze di rinvio nei processi di lunga durata.

60.5 - In ogni caso la potenziale gravidanza della donna magistrato e le particolari condizioni soggettive indicate ai paragrafi 42.1. e 44.1. non devono essere occasione di pregiudizio o discriminazione nel concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento della vita professionale.

61. - Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, nelle sezioni di sorveglianza, nelle sezioni agrarie.

61.1. - Il principio di precostituzione dei collegi riguarda anche l'indicazione dei componenti privati degli uffici minorili, degli esperti dei tribunali di sorveglianza, di quelli delle sezioni agrarie e, quindi, le proposte tabellari devono prevedere le eventuali sostituzioni sulla base di criteri generali ed obiettivi.

61.2. - Le proposte tabellari devono indicare, con riferimento al calendario delle udienze, anche per il periodo feriale, i sostituti previsti per ciascuna udienza ed il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato con l'indicazione delle ragioni che lo giustificano.

61.3. - Per i Tribunali per i minorenni le proposte tabellari devono indicare i giudici onorari designati a comporre il collegio dell'udienza preliminare (art. 50-*bis*, secondo comma, r.d. n. 12 del 1941, aggiunto dall'art. 14 D.P.R. n. 449 del 1988), oltre che delle udienze dibattimentali penali, delle udienze di opposizione allo stato d'adottabilità e delle udienze civili.

61.4. - Per i Tribunali di sorveglianza, fermo il potere del Presidente del Tribunale di sorveglianza di disporre le supplenze nell'ambito dei vari uffici del distretto nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio, a norma dell'art. 70-*bis* lett. c), legge n. 354 del 1975, i presidenti delle Corti di appello daranno corso alle richieste di supplenza "esterna" formulate ai sensi dell'art. 70-*bis* lett. d) della stessa legge ogni qualvolta la richiesta appaia giustificata dalla obiettiva situazione ovvero dalla opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza.

61.5. - Nella formazione dei collegi del Tribunale di sorveglianza, si dovrà prevedere la presenza nel collegio del magistrato cui l'affare è stato assegnato, per l'attività monocratica o per l'attività istruttoria.

62. - *Collegi bis per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello.*

62.1. - Le proposte tabellari devono indicare, per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello, i criteri generali che consigliano la istituzione dei cc.dd. collegi *bis*, ai sensi dell'art. 10, legge 28 luglio 1989, n. 273.

62.2. - La formazione dei collegi bis deve essere specificamente motivata con riferimento ai criteri indicati nel comma che precede, ovvero alle peculiari ed eccezionali ragioni della eventuale deroga.

62.3. - Le proposte tabellari devono indicare i nominativi di due magistrati da designare per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, in qualità di aggiunti a norma dell'art. 10 legge 28 luglio 1989 n. 273, precisando i criteri della scelta. In mancanza dell'indicazione dei nominativi, vanno specificati i criteri di designazione dei magistrati che presteranno servizio a norma del citato art. 10. In linea generale, salvo casi particolari, è possibile designare come aggiunto un unico magistrato.

Capo IX

Organizzazione degli uffici del Pubblico ministero

63. - *Procedimento di approvazione dei criteri di organizzazione degli uffici requirenti.*

63.1. - Negli uffici del Pubblico ministero il Procuratore della Repubblica redige i criteri di organizzazione dell'ufficio in conformità delle direttive della presente circolare prevedendo l'assegnazione dei procedimenti ai magistrati, ai gruppi di lavoro e, all'interno dei gruppi, ai singoli magistrati.

63.2. - Entro il **31 marzo 2006** provvederà a depositare i criteri di organizzazione presso la segreteria dell'ufficio, dandone comunicazione a tutti i magistrati ad esso assegnati. Identica procedura verrà seguita per le ulteriori modifiche sempre riguardanti criteri generali.

63.3. - I criteri devono essere corredati dall'**analisi dei flussi e dalle relazioni previste dal punto 3 dei principi generali e dai** prospetti riepilogativi dell'organico dell'ufficio, indicando separatamente i magistrati per i quali alla data della sua stesura sia stato disposto con delibera pubblicata sul bollettino, il trasferimento in entrata o in uscita dall'ufficio, specificando le eventuali vacanze ed i dati relativi all'attività svolta con riferimento all'esito dei procedimenti.

63.4. - I magistrati dell'ufficio, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 63.2, possono depositare osservazioni scritte e suggerimenti. Il dirigente dell'ufficio, scaduto il termine per le osservazioni, trasmette i criteri, le osservazioni eventualmente presentate e le proprie controdeduzioni al Consiglio giudiziario, che deve rendere parere motivato su detti criteri ai sensi dei paragrafi 8.2. e 8.3, e **8.4**, disponendo all'esito ed entro **31 maggio 2006** la trasmissione di tutti gli atti al Consiglio superiore della magistratura. Contestualmente dovrà essere comunicato al

Consiglio – mediante posta elettronica ovvero con altro mezzo - l'avvenuto completamento dell'attività di inserimento dei dati.

63.5. - Qualora il programma organizzativo si limiti a riprodurre integralmente la precedente formulazione come deliberata favorevolmente dal Consiglio superiore della magistratura ovvero siano state effettuate modifiche o variazioni nei limiti di cui al paragrafo 13.1, il Procuratore della Repubblica disporrà, **previa riunione con i magistrati dell'ufficio**, entro il **15 febbraio 2006**, la trasmissione dei criteri di organizzazione al Consiglio giudiziario per il parere sulla conformità degli stessi, provvedendo, contestualmente, al deposito di copia dei criteri presso la segreteria dell'ufficio con comunicazione a tutti i magistrati, i quali possono presentare le loro osservazioni, per iscritto ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio giudiziario entro 7 giorni dalla comunicazione.

Nel caso in cui non vengano presentate osservazioni, i criteri di organizzazione e il parere del Consiglio giudiziario dovranno essere inseriti nel programma informatico Valeri@ entro e non oltre il **15 marzo 2006**.

Diversamente il Consiglio giudiziario esprimerà motivato parere sulle proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate dai magistrati; in caso di opinioni non unanimi, dal verbale della seduta del Consiglio giudiziario devono risultare le ragioni delle diverse conclusioni.

Si applica il paragrafo 9.

L'avvenuto completamento dell'attività di inserimento dati dovrà essere comunicato al Consiglio mediante posta elettronica ovvero con altro mezzo.

63.6. - I criteri redatti dal dirigente dell'ufficio diventano efficaci con l'approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura.

63.7. - Per l'organizzazione del lavoro durante il periodo feriale si applica il paragrafo 12. I prospetti debbono essere redatti dai dirigenti delle procure e, esaurita la procedura tabellare, vengono trasmessi dal Presidente della Corte d'appello.

64. - Gruppi di lavoro. Specializzazione.

64.1. - L'organizzazione del lavoro deve essere ispirata dal criterio della specializzazione, temperato dalla rotazione periodica dei sostituti, in modo da garantire l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati dell'ufficio.

64.2. - Negli uffici di maggiori dimensioni deve essere privilegiata la costituzione di gruppi di lavoro specializzati per la trattazione di materie che richiedano particolari tecniche di indagine – **con particolare riferimento ai reati in materia di terrorismo** - e/o la conoscenza di settori specialistici ovvero la specificità del rito, fornendo di ciò adeguata motivazione anche al fine di valutare i vantaggi derivanti dalle scelte operate.

64.3. - Il dirigente dell'ufficio designa per il coordinamento del gruppo di lavoro un procuratore aggiunto ovvero uno dei sostituti ad esso assegnati, allo scopo di assicurare lo scambio di esperienze e favorire l'omogeneità degli indirizzi. La scelta del coordinatore deve essere motivata con riferimento ai criteri delle attitudini, desunti da elementi oggettivi, dell'anzianità nel ruolo e dell'anzianità di servizio presso l'ufficio. La composizione di detti gruppi o specializzazioni, anche individuali, con l'indicazione della ripartizione interna del lavoro deve essere specificata nei criteri di organizzazione.

64.4. - Negli uffici di minori dimensioni, nell'impossibilità di costituire gruppi di lavoro, deve essere favorita la specializzazione in capo a singoli magistrati.

64.5. - L'assegnazione ai gruppi, **nel contesto del programma organizzativo** deve avvenire con provvedimento motivato del dirigente dell'ufficio, previo interpello di tutti i sostituti. Il procuratore della Repubblica, procede alla scelta dei magistrati nell'osservanza dei seguenti criteri: valutazione delle attitudini desunte dalla pregressa attività svolta e da ogni elemento utile, purché oggettivo e verificabile; valutazione dell'anzianità nel ruolo; valutazione dell'anzianità di servizio nell'ufficio. Il provvedimento del dirigente dell'ufficio deve essere specificamente motivato, con l'indicazione delle ragioni della scelta e delle particolari ragioni che, eventualmente, non consigliano la

assegnazione di un sostituto che abbia proposto espressa domanda di destinazione al gruppo di lavoro.

64.6. - I criteri di organizzazione del lavoro devono precisare se siano istituiti turni per determinati servizi fra tutti o fra alcuni soltanto dei magistrati addetti all'ufficio, se e quali vantaggi o inconvenienti derivino dall'adozione dello schema organizzativo proposto.

64.7. - Nel programma organizzativo il Procuratore della Repubblica potrà prevedere forme di rotazione nella distribuzione degli affari per materia così da evitare permanenza nelle funzioni specializzate per periodi eccessivamente prolungati.

65. - *Criteri di assegnazione degli affari*

65.1. - I criteri di organizzazione del lavoro devono precisare anche quelli predeterminati di assegnazione degli affari, **ivi compresi quelli che, per specifiche tipologie di reato, il procuratore intende riservare a se stesso, dando conto delle eventuali ricadute sul piano organizzativo di tali scelte.**

65.2. - L'assegnazione degli affari rientra nella responsabilità del dirigente dell'ufficio, ma non possono ritenersi ammissibili parametri genericamente equitativi o che realizzano una discrezionalità incontrollata del dirigente.

65.3. - I criteri di assegnazione degli affari sono derogabili in presenza di esigenze di servizio ovvero in considerazione della specifica professionalità richiesta dalla trattazione di singoli affari. In entrambi i casi la deroga deve essere adeguatamente motivata, con indicazione espressa delle ragioni che la giustificano. Dovranno essere del pari adeguatamente motivati i provvedimenti con i quali il Procuratore della Repubblica assegni a se stesso singoli affari al di fuori dei casi previsti nel paragrafo 65.1.

65.4. - In ipotesi di coassegnazione non potrà essere escluso il magistrato designabile in base al programma di organizzazione.

65.5. - Nel caso di provvedimenti diretti a riequilibrare i carichi di lavoro, il dirigente dell'ufficio dovrà indicare le ragioni di servizio che giustificano la misura, i criteri oggettivi e predeterminati adottati e la razionalità organizzativa del provvedimento medesimo.

I provvedimenti diretti al riequilibrio dei ruoli dovranno, in particolare, mirare a consentire la definizione prioritaria dei procedimenti più risalenti, **assicurando l'esigenza di continuità dell'attività svolta dal magistrato originariamente designato.**

Va adottata la procedura prevista dal paragrafo 63.5.

65.6. - I procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., devono essere assegnati a magistrati della D.D.A., salvo casi eccezionali che vanno motivati ai sensi dell'art. 70-bis, terzo comma, O.G. e salvo quanto previsto dal paragrafo 77; il relativo ordine di servizio è comunicato ai magistrati addetti alla direzione e al Consiglio superiore della magistratura.

66. - *Procuratori aggiunti.*

66.1. - I Procuratori aggiunti svolgono le seguenti funzioni:

- trattano i procedimenti loro assegnati dal Procuratore;
- coordinano la sezione loro affidata e sono responsabili davanti al Procuratore dell'attività dei singoli sostituti;
- designano i magistrati che all'interno della sezione debbono occuparsi del procedimento secondo i criteri di organizzazione dell'ufficio;
- riferiscono al Procuratore sui procedimenti per i quali è previsto che i singoli sostituti informino l'aggiunto;
- informano il Procuratore degli affari amministrativi afferenti il gruppo da loro diretto;
- procedono alle coassegnazioni solo in relazione ai magistrati facenti parte della loro sezione e informano il Procuratore della necessità di coassegnazione con magistrati di altre sezioni;
- assicurano un'uniformità di indirizzo nella valutazione dei provvedimenti emessi dai giudici, nella

conduzione delle indagini predisponendo dei protocolli di indagine per categorie di procedimenti, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati della sezione loro affidata.

66.2. – La proposta organizzativa deve indicare il lavoro giudiziario cui i procuratori aggiunti devono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi dovrà essere assegnato un carico di lavoro nel complesso non inferiore alla misura della metà degli affari assegnati agli altri sostituti del gruppo da loro coordinato.

67. - Continuità nella designazione del sostituto.

67.1. - La necessità di assicurare la continuità della designazione del sostituto o dei sostituti originariamente incaricati per tutte le fasi del medesimo grado richiede che intervengano tra Procuratore della Repubblica, Presidente della sezione GIP o magistrato incaricato della direzione della medesima e Presidente del Tribunale i necessari accordi, allo scopo di permettere l'adozione di moduli organizzativi che rendano possibile in linea tendenziale la partecipazione all'udienza del magistrato che ha diretto l'indagine. La realizzazione di siffatto sistema può avvenire attraverso le riunioni trimestrali previste dall'art. 15 delle norme per l'adeguamento dell'Ordinamento giudiziario al nuovo processo penale.

67.2. - Nel corso delle indagini preliminari la sostituzione del magistrato designato deve essere adeguatamente motivata con riferimento ad esigenze oggettive e verificabili. Qualora la sostituzione non sia stata richiesta o condivisa dal sostituto designato, il provvedimento di sostituzione, corredato delle osservazioni dei magistrati interessati e del parere del Consiglio giudiziario, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio superiore della magistratura.

68. - Comunicazione dei provvedimenti di modificazione dei criteri di organizzazione, di assegnazione degli affari e di avocazione e sostituzione del P.M.

68.1. – I provvedimenti di modificazione dei criteri di organizzazione sono immediatamente esecutivi.

68.2. - I provvedimenti di modificazione dei criteri di organizzazione, di assegnazione degli affari e di avocazione, sono adottati nell'osservanza della procedura stabilita al paragrafo 63.5.

68.3. - I provvedimenti di avocazione e/o di sostituzione del magistrato designato per le indagini preliminari e per l'udienza, qualora la sostituzione sia stata richiesta ovvero condivisa dal sostituto designato, devono essere raggruppati per ufficio e trasmessi ogni tre mesi al Consiglio superiore della magistratura.

69. - Vice procuratori onorari.

69.1. – I criteri di organizzazione devono indicare anche i Vice procuratori onorari presenti alla data del 2 gennaio 2006.

69.2. - Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 58.1., i criteri di organizzazione devono indicare - **anche attraverso la tempestiva predisposizione di appositi ordini di servizio - i tempi** e le modalità di attribuzione ai vice procuratori onorari dei compiti che ad essi verranno affidati, **previa consultazione dei medesimi**, anche con riferimento all'eventuale inserimento in gruppi di lavoro, secondo quanto previsto dal paragrafo 64.2 con riferimento alle indagini per reati di competenza del giudice di pace, nell'osservanza delle norme di ordinamento giudiziario.

I criteri di organizzazione dovranno contenere specifiche indicazioni quanto alla destinazione ed alle funzioni dei vice procuratori onorari assegnati, previa consultazione dei medesimi.

69.3. - I criteri di organizzazione, anche allo scopo di identificare l'ambito di applicazione dell'incompatibilità ai sensi dell'art. 71 bis e dell'art. 42-quater, O.G., per i vice procuratori che esercitano la funzione forense, devono espressamente indicare se questi eserciteranno le funzioni esclusivamente presso la sede principale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso gli

uffici del giudice di pace.

69.4. - I criteri di organizzazione dovranno indicare le eventuali convenzioni stipulate con le Università al fine di consentire ogni anno ai laureati in giurisprudenza che frequentino il secondo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, di essere delegati, in affiancamento ad altri magistrati, anche onorari, addetti all'ufficio, ai sensi degli articoli 72 O.G. e 50 Decreto legislativo 274/2000.

Capo X

Direzioni distrettuali antimafia.

70. - Disciplina della Direzione distrettuale antimafia.

70.1. - La Direzione distrettuale antimafia resta disciplinata dall'art. 70 bis dell'Ordinamento giudiziario e dalle disposizioni della presente circolare.

71. - Criteri per la formazione delle Direzioni distrettuali antimafia.

71.1. - La Direzione distrettuale antimafia è costituita nell'ambito della Procura della Repubblica presso il Tribunale delle città capoluogo del distretto.

71.2 - Il numero dei sostituti chiamati a farne parte è, di regola, determinato in un quarto dei sostituti in organico presso la procura indicata al paragrafo 71.1, salvo motivata deroga in aumento o in diminuzione rispetto al numero dianzi indicato.

71.3. - Negli uffici di Procura della Repubblica ove sussiste l'esigenza di articolare la Direzione distrettuale antimafia in unità di lavoro in relazione a particolari esigenze di contrasto alla criminalità organizzata, possono far parte della Direzione stessa, qualora il Procuratore della Repubblica trattenga a sé le funzioni di cui all'art. 70 bis, comma 2° O.G., anche un numero di procuratori aggiunti adeguato a fronteggiare le ricordate esigenze organizzative e processuali con le attribuzioni fissate al paragrafo 75 della presente circolare.

71.4. - Della Direzione distrettuale antimafia possono fare parte soltanto i sostituti addetti alla procura indicata sub a) che abbiano la qualifica almeno di magistrato di tribunale.

71.5. - I magistrati addetti alla DDA non possono essere destinati a svolgere attività ulteriore rispetto a quella propria della Direzione distrettuale salvo comprovate e motivate esigenze di servizio dell'ufficio di procura.

72. - Criteri per la designazione dei magistrati

72.1. - Nell'effettuare le designazioni si tiene conto delle "specifiche attitudini" e delle "esperienze professionali" dei magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, nonché degli altri magistrati dell'ufficio.

Per "esperienze professionali" si intendono tutte quelle risultanti dai pareri dei Consigli giudiziari, dai rapporti dei dirigenti gli uffici redatti in occasione delle progressioni in carriera, da fatti specifici direttamente conosciuti dal Procuratore della Repubblica, da provvedimenti del Consiglio superiore, dalle schede di autorelazione dalle quali si desuma la capacità professionale, la laboriosità, l'impegno e la tempestività nell'espletamento del lavoro, la libertà da condizionamenti o da vincoli che possano limitare l'imparzialità dell'attività giudiziaria, la capacità di direzione della polizia giudiziaria; particolare valore ha il positivo precedente esercizio delle funzioni penali.

Con l'espressione "specifiche attitudini" si intende la particolare idoneità ad assolvere agli specifici compiti di sostituto procuratore distrettuale antimafia desunta dalla precedente trattazione, quale pubblico ministero per un congruo periodo di tempo, di procedimenti penali relativi a reati concernenti la criminalità organizzata ovvero a materie analoghe nonché dall'eventuale attività svolta in precedenza quale componente della Direzione distrettuale.

72.2. - Per la designazione dei procuratori aggiunti si ha riguardo, in particolare, all'esperienza

precedentemente maturata come componente della Direzione nazionale antimafia ovvero della Direzione distrettuale dell'attuale o di diverso ufficio giudiziario.

Si tiene conto altresì:

- a) della partecipazione ai corsi concernenti le tecniche di indagine e – per i procuratori aggiunti – concernenti le attività di direzione, gestiti dal Consiglio superiore della magistratura;
- b) delle relazioni e attività didattiche svolte in incontri di studio centrali e decentrati del Consiglio superiore della magistratura, pubblicazioni e lavori scientificamente rilevanti in materia di criminalità organizzata, tecniche investigative e strumenti di indagine;
- c) della capacità ad operare in gruppi di lavoro;
- d) della gestione informatizzata di dati processuali;
- e) delle esperienze di rapporti con autorità giudiziarie ed investigative straniere;
- f) della trattazione come giudice di processi o procedimenti in materia di criminalità organizzata;
- g) di ogni altro dato dal quale sia possibile desumere la particolare idoneità richiesta.

72.3. - Il provvedimento di designazione adottato dal Procuratore della Repubblica indicherà in motivazione i criteri seguiti nell'effettuazione della scelta e la valutazione comparativa tra i candidati.

72.4. - Nel caso le disponibilità siano inferiori ai posti da ricoprire o i magistrati che le abbiano rese non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari il Procuratore procederà di ufficio e, tenuto conto dei parametri sopra indicati, sceglierà tra gli altri magistrati addetti all'ufficio.

72.5. - L'incarico conferito non è rinunciabile, salve situazioni straordinarie.

73. - *Procedimento*

73.1. - Il Procuratore della Repubblica prima di procedere alle designazioni invita i *sostituti procuratori* addetti all'ufficio a manifestare la loro disponibilità a ricoprire l'incarico. Analoga procedura viene seguita per la designazione dei procuratori aggiunti.

73.2. - Il Procuratore della Repubblica, predisposto il decreto di designazione, acquisisce il parere del Procuratore nazionale antimafia e nel frattempo provvede a comunicare il decreto ai magistrati dell'ufficio.

73.3. - I magistrati dichiaratisi disponibili e non designati, quelli ritenuti non in possesso dei requisiti richiesti e quelli esclusi, in caso di designazione di ufficio, possono proporre le loro osservazioni al Procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo 73.2, che qualora non accolga le trasmette al Consiglio superiore della magistratura.

73.4. - Il Consiglio superiore della magistratura controlla la regolarità del provvedimento anche con riferimento ai criteri indicati al paragrafo 72 e, tenuto conto delle osservazioni, eventualmente, lo approva.

73.5. - Il decreto di designazione è immediatamente efficace, salva la non approvazione del Consiglio superiore della magistratura.

73.6. - In caso di mancata approvazione il Consiglio restituisce il decreto di designazione con i verbali della Commissione competente e del Plenum al Procuratore della Repubblica invitandolo a compiere una nuova valutazione.

73.7. - I decreti con i quali vengono disposte variazioni nella composizione numerica della Direzione distrettuale antimafia e dei procuratori aggiunti inseriti in DDA devono essere trasmessi, prima dell'inoltro al Consiglio superiore della magistratura, al Consiglio giudiziario per la formulazione del parere.

74. - *Attività di direzione e coordinamento*

74.1. - Il Procuratore distrettuale è preposto all'attività di direzione e coordinamento della Direzione distrettuale antimafia. Egli conserva tali attribuzioni anche nel caso in cui la Direzione distrettuale sia articolata in più unità di lavoro e cura che sia assicurata l'effettività degli obblighi previsti dal comma 2° dell'art. 70 bis O.G..

74.2. - Il Procuratore può delegare l'attività di direzione e di coordinamento ad un procuratore aggiunto o, per motivare particolari esigenze, ad altro magistrato dell'ufficio; la delega non può

essere limitata quanto all'oggetto.

74.3. - Quando ci siano in organico più Procuratori aggiunti il Procuratore per scegliere il Procuratore aggiunto delegato adotta i criteri indicati ai paragrafi 72 e 73.

75. - *Compiti dei Procuratori aggiunti designati a far parte della Direzione distrettuale antimafia*

75.1. - I Procuratori aggiunti designati a far parte della Direzione distrettuale antimafia sono titolari dei procedimenti penali loro assegnati dal Procuratore distrettuale e svolgono altresì funzioni di collaborazione con quest'ultimo, ai fini della direzione e del coordinamento delle indagini nelle unità di lavoro in cui è articolata la DDA. In particolare, nello svolgimento delle funzioni di collaborazione predette, essi potranno:

- verificare la puntuale esecuzione, nell'ambito dell'unità nella quale sono inseriti, delle direttive impartite dal Procuratore distrettuale per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria, nonché la completezza e la tempestività dell'informazione reciproca sull'andamento delle indagini tra i magistrati addetti alla D.D.A., provvedendo, a tal fine, a segnalare al procuratore distrettuale eventuali disfunzioni e inconvenienti per l'adozione degli opportuni provvedimenti;

- ***designare i magistrati che, all'interno dell'unità nella quale sono inseriti, debbono occuparsi del procedimento secondo i criteri di organizzazione dell'ufficio;***

- procedere alle coassegnazioni solo in relazione ai magistrati facenti parte della loro unità e informare il Procuratore distrettuale della necessità di coassegnazione con altri magistrati;

- riferire al Procuratore distrettuale sui procedimenti per i quali è previsto che i singoli sostituti informino l'aggiunto anche al fine di proporre l'apertura di nuovi procedimenti e di nuovi filoni di indagine;

- assicurare un'uniformità di indirizzo nella valutazione dei provvedimenti emessi dai giudici e nella conduzione delle indagini, promuovendo a tale scopo riunioni periodiche tra i magistrati dell'unità nella quale sono inseriti.

76. - *Durata dell'incarico*

76.1. - La designazione del magistrato addetto alla Direzione distrettuale antimafia è effettuata per due anni e può essere rinnovata per altri *due* bienni.

Il periodo di astensione obbligatoria per maternità e quella facoltativa per un periodo superiore a tre mesi determina l'efficacia sospensiva del termine.

76.2. - Nel corso del biennio il magistrato è legittimato, se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 194 O.G., a chiedere il trasferimento ad altro ufficio giudiziario.

76.3. - Nel corso del biennio il magistrato non può chiedere di essere assegnato ad altro incarico nell'ambito dell'ufficio di procura.

76.4. - Dopo tre designazioni biennali il magistrato, salve imprescindibili e motivate esigenze connesse alla complessità dei procedimenti trattati o altri motivi di particolare rilevanza, è destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale appartiene. In nessun caso è consentito destinare contemporaneamente ad altri settori più di un terzo dei magistrati addetti alla Direzione distrettuale antimafia. Ferma la possibilità di designazione prevista dall'art. 51, comma 3 ter c.p.p., qualora per più di un terzo dei componenti della Direzione distrettuale antimafia scadano tre bienni di designazione, il Procuratore distrettuale antimafia o il suo delegato provvederà, con atto motivato, ad individuare i magistrati, per i quali sia necessario procedere ad ulteriore designazione biennale, non ulteriormente rinnovabile.

76.5. - Il magistrato che al completamento del quarto biennio di designazione viene destinato ad altro settore presso l'ufficio di Procura al quale appartiene: a) viene di regola designato per le udienze innanzi al giudice delle indagini preliminari, innanzi al tribunale del riesame, innanzi al giudice dell'udienza preliminare, innanzi al giudice del dibattimento e, nell'ipotesi di cui all'art. 570, comma 3, cpp, innanzi al giudice di appello nei procedimenti; b) può continuare ad espletare,

quale p.m. munito di nuova codelega e fino al completamento ed in ogni caso entro il termine massimo di un anno, attività di direzione delle indagini in corso riconosciute dal Procuratore distrettuale di particolare urgenza e rilevanza per le quali sia stato designato da almeno sei mesi.

76.6. - Il Procuratore aggiunto o il Sostituto procuratore destinati alla D.D.A. per i quali è trascorso il termine di permanenza massima non possono essere nuovamente assegnati alla D.D.A. prima del decorso del termine di tre anni e sempre che durante tale periodo, a seguito della loro dichiarata disponibilità, non siano destinatari di nuove coassegnazioni di procedimenti di cui all'art. 51 c.3 bis c.p.p.; a tale proposito non vanno tuttavia considerate le coassegnazioni effettuate al magistrato dal Procuratore distrettuale in via eccezionale e per irrinunciabili esigenze dell'ufficio.

Fermo restando quanto previsto dal capoverso che precede, se la destinazione ad altro incarico dello stesso ufficio abbia avuto una durata superiore ai tre anni la nuova destinazione alla Direzione distrettuale antimafia è disciplinata, quanto alla durata, come una prima destinazione; se, invece, la destinazione ad altro incarico dello stesso ufficio abbia avuto una durata inferiore al triennio, ai fini del computo del periodo massimo di permanenza, si tiene conto anche della prima destinazione, sommando al precedente il nuovo periodo. Analoga disciplina va seguita nel caso di collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo al posto di provenienza.

76.7. - Il termine di cui al primo periodo del paragrafo che precede decorre dal 1° gennaio 2004 per i magistrati che a tale data risultino coassegnati di procedimenti a seguito di loro dichiarata disponibilità.

76.8. - Per i Procuratori aggiunti destinati a comporre la Direzione distrettuale antimafia, ai fini del computo del periodo massimo di permanenza, si tiene anche conto del periodo di permanenza presso la medesima direzione in qualità di sostituto, salva l'ipotesi di cui al paragrafo 76.6.

76.9. - Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche al caso di delega di cui al paragrafo 74.

77. - Assegnazione degli affari

77.1. - I procedimenti riguardanti i reati indicati nell'art. 51 comma 3 bis del c.p.p. debbono essere assegnati a magistrati della direzione distrettuale, salvo casi eccezionali che vanno motivati; il relativo ordine di servizio è comunicato ai magistrati addetti alla direzione ed al Consiglio superiore della magistratura.

77.2. - Le coassegnazioni di procedimenti a sostituti del medesimo ufficio non facenti parte della Direzione distrettuale devono avere riguardo ai collegamenti investigativi o processuali esistenti fra i procedimenti interessati, tenendo conto delle specifiche professionalità necessarie alla trattazione dei medesimi, nonché dell'esigenza di un'equa ripartizione del carico di lavoro.

Capo XI **Funzioni particolari**

78. - Referente informatico.

78.1. - La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente informatico, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché - ove sia stata disposta dal Consiglio superiore della magistratura - la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. L'esonero deve tener conto dell'ampiezza del distretto e può consistere in una percentuale non inferiore al 10% e non superiore al 50% del carico di lavoro, oppure nell'esenzione da specifiche attività.

Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione **del lavoro ordinario** e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

78.2. - La proposta tabellare deve precisare se il referente abbia a disposizione una struttura

organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta, allo scopo di sollecitare i necessari interventi da parte del Ministero della giustizia.

78.3. - Il Referente informatico, sentiti i dirigenti degli uffici, designa i magistrati di riferimento, allo scopo di conoscere le specifiche esigenze di ciascun ufficio e di realizzare il miglior utilizzo degli strumenti informatici. I magistrati di riferimento devono essere indicati nelle tabelle.

A tal fine il Referente informatico comunica il provvedimento adottato al dirigente dell'ufficio per gli ulteriori adempimenti previsti dalla procedura tabellare.

79. - Referente per la formazione.

79.1. - La proposta tabellare deve indicare il magistrato al quale sono state assegnate dal Consiglio le funzioni di referente per la formazione, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché - ove sia stata disposta dal Consiglio superiore della magistratura - la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. La misura dell'esonero che può essere riconosciuta è regolata dalla circolare 20 marzo 2002.

79.2. - Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione **del lavoro ordinario** e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

79.3. - La proposta tabellare deve precisare se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa e da quali risorse, materiali ed umane, sia composta, allo scopo di sollecitare i necessari interventi da parte del Ministero della giustizia.

80. - Componenti del Comitato scientifico.

80.1. - La proposta tabellare deve indicare, per i magistrati che siano stati designati dal Consiglio quale Componenti del Comitato scientifico, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché - ove sia stata disposta dal Consiglio superiore della magistratura - la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. La misura dell'esonero che può essere riconosciuta è regolata dalla circolare 20 marzo 2002.

80.2. - Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione **del lavoro ordinario** e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

Nella determinazione delle modalità dell'esonero, il dirigente deve tenere conto delle necessità per il magistrato di svolgere i suoi compiti fuori dall'ufficio.

81. - Componenti dei Consigli giudiziari.

81.1. - La proposta tabellare deve altresì indicare i magistrati nominati al Consiglio giudiziario quali componenti effettivi o supplenti, le funzioni giudiziarie che essi sono stati chiamati a svolgere nonché - ove sia stata disposta dal Consiglio superiore della magistratura - la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. La misura dell'esonero che può essere riconosciuta è regolata dalla circolare del 14 marzo 2002.

81.2. - Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione **del lavoro ordinario** e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

L'esonero non è rinunciabile.

Il dirigente dell'ufficio deve assicurare la concreta applicazione dell'esonero.

82. - Commissari agli usi civici.

82.1. - Le proposte tabellari devono indicare i Commissari agli Usi civici e gli eventuali Commissari aggiunti.

82.2. - Il Commissario titolare assegna gli affari ai Commissari aggiunti eventualmente designati secondo criteri predeterminati.

82.3. - I Commissari agli usi civili possono essere parzialmente esonerati dall'attività giudiziaria, in misura non superiore all'80%, da quantificare in almeno il 10% ogni 80 cause assegnate.

82.4. - Il provvedimento di esonero, da emanarsi anche in assenza di specifica richiesta, deve indicare le modalità relative alla concreta applicazione della riduzione delle assegnazioni e deve essere riprodotto tra i criteri di assegnazione della sezione ove risulti assegnato il magistrato.

Capo XII *Corte di cassazione*

83. - *Formazione della tabella.*

83.1. - In applicazione dell'art. 7 bis, comma 3 O.G., la disciplina tabellare si applica alla Corte di cassazione, fatti salvi gli adattamenti conseguenti alla peculiarità delle funzioni di nomofilachia.

83.2. - Il Primo Presidente della Corte di cassazione propone al Consiglio superiore della magistratura la proposta tabellare, formulata **in applicazione dei principi di cui al punto 3 e** tenendo conto delle direttive della presente circolare, in particolare, di quelle del paragrafo 5, che permettono di tenere conto dell'apporto collaborativo del Presidente aggiunto, dei Presidenti di sezione, dei consiglieri e del Gruppo consultivo.

83.3. – **Nella proposta dovrà tenersi conto, in particolare, ai fini della designazione dei Presidenti titolari, dell'anzianità nell'ufficio, delle capacità organizzative dei candidati valutate, in concreto, sulla base della pregressa attività e dei risultati ottenuti, delle esperienze professionali, dell'aggiornamento professionale e della dimostrata disponibilità alle esigenze dell'ufficio.**

83.4. – Nella proposta dovranno essere indicate le modalità con cui i Presidenti di sezione assicurano l'uniformità di indirizzo all'interno della sezione.

83.5. - Nella proposta tabellare dovrà essere altresì indicata la composizione dell'Ufficio del massimario e del ruolo, con la specificazione dei compiti assegnati ai magistrati che ne fanno parte.

83.6. – La proposta tabellare dovrà indicare le procedure di elezione e i provvedimenti di costituzione del Gruppo consultivo.

83.7. - La proposta di organizzazione relativa al periodo feriale dovrà pervenire al Consiglio superiore della magistratura entro il 10 maggio di ogni anno.

84. - *Costituzione dei collegi.*

84.1. - La proposta tabellare deve indicare:

a) i criteri di composizione dei collegi all'interno di ciascuna sezione; nel caso in cui la presidenza dei collegi non possa essere affidata a un presidente di sezione il criterio da seguire è che i collegi siano composti in modo che la presidenza sia attribuita al consigliere più anziano che abbia maturato almeno due anni di anzianità nell'ufficio;

b) le ragioni dell'eventuale deroga dei criteri sub a), da effettuare almeno tre mesi prima della sua attuazione;

c) i criteri per designazione del sostituto, in caso di astensione, ricusazione o impedimento del Presidente di sezione ovvero di un consigliere.

85. - *Assegnazione degli affari alle sezioni.*

85.1. - La proposta tabellare deve indicare le materie assegnate alle diverse sezioni, specificando la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 3, sesto comma, della L. n. 89/2001 e la sezione incaricata della trattazione dei ricorsi di cui all'art. 610, primo comma c.p.p., come modificato dall'art. 6 della L. 26 marzo 2001, n. 128.

85.2. - La proposta tabellare deve indicare il criterio di ripartizione degli affari relativi ad una stessa

materia assegnata a più sezioni.

86. - Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori.

86.1. - La ripartizione degli affari all'interno della sezione, tra i diversi collegi e, successivamente, la designazione del relatore deve avvenire secondo criteri predeterminati, che devono essere indicati nella proposta tabellare.

In ogni caso la formazione dei collegi dovrà precedere la formazione dei ruoli d'udienza.

86.2. - I criteri devono contemplare la possibilità di raggruppare, nella stessa udienza, affari che implicino la soluzione di questioni omogenee.

86.3. - Va escluso che la medesima materia possa essere trattata, in via esclusiva, da un unico consigliere.

86.4. - La deroga dei criteri è possibile esclusivamente per motivate esigenze di servizio, tra esse comprese quelle derivanti dalla necessità di risolvere particolari questioni di diritto che inducono a tenere conto della specifica qualificazione professionale e della particolare esperienza - che vanno espressamente indicate - di determinati magistrati.

87. - Assegnazione degli affari penali.

87.1. - Nell'assegnazione degli affari penali, per i procedimenti concernenti reati di criminalità organizzata va osservato il criterio di distribuirli tra le diverse sezioni della Corte e, nell'ambito della stessa sezione, tra i diversi collegi, secondo criteri predeterminati che garantiscano la periodica rotazione sia delle sezioni, sia dei presidenti e componenti dei singoli collegi della sezione in modo da evitare che gli affari relativi ai predetti reati si concentrino in una o più sezioni specifiche e, nell'ambito delle sezioni, in collegi formati con i medesimi magistrati.

87.2. - I criteri di assegnazione degli affari devono prevedere meccanismi di attribuzione ad un unico collegio dei ricorsi relativi ai provvedimenti emessi nello stesso processo.

88. - Sezioni Unite.

88.1 - Le direttive fissate nei paragrafi precedenti si applicano alle Sezioni Unite, in quanto compatibili con le peculiari funzioni di questo organo.

88.2. - Allo scopo di assicurare la presenza, nei collegi, di consiglieri di tutte le sezioni, ma anche di permettere la costante presenza di taluni consiglieri e la designazione di relatori particolarmente esperti in determinate questioni, sono possibili deroghe alle direttive indicate nel paragrafo **84** che precede, indicando i criteri che le giustificano.

88.3. - L'assegnazione e il rinnovo dei consiglieri alle Sezioni unite restano regolati dai decreti del 4 marzo 1999 e del 19 giugno 1999 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

La designazione alle funzioni di coordinamento dell'attività di studio e di ricerca svolte presso il massimario è effettuata per due anni e non può essere rinnovata nel biennio successivo.

Tali funzioni sono incompatibili con lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali presso le sezioni unite civili o penali.

Capo XIII

Criteri organizzativi della Procura generale presso la Corte di cassazione.

89. - Criteri organizzativi della Procura generale presso la Corte di cassazione.

89.1. - In applicazione degli artt. 2 e 7-ter, terzo comma, O.G. il Procuratore generale presso la Corte di cassazione propone al Consiglio superiore della magistratura i criteri generali di organizzazione dell'Ufficio, **in applicazione dei principi generali di cui al punto 3** avvalendosi dell'apporto collaborativo dei magistrati della Procura generale e del Gruppo consultivo presso la Corte di cassazione.

89.2. - Nella proposta organizzativa dell'Ufficio dovranno essere indicati anche i criteri per la

distribuzione degli affari tra i singoli magistrati, e, in particolare, i criteri relativi all'assegnazione dei procedimenti in materia disciplinare.

89.3. - L'eventuale revoca del provvedimento di assegnazione - provvedimento che comporta la piena autonomia del singolo sostituto nella trattazione del relativo procedimento - dovrà essere specificamente motivata.

90. - Procedimento

90.1. - I criteri di organizzazione saranno depositati presso la segreteria della Procura generale entro il **31 marzo 2006** con avviso ai magistrati dell'Ufficio i quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, possono depositare osservazioni e suggerimenti. Il Procuratore generale, scaduto tale termine, trasmette al Consiglio superiore della magistratura entro il **31 maggio 2006** i criteri di organizzazione dell'ufficio e le osservazioni eventualmente presentate.

Insieme alle osservazioni dei magistrati sarà trasmesso anche il parere del Gruppo consultivo presso la Corte di cassazione.

90.2. - La proposta di organizzazione relativa al periodo feriale dovrà pervenire al Consiglio superiore della magistratura entro il 10 maggio di ogni anno.

Capo XIV

Supplenza. Applicazione. Assegnazione congiunta a più uffici. Magistrati distrettuali. - Principi generali.

91. Finalità dell'applicazione e della supplenza.

91.1. - Le applicazioni e le supplenze costituiscono istituti ai quali i dirigenti degli uffici giudiziari devono fare opportuno ricorso allo scopo di assicurare la prontezza e la continuità dell'esercizio della funzione giurisdizionale nei casi di assenza, impedimento temporaneo o mancanza dei magistrati dell'ufficio.

91.2. - La supplenza ha lo scopo di porre rimedio all'assenza, ovvero all'impedimento temporaneo di un magistrato determinato, attraverso la sua sostituzione, in via contingente e temporanea, con altro magistrato che fa parte dello stesso ufficio, oppure - nel caso previsto dal paragrafo 94 - di altri uffici dello stesso distretto.

91.3. - L'applicazione determina l'inserimento, in via contingente e temporanea, di un magistrato all'interno di un ufficio, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico e dall'assenza o impedimento di magistrati che di esso ne fanno parte, sempre che le esigenze di quest'ultimo siano imprescindibili e prevalenti.

91.4. - L'assegnazione in sostituzione dei magistrati distrettuali è funzionale a fronteggiare situazioni di temporanea assenza di magistrati dal servizio presso gli uffici, giudicanti e requirenti, del distretto.

L'utilizzazione e la destinazione dei magistrati distrettuali è disciplinata dal Capo XIX.

92. - Assegnazione congiunta a due o più uffici.

92.1. - L'assegnazione congiunta, realizzata in virtù delle tabelle infradistrettuali e nell'osservanza delle norme di Ordinamento giudiziario e delle direttive del paragrafo 18.2, lett. a), permette di disporre l'assegnazione in via ordinaria di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza, allo scopo di razionalizzare la distribuzione dell'organico e l'organizzazione dei singoli uffici, di soddisfare le esigenze di specializzazione e di ovviare alle eventuali situazioni di incompatibilità.

92.2. - L'assegnazione congiunta non è subordinata all'accertamento di esigenze di servizio "imprescindibili e prevalenti" dell'ufficio di destinazione, non richiede l'esistenza di "vacanze" nell'organico e va disposta nell'osservanza delle direttive stabilite nel capo I, mediante previsione tabellare, eventualmente adottata in sede di procedura di variazione della tabella di composizione

dell'ufficio.

93. - Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati.

93.1. - Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato applicato (art. 110, quinto comma, O.G.).

93.2. - Di uno stesso collegio non può far parte più di un magistrato supplente (art. 97, quarto comma, O.G.).

93.3. - Di uno stesso collegio possono far parte un magistrato applicato ed uno supplente.

93.4. - Di uno stesso collegio possono far parte più magistrati coassegnati o più magistrati distrettuali, ovvero un magistrato applicato ed uno o più coassegnati o magistrati distrettuali, oppure un supplente ed uno o più magistrati coassegnati o distrettuali.

Capo XV

Supplenze: disciplina specifica.

94. - Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti.

94.1. - Possono essere destinati a svolgere compiti di supplenza di magistrati mancanti o impediti:

a) i magistrati professionali, con l'osservanza delle direttive concernenti i requisiti per l'espletamento delle funzioni monocratiche e di GIP/GUP;

b) i magistrati professionali con qualifica inferiore a magistrato di tribunale soltanto qualora non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore.

94.2. - L'utilizzazione dei giudici onorari di tribunale in supplenza dei giudici professionali deve avvenire in conformità a quanto previsto dal paragrafo 58.

95. - Indicazione tabellare dei supplenti. Ordine delle supplenze.

95.1. - Le proposte tabellari devono indicare specificamente i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza con riferimento a quelli dell'ufficio che dovessero eventualmente mancare o essere temporaneamente impediti nell'esercizio delle funzioni, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato.

95.2. - Le supplenze devono essere disposte secondo il seguente ordine:

a) alla mancanza ed all'impedimento temporaneo deve porsi rimedio mediante la supplenza interna, provvedendo, per le funzioni monocratiche, mediante magistrati onorari e, soltanto qualora ciò non sia possibile, mediante magistrati professionali;

b) alla supplenza infradistrettuale è possibile fare ricorso soltanto qualora la mancanza o l'impedimento si presuma di durata superiore a sette giorni;

c) nell'ipotesi in cui l'assenza sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia la supplenza di durata superiore a 15 giorni va disposta soltanto quando non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali;

d) nell'ipotesi di assenza nei casi di congedo previsto dalla legge n.53 del 2000 e succ. mod. la supplenza di durata superiore a 30 giorni va disposta soltanto quando non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali;

e) la supplenza di durata superiore a sessanta giorni va disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante l'assegnazione congiunta;

f) la supplenza esterna, disciplinata dal paragrafo 105, può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante quella interna.

96. - Presupposti della supplenza.

96.1. - La supplenza può essere disposta in tutti i casi nei quali un magistrato è temporaneamente assente ed impedito, allo scopo di evitare l'interruzione delle funzioni e permettere il compimento degli atti e dell'attività che egli avrebbe dovuto compiere.

96.2. - Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale estremo provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell'Ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti dell'applicazione e della supplenza. Il provvedimento che stabilisca il congelamento del ruolo dovrà dar conto con congrua motivazione delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

97. - *Modalità di realizzazione della supplenza. Competenza a disporre la supplenza.*

97.1. - La supplenza disposta in base alle disposizioni contenute nelle tabelle ovvero a norme di legge determina il subentro *ope legis* del supplente nelle funzioni svolte dal magistrato assente o impedito.

97.2. - La supplenza, al di fuori dei casi previsti dal comma che precede, è disposta con specifico e motivato provvedimento, e comporta l'adozione del procedimento di variazione tabellare soltanto nel caso previsto dal comma che segue, ovvero qualora, in concomitanza con l'attuazione della supplenza o anche per effetto di essa, si renda opportuna l'adozione di modifica delle tabelle o dei turni di servizio.

97.3. - La supplenza di durata superiore a trenta giorni deve essere adottata con procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell'art. 7-bis, secondo comma O.G., e delle direttive della presente circolare, eventualmente mediante provvedimenti urgenti ed immediatamente esecutivi.

97.4. - Il potere di disporre la supplenza interna spetta al dirigente dell'ufficio.

97.5. - Il potere di disporre la supplenza regolamentata dai paragrafi 103 e 105 spetta ai capi di Corte ed ai Procuratori generali.

98. - *Requisiti del provvedimento di supplenza.*

98.1. - Le proposte di tabelle devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità della scelta del supplente.

98.2. - Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato e deve espressamente indicare: il magistrato mancante o impedito e le ragioni dell'assenza e/o dell'impedimento; le ragioni della scelta del magistrato, anche con riferimento alla comparazione delle esigenze di servizio ed alle esigenze eccezionali che non permettano l'osservanza dei criteri fissati nei paragrafi 94 e 95; il termine di durata della sostituzione, nell'osservanza delle direttive fissate nel paragrafo 100; le attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività o udienze o processi e, nei casi di supplenza *part-time*, i giorni della settimana nei quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito.

98.3. - Nell'adozione del provvedimento di supplenza, il dirigente deve assicurare, eventualmente anche mediante rotazioni, che il supplente continui a svolgere, sia pure *part time*, i compiti connessi al proprio ufficio.

99. - *Criteri di scelta del supplente. Parere del Consiglio giudiziario.*

99.1. - L'adozione del provvedimento non richiede il consenso del magistrato designato quale supplente.

99.2. - Qualora non esistano ragioni di urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventualmente i titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che potrebbero rendere opportuna la loro designazione. Il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che vanno espressamente indicate, non impongano una differente soluzione.

99.3. - Nella scelta del supplente - ove questa non avvenga automaticamente in base alle indicazioni

tabellari - deve essere privilegiata l'identificazione tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito.

99.4. - Il provvedimento di supplenza, con le eventuali osservazioni dell'interessato, deve essere trasmesso al Consiglio giudiziario, il quale deve esprimere parere motivato, nell'osservanza delle direttive fissate nel paragrafo 8.

100. - Durata della supplenza.

100.1. - La supplenza può essere disposta esclusivamente per un tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi.

100.2. - Il provvedimento di supplenza deve indicare il termine della sostituzione, sia pure con riferimento alle singole udienze per le quali viene designato il supplente o con l'indicazione della cessazione della supplenza al rientro del magistrato assente o impedito.

100.3. - Il provvedimento di supplenza che si preveda di durata superiore a trenta giorni va adottato all'esito del procedimento di variazione tabellare di cui al paragrafo 13, fatta salva l'ammissibilità dell'emanazione del decreto di urgenza immediatamente esecutivo, ai sensi del paragrafo 14.

101. - Trasmissione del provvedimento di supplenza al Consiglio superiore della magistratura.

101.1. - Il provvedimento di supplenza, al di fuori dei casi nei quali costituisce mera esecuzione delle direttive della tabella, corredato delle eventuali osservazioni dei magistrati interessati, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio giudiziario per il parere e, quindi, per l'approvazione, al Consiglio superiore della magistratura, nell'osservanza del procedimento regolato dal paragrafo 14.

102. - Compiti del supplente.

102.1. - Il magistrato destinato in supplenza è incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito e partecipa alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continua a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni ad esso assegnate.

102.2. - Nel caso della supplenza *part time*, l'identificazione dei giorni della settimana durante i quali il supplente svolge i compiti del magistrato sostituito adempie ad esigenze meramente organizzative e non definiscono la legittimazione del supplente, che esiste per tutti gli atti che rientrano nella sfera del magistrato sostituito, per la durata della supplenza.

102.3. - Il supplente prende il posto di un magistrato previsto nelle tabelle o nei turni di servizio.

103. - Supplenza infradistrettuale.

103.1. - La supplenza infradistrettuale permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene ad un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale.

103.2. - La supplenza infradistrettuale è disciplinata dalle norme di Ordinamento giudiziario e dalle direttive contenute nel presente capo, in quanto compatibili con quelle del presente paragrafo.

103.3. - La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la mancanza o l'impedimento del magistrato sia destinato a protrarsi per più di sette giorni.

103.4. - Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della "medesima competenza", stabilito per l'assegnazione congiunta.

103.5. - Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con criteri di automatismo, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.

103.6. - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dai presidenti di Corte d'appello e

dai Procuratori generali, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.

103.7. - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale, se non costituisce mera attuazione della previsione tabellare, deve essere adeguatamente motivato ed indicare espressamente: le ragioni dell'identificazione del supplente, in considerazione delle esigenze di funzionalità degli uffici interessati dalla sostituzione, con particolare riferimento alla natura ed entità dei carichi di lavoro.

103.8. - Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario ed al Consiglio superiore della magistratura nell'osservanza delle direttive del capo II.

104. - Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive.

104.1. - Il Presidente della Corte di appello mancante o impedito è sostituito dal Presidente di sezione più anziano nella qualifica, ove non diversamente designato nelle tabelle dell'ufficio.

104.2. - Il Presidente della sezione di Corte di appello mancante o impedito è sostituito dal più anziano dei magistrati che compongono la sezione.

104.3. - Il magistrato destinato a sostituire il Presidente del Tribunale è identificato in applicazione delle direttive del paragrafo 32.6. La designazione avvenuta in applicazione del paragrafo 32.6 è efficace anche nel caso di cessazione del Presidente titolare dall'esercizio delle funzioni dirigenziali, fino alla approvazione delle nuove tabelle e riguarda l'esercizio anche delle funzioni giurisdizionali attribuite al dirigente dell'ufficio.

104.4. - Il Presidente di sezione del Tribunale mancante o impedito è sostituito dal più anziano dei magistrati che compongono la sezione.

104.5. - La supplenza dei dirigenti negli uffici requirenti deve essere disposta in applicazione dell'art. 109 O.G.

105. - Supplenza esterna per la Corte d'appello.

105.1. - Nelle Corti di appello, qualora manchi o sia impedito uno dei consiglieri, il Presidente della Corte, quando non può provvedere a norma dell'art. 106, delega a supplirli un Presidente di sezione di uno dei tribunali compresi nel distretto, salvo che non provveda ai sensi del paragrafo 105.

105.2. - La supplenza esterna può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere con quella interna. La scelta del supplente deve essere effettuata secondo criteri oggettivi che devono avere riguardo alle esigenze organizzative degli uffici del distretto, alla specializzazione, ai carichi di lavoro, al merito e alle attitudini del magistrato.

105.3. - Il Presidente della Corte di appello deve acquisire il parere preventivo del dirigente dell'ufficio nel quale opera il supplente. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato ed indicare specificamente: le ragioni che non permettono di provvedere altrimenti; il parere del dirigente dell'ufficio di cui fa parte il supplente; i criteri e le ragioni indicati nel comma che precede.

106. - Supplenza ex art.2 D.lgs..lgt. 3 maggio 1945 n. 232.

106.1. - Nei casi nei quali sorge l'improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle corti, secondo le rispettive attribuzioni - ex art. 2 D.lgs..lgt. n. 232 del 1945, vigente per effetto dell'art.1 legge n. 190 del 1951 - possono provvedere alla supplenza con magistrati appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto, anche se assegnati ad uffici di grado diverso da quello di destinazione.

106.2. - Il provvedimento deve essere congruamente motivato e deve indicare espressamente: i casi di "improvvisa e urgente necessità" che lo giustificano; l'impossibilità di provvedere altrimenti.

107. - Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati.

107.1. - L'istituto della supplenza riguarda anche i componenti privati di organi giudiziari

specializzati con soggetti designati ad esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio della stessa sede (come, ad esempio, i componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni), che possono essere sostituiti da altri componenti privati, sempre che esistano identici requisiti di qualificazione professionale e non sussistano situazioni di incompatibilità.

Capo XVI

Applicazioni: disciplina specifica

108. - Magistrati che possono essere destinati in applicazione.

108.1. - Salvo quanto precisato al paragrafo 114.4 per le applicazioni extradistrettuali, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio, esclusi gli uditori con funzioni. Per lo svolgimento di funzioni, anche direttive, di magistrato di Corte di appello, possono essere applicati unicamente i magistrati di tribunale.

108.2. - I magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione ad uffici diversi a quelli presso i quali svolgono le loro funzioni.

108.3. - I magistrati distrettuali possono essere destinati in applicazione ad un ufficio del distretto solo qualora non sussistano i presupposti per la loro assegnazione in sostituzione.

109. - Presupposti e tipi di applicazione.

109.1. - L'applicazione può essere disposta, indipendentemente dalla integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio degli uffici di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza.

109.2. - L'applicazione può essere endodistrettuale o extradistrettuale, secondo che il magistrato destinato in applicazione faccia o meno parte di un ufficio compreso nello stesso distretto dell'ufficio di destinazione.

109.3. - L'applicazione endodistrettuale può essere disposta soltanto qualora si accerti l'impossibilità di provvedere mediante l'assegnazione congiunta prevista dal paragrafo 91 ovvero mediante l'assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale.

109.4. - L'applicazione extradistrettuale può essere disposta soltanto qualora si accerti l'impossibilità di soddisfare le esigenze di servizio mediante supplenze, anche infradistrettuali, assegnazioni congiunte, assegnazione in sostituzione di magistrati distrettuali o applicazioni endodistrettuali.

110. - Applicazione e variazione tabellare.

110.1. - L'applicazione implica, di regola, una variazione tabellare e, se del caso, una variazione dei turni d'udienza o di servizio, nonché, eventualmente, anche una variazione tabellare relativa all'ufficio di provenienza.

110.2. - L'applicazione può comportare il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare e, se è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza del magistrato applicato.

111. - Richiesta di applicazione extradistrettuale.

111.1. - Le richieste dei Procuratori generali e dei Presidenti delle Corti d'appello debbono essere formulate sulla base di indicazioni specifiche in ordine alle imprescindibili esigenze di servizio da soddisfare, ai carichi di lavoro gravanti sui magistrati degli uffici in favore dei quali venga richiesta l'applicazione, al numero delle udienze tenute in tali uffici dagli stessi magistrati e ad ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio e l'impossibilità di far fronte alle imprescindibili esigenze di servizio con modalità diverse dall'applicazione extradistrettuale.

Sarà indicato, ove possibile il settore (civile – penale) cui, presumibilmente, verrà destinato il

magistrato da applicare.

111.2. – Le richieste di applicazione extradistrettuale dovranno essere accompagnate dall'esplicita dichiarazione che i magistrati applicati non verranno destinati a svolgere attività in procedimenti per la trattazione dei quali si preveda una durata particolarmente lunga.

E' possibile presentare richiesta di applicazione extradistrettuale solo in presenza di una copertura, distinta per le funzioni giudicanti o requirenti, all'interno del distretto, pari al 10%.

111.3. – Con riguardo ai procedimenti di cui all'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale l'applicazione potrà essere disposta solo in quanto risulti che i magistrati dell'ufficio richiedente versino tutti in situazione di incompatibilità.

111.4. – In mancanza degli elementi su indicati le richieste di applicazione saranno considerate prive di adeguata motivazione.

112. - Competenza a disporre l'applicazione.

112.1. - L'applicazione extradistrettuale è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta motivata del Ministero della giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del Procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il Consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato.

Nell'interpello sarà indicato, ove possibile il settore (civile – penale) cui, presumibilmente, verrà destinato il magistrato da applicare.

112.2. - L'applicazione endodistrettuale è disposta dal Presidente della Corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal Procuratore generale presso la Corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del Pubblico ministero.

113. – Requisiti del provvedimento di applicazione.

113.1. - Il provvedimento di applicazione, adottato con decreto, deve essere congruamente motivato.

113.2. - Il decreto di applicazione deve espressamente indicare:

- 1) le esigenze imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la ponderazione delle esigenze dell'ufficio di provenienza e di destinazione;
- 2) l'impossibilità di fronteggiare le esigenze organizzative con modalità diverse dall'applicazione e, in particolare, mediante il ricorso all'assegnazione congiunta, alle tabelle infradistrettuali ovvero mediante l'assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale;
- 3) la prestazione del consenso da parte dell'applicato nei casi di applicazioni extradistrettuali;
- 4) la durata dell'applicazione, nell'osservanza delle direttive del paragrafo 118, se essa è disposta *part time* o a tempo pieno; nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere le indicazioni stabilite nel paragrafo 102.2.

113.3. - Il decreto di applicazione deve essere corredato dalle piante organiche e dalle statistiche relative ai carichi di lavoro dell'ufficio di provenienza e di destinazione.

114. - Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione

114.1. - L'applicazione non richiede il consenso del magistrato nei casi di applicazione endodistrettuale, di durata non superiore a sei mesi.

114.2. - Le proposte di tabelle devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di applicazione, con specifico riguardo alle modalità della scelta del magistrato da destinare. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso, sempre che risultino rispettate le ulteriori direttive fissate nella presente circolare;

- b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno dell'ufficio del distretto che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza dell'organico, del grado di copertura dei diversi uffici, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;
- c) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano gli stessi compiti che sono chiamati a svolgere presso l'ufficio di destinazione, in base all'ordine inverso di anzianità.

114.3. - Qualora non esistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro eventuale consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione. L'applicato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di applicazione, non impongano una differente soluzione.

114.4. - Il Consiglio provvederà all'individuazione del magistrato da destinare in applicazione extradistrettuale secondo i seguenti criteri:

- 1) non possono essere applicati ad un ufficio di altro distretto magistrati che esercitano le funzioni in un distretto ove vi siano, limitatamente alle funzioni giudicanti o requirenti, applicazioni extradistrettuali in atto, tali da sovrapporre i relativi periodi;
- 2) non possono essere applicati ad un ufficio di altro distretto i magistrati addetti alle Direzioni distrettuali antimafia;
- 3) non possono essere applicati ad un altro distretto magistrati con meno di tre anni di anzianità dal decreto di nomina;
- 4) non possono essere applicati ad altro distretto magistrati trasferiti d'ufficio anche a seguito di disponibilità ai sensi delle leggi 356/1991 e 133/1998 se non siano decorsi almeno tre anni dalla presa di possesso;
- 5) non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive.

Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procederà ad una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza.

Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione sarà operata tenendo conto, **in ordine gradato**:

- a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie **con riferimento alle funzioni di destinazione**;
- b) **dell'anzianità nel ruolo**.

114.5. - La revoca della disponibilità all'applicazione deve essere motivata con riguardo alle specifiche ragioni che la hanno determinata.

La dichiarazione di revoca della disponibilità va trasmessa alla competente Commissione del Consiglio e può assumere rilevanza sotto il profilo delle valutazioni di professionalità del magistrato.

115. - Parere del Consiglio giudiziario.

115.1. - Il Consiglio giudiziario, sentito il magistrato interessato e tutti quelli che hanno eventualmente dichiarato la propria disponibilità all'applicazione, esprime parere motivato nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta, con espresso riferimento all'osservanza dei criteri stabiliti nella presente circolare.

Il parere deve essere reso nel termine perentorio di sette giorni quando l'applicazione extradistrettuale deve essere disposta per uffici nei distretti di Corte d'appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno e Reggio Calabria.

115.2 - Con riguardo alle richieste di applicazione extradistrettuali, i Consigli giudiziari ed i dirigenti degli uffici cui appartengono i magistrati che abbiano dichiarato la propria disponibilità

all'applicazione, dovranno motivare facendo specifico riferimento ai carichi di lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e ad ogni altro elemento utile ad illustrare l'impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità di servizio.

In mancanza di questi elementi non potrà considerarsi adeguatamente motivato l'eventuale parere contrario all'applicazione.

116. - Trasmissione del provvedimento di applicazione al Consiglio superiore della magistratura.

116.1. - Il provvedimento di applicazione endodistrettuale, unitamente al verbale di immissione in possesso, al parere del Consiglio giudiziario e alla documentazione indicata nel paragrafo 113, deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

116.2. - Il provvedimento di applicazione è oggetto di controllo da parte del Consiglio superiore della magistratura che può approvarlo, eventualmente anche soltanto in parte, ovvero annullarlo. In quest'ultimo caso, potrà essere adottato un nuovo provvedimento, emendato dei vizi rilevati dal Consiglio, soggetto anch'esso a controllo.

117. - Proroga delle applicazioni extradistrettuali.

117.1. - Le richieste di proroga delle applicazioni in corso debbono essere formulate, dal Procuratore generale o dal Presidente della Corte d'appello, con congruo anticipo, in modo da consentire le necessarie verifiche ed il puntuale rispetto dell'iter procedimentale e devono essere accompagnate da una dettagliata relazione sull'attività svolta dal magistrato.

118. - Durata delle applicazioni.

118.1. - L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, essa può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta – limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale – per un ulteriore periodo massimo di un anno.

Alla scadenza del periodo di applicazione extradistrettuale, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale, può essere prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.

118.2. - In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.

118.3. - La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale.

119. - Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e part time.

119.1. - L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidono con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.

119.2. - L'applicazione, se è disposta a tempo pieno, determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.

119.3. - L'applicazione, se è disposta *part time*, comporta che il magistrato applicato è titolare della capacità di esercitare le funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione. Nell'applicazione *part time*, l'identificazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici adempie ad esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione, che - per la durata dell'applicazione - esiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni.

119.4. - Nel caso in cui il supplente non prende il posto di un magistrato già previsto nelle tabelle o nei turni di servizio, deve procedersi alle necessarie variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato, secondo le direttive del capo II.

120. – Applicazioni extradistrettuali d'ufficio.

120.1. - Qualora i magistrati disponibili ed idonei ai sensi del paragrafo 114.4 siano inferiori al numero dei magistrati da applicare, il Consiglio superiore della magistratura valuta l'opportunità di procedere d'ufficio.

120.2. – L'ufficio da cui operare le applicazioni è individuato nell'ambito del distretto progressivamente più vicino a quello ove ha sede l'ufficio al quale l'applicazione si riferisce, da individuarsi in base al criterio di cui all'art. 4, comma 5°, legge 356/1991, avuto riguardo alla minore percentuale di scopertura effettiva dell'organico, sempre che questa non superi, per effetto dell'applicazione, il 25%; in caso di pari percentuale, l'applicazione è operata dall'ufficio con organico più ampio.

Vanno presi in considerazione anche gli uffici di secondo grado.

All'interno dell'ufficio viene applicato il magistrato con minore anzianità nel ruolo fra quelli con almeno tre anni di anzianità dal decreto di nomina.

120.3. – Prima della decisione vanno acquisiti i pareri del Consiglio giudiziario, del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore generale ove ha sede l'ufficio presso il quale esercita le funzioni il magistrato individuato.

120.4. – Qualora ricorrano eccezionali situazioni riguardanti il magistrato o l'ufficio presso cui questi presta servizio, il Consiglio superiore potrà individuare altro magistrato da applicare secondo la disciplina su esposta.

121. - Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto.

121.1. – È possibile – anche in deroga ai criteri indicati al paragrafo 114.4 – il ricorso all'applicazione extradistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per la definizione di un processo già incardinato.

121.2. – La richiesta nominativa di applicazione extradistrettuale deve contenere l'indicazione dei giorni del mese o della settimana che il magistrato deve dedicare all'ufficio di provenienza, fermo restando che si deve ritenere che il magistrato possieda le capacità di esercitare le funzioni in entrambe le vesti per tutto il periodo cui l'applicazione si riferisce.

121.3. – La richiesta può essere accolta solo previa valutazione delle prevalenti esigenze dell'ufficio di destinazione rispetto a quello di provenienza e può riferirsi unicamente a procedimenti specificamente indicati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

Capo XVII

Applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA.

122. - Applicazione dei magistrati della DNA e della DDA

122.1. - Le applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA restano disciplinate dall'Ordinamento giudiziario (art. 110 bis) e dalle disposizioni che seguono.

122.2 – Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis cpp, il Procuratore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle Procure distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre Procure delle Repubbliche presso i Tribunali.

122.3. – Quando si tratta di applicazioni alla Procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, l'applicazione è disposta dal Procuratore generale presso la Corte d'appello e il provvedimento è comunicato al Procuratore nazionale antimafia.

123. – Funzioni dell'applicazione

123.1. - L'applicazione di magistrati della DNA alle DDA è istituito concepito in funzione di supporto dell'attività di queste ultime e mira a realizzare, a seconda delle varie situazioni che concretamente si profilano sul fronte delle singole indagini e che determinano specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali, la necessaria flessibilità e mobilità del personale magistratuale.

123.2. - L'applicazione non ha funzione sostitutiva e costituisce un provvedimento di potenziamento della stessa DDA.

124. – Procedimento

124.1. – Il decreto è immediatamente esecutivo e va trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

124.2. – Il Consiglio esercita un controllo sulla legittimità del provvedimento al fine di verificare se esso sia riconducibile ad uno dei casi di applicazione previsti dall'art. 110 bis O.G., esclusa ogni valutazione di merito sull'uso del potere di applicazione o sulle scelte investigative e/o di coordinamento.

125. – Durata dell'applicazione

125.1. – L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno.

125.2 – Fermi i limiti temporali su indicati, il magistrato può anche essere applicato contemporaneamente per la trattazione di più procedimenti, anche presso diverse Direzioni distrettuali antimafia e anche per procedimenti derivanti da stralci di altri procedimenti già trattati, nonché per la fase delle indagini o per quella del dibattimento.

126. – Differenza tra applicazione ed avocazione

126.1. - Il ricorso all'applicazione non è ammissibile quando la specifica esigenza cui occorre far fronte si esaurisca unicamente nella necessità di porre rimedio alla violazione dei doveri di coordinamento, dovendosi, in tale eventualità, provvedere all'avocazione del procedimento.

127. Assegnazione del procedimento

127.1. - L'applicazione può essere disposta unicamente per procedimenti già iscritti e che pertanto siano già stati assegnati ad uno dei magistrati dell'ufficio.

127.2. – L'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il magistrato della DDA e il magistrato in applicazione.

Capo XVIII

Applicazioni e supplenze: situazioni particolari.

128. - Magistrati assegnati alla Corte di assise.

128.1. - La disciplina generale delle applicazioni e supplenze si applica anche alle Corti di assise.

128.2. - L'applicazione alla Corte di assise determina l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie e richiede di regola una variazione tabellare.

128.3. - Nello stesso collegio di Corte di assise è possibile la compresenza di un applicato e di un supplente.

129. - Uffici di sorveglianza.

129.1. - Alla supplenza ed all'applicazione presso gli Uffici di sorveglianza si deve provvedere mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza.

129.2. - Esclusivamente nel caso in cui sia impossibile provvedere in conformità della direttiva contenuta nel comma che precede, il Presidente della Corte d'appello, su richiesta del Presidente del Tribunale di sorveglianza, può destinare in supplenza un magistrato in servizio presso altri uffici del distretto. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni che lo giustificano, con particolare riguardo alle esigenze di funzionalità dell'ufficio, all'opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario, in considerazione della particolare distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso.

129.3. - La sostituzione del Presidente del collegio, assente o impedito, deve avvenire in applicazione dell'art. 70, quinto comma, legge n. 354 del 1975.

129.4. - I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.

130. - Uffici minorili.

130.1. - I magistrati addetti agli uffici minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio (art. 3, D.lgs. n.272 del 1989).

130.2. - Il provvedimento di applicazione o supplenza previsto dal comma che precede, disciplinato dalle norme di Ordinamento giudiziario e dalle direttive stabilite nei paragrafi che precedono, deve essere adeguatamente motivato con riferimento sia alle "imprescindibili esigenze di servizio", sia all'impossibilità di fare ricorso a magistrati assegnati ad altri uffici giudiziari.

131. - Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro.

131.1. - I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non devono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti.

132. - Uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

132.1. - Ai sensi dell'art.37 del D.P.R. 26 luglio 1976, n.752, alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il Presidente della Corte di appello di Trento o il Procuratore generale presso la competente Corte di appello di Trento possono provvedere con le necessarie applicazioni - di durata non superiore ad un anno - con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

Capo XIX

Magistrati distrettuali: disciplina specifica.

133. - Magistrati distrettuali.

133.1. - I magistrati distrettuali, istituiti al fine di fronteggiare situazioni di temporanea assenza di magistrati dal servizio, compongono una pianta organica autonoma presso ciascun distretto di Corte di appello, distinta per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti.

133.2. - L'ufficio di appartenenza, cui si connettono i poteri di vigilanza e di gestione del rapporto, va individuato, a seconda delle funzioni esercitate, nella Corte di appello o nella Procura generale presso la Corte medesima.

I dirigenti degli uffici cui sono assegnati i magistrati distrettuali per un periodo superiore a

tre mesi, trasmettono ai rispettivi capi di corte una relazione sul lavoro svolto. La relazione viene comunicata al magistrato interessato.

133.3. - La sede di servizio dei magistrati distrettuali è quella del capoluogo del distretto.

134. - Forme di utilizzazione.

134.1. - Il magistrato distrettuale può essere utilizzato: a) in sostituzione di un magistrato assente dal servizio; b) in applicazione in uno degli uffici del distretto; c) in compiti di ausilio al Consiglio giudiziario.

134.2. - Il ricorso all'applicazione è possibile soltanto in mancanza dei presupposti previsti per l'assegnazione in sostituzione di un magistrato assente. L'attribuzione di un incarico ausiliario presso il Consiglio giudiziario costituisce, a sua volta, ipotesi residuale, in assenza dei presupposti previsti per una sua diversa utilizzazione.

135. - Procedimento.

135.1. - Tutti i provvedimenti di assegnazione in sostituzione e di applicazione del magistrato distrettuale sono adottati, **sentiti preventivamente i magistrati interessati, al fine della puntuale applicazione dei criteri di cui al par. 139**, dal Presidente della Corte di appello o dal Procuratore generale presso la stessa, in ragione, rispettivamente, dell'appartenenza del magistrato al ruolo giudicante od a quello requirente. **I provvedimenti** hanno immediata efficacia e vanno trasmessi al C.S.M., previa comunicazione ai magistrati distrettuali ed ai dirigenti degli uffici interessati che hanno presentato segnalazione e previo deposito presso il competente Consiglio giudiziario, che esprimerà un parere tenendo conto delle osservazioni presentate.

I provvedimenti devono essere comunicati ai magistrati distrettuali con congruo anticipo.

135.2. - I provvedimenti indicheranno il termine finale della disposta utilizzazione.

Va adottata la procedura semplificata prevista dal paragrafo 10.

136. - Assegnazione in sostituzione. Funzioni del magistrato distrettuale.

136.1. - Il magistrato distrettuale può essere assegnato in sostituzione, per i motivi di cui al paragrafo 130, di magistrati del distretto assenti dal servizio che svolgano funzioni di primo grado o di appello, con le sole eccezioni di magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive. I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa.

136.2. - Con l'assegnazione in sostituzione il magistrato distrettuale è investito delle stesse funzioni del magistrato sostituito.

137. - Presupposti per l'assegnazione in sostituzione.

137.1. - L'assegnazione in sostituzione è disposta per fronteggiare l'assenza di un magistrato dal servizio in una delle seguenti ipotesi, indicate dall'art. 5 della legge n. 48 del 2001:

- a) aspettativa per malattia o per altra causa;
- b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche;
- c) tramutamento ai sensi dell'art. 192 Ordinamento giudiziario non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto;
- d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
- e) esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente alla assunzione dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario.

137.2. - Le ipotesi suindicate sono tassative. Va esclusa, pertanto, l'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale per sopperire ad assenze determinate da congedi ordinari o straordinari, salvi i casi previsti dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche, ovvero da vacanze di organico.

137.3. - Al fine di coordinare, in base ad un criterio di complementarietà, l'utilizzazione della nuova

figura con gli strumenti preesistenti diretti a fronteggiare assenze di magistrati, nell'ipotesi in cui l'assenza dal servizio sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, l'utilizzazione del magistrato distrettuale sarà disposta nel caso in cui l'assenza, preventivata o effettiva, sia superiore a quindici giorni continuativi; nei casi di congedo previsti dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche, l'impiego del magistrato distrettuale avverrà nei casi di assenza, preventivata o effettiva, superiore continuativamente ad un mese. In tali ipotesi, se l'assenza è di durata inferiore, dovrà farsi ricorso alla supplenza interna. Se l'assenza è determinata da aspettativa per motivi di salute, l'assegnazione non potrà complessivamente protrarsi oltre i sei mesi; nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, oltre l'anno.

Qualora l'assenza del magistrato sostituito sia interrotta per brevi periodi potrà essere prorogata l'assegnazione del magistrato distrettuale per i periodi corrispondenti, anche ai sensi del par. 140, al fine di assicurare la continuità della sostituzione.

137.4. - Non si darà luogo ad utilizzazione del magistrato distrettuale nel caso in cui l'assenza del magistrato possa essere fronteggiata mediante l'impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale.

137.5. - L'assegnazione di un magistrato distrettuale non potrà in ogni caso essere disposta per la contemporanea sostituzione di più magistrati assenti.

138. – Assegnazione. Revoca e modifica.

138.1. - In presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 5 della legge n. 48 del 2001, il dirigente dell'ufficio interessato segnalerà al Presidente della Corte di appello ovvero al Procuratore generale le esigenze specifiche di servizio ai fini dell'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale. Il Presidente della Corte o il Procuratore generale provvederà prontamente all'assegnazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente, previa revoca dell'eventuale provvedimento che nel frattempo abbia disposto la sua applicazione o destinazione al Consiglio giudiziario.

138.2. - Nel caso in cui i magistrati contemporaneamente assenti dal servizio siano in numero superiore ai magistrati distrettuali presenti in organico, il provvedimento di assegnazione in sostituzione dovrà tenere conto, dandone adeguata motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, comparate in relazione al carico di lavoro, alle materie trattate dai magistrati assenti, alla prevedibile durata dell'assenza e ad ogni altro elemento utile, anche con riguardo al contenuto delle segnalazioni degli uffici giudiziari.

138.3 - Nell'ipotesi in cui, adottato il provvedimento di assegnazione in sostituzione, sopravvenga l'assenza di altro magistrato, la modifica della precedente assegnazione potrà essere disposta – secondo la procedura prevista dal paragrafo 116 - soltanto in presenza di esigenze di servizio del tutto prevalenti, da motivare espressamente.

138.4. – **Quando viene meno la sostituzione**, il magistrato distrettuale che svolga funzioni giudicanti è di diritto prorogato nelle funzioni per la definizione dei procedimenti già incardinati in qualità di giudice dibattimentale o dell'udienza preliminare ovvero delle indagini preliminari.

Il provvedimento di nuova assegnazione terrà espressamente conto, quanto alle modalità della stessa, del carico di lavoro che il magistrato distrettuale dovrà esaurire al termine della precedente assegnazione.

139. - Criteri di designazione.

139.1. - In tutti i casi di organico distrettuale superiore all'unità, dovranno essere predisposti, a cura del Presidente della Corte di appello o del Procuratore generale della stessa, nell'ambito delle rispettive competenze, criteri obiettivi per la designazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente. A tal fine si terrà conto della generale ripartizione, per i giudicanti, tra il settore civile e quello penale, delle concrete attitudini dei magistrati, favorendo, ove possibile, la corrispondenza tra la qualifica e le funzioni da svolgere, della loro anzianità di ruolo e di servizio,

nonché di eventuali situazioni di incompatibilità.

Nella designazione si potrà motivatamente derogare alla ripartizione tabellare tra settore civile e penale solo in presenza di prioritarie esigenze di servizio non altrimenti risolvibili.

Ogni sei mesi sarà organizzata una riunione con i magistrati distrettuali al fine di valutare eventuali problematiche insorte e raccogliere gli opportuni contributi.

139.2. - La proposta organizzativa dovrà indicare altresì i criteri di designazione per il conferimento al magistrato distrettuale di compiti in favore del Consiglio giudiziario.

139.3. - I criteri di cui sopra saranno determinati secondo la procedura prevista dai paragrafi 5 e ss **del capo II** e, una volta predisposti, saranno inseriti nell'ambito dei criteri generali di organizzazione del rispettivo ufficio.

140. - Altre forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali.

140.1. - Qualora non sussistano i presupposti per l'assegnazione in sostituzione, il magistrato distrettuale potrà essere applicato ad uno degli uffici del distretto.

L'assegnazione è possibile anche nel periodo feriale, su richiesta o previo assenso del magistrato distrettuale (v. par. 137.3)

140.2. - Il provvedimento di applicazione, adottato al Presidente della Corte di appello o dal Procuratore generale della stessa in base al procedimento previsto dall'art. 110 dell'Ordinamento giudiziario, dovrà motivare sulle specifiche esigenze di servizio che si intendono realizzare, con la precisazione tuttavia che, interessando l'applicazione un magistrato privo di un ruolo di procedimenti, esse non debbono rivestire i caratteri della "*imprescindibilità e prevalenza*".

140.3. - L'attribuzione di compiti ausiliari in favore del Consiglio giudiziario dovrà avvenire in conformità ai criteri indicati in via generale nella proposta di organizzazione dell'ufficio. Il provvedimento che assegna il magistrato distrettuale a tali compiti indicherà, sia pure in via generica, le attività di cui questi è investito, dalle quali dovranno ritenersi escluse le funzioni di verbalizzazione delle sedute e le incombenze che fanno carico al personale amministrativo.

Capo XX

Tabelle infradistrettuali

141. - Tabelle infradistrettuali.

141.1. - **Le tabelle infradistrettuali integrano l'ordinario sistema tabellare al fine di consentire un più duttile impiego delle risorse, idoneo a far fronte alle diverse esigenze degli uffici derivanti da carenze di organico, impedimenti di magistrati titolari o cause di altra natura (quali ad esempio le incompatibilità di tipo funzionale, particolarmente problematiche negli uffici di ridotte dimensioni).**

Le tabelle infradistrettuali trovano attuazione mediante la coassegnazione e la supplenza infradistrettuale.

141.2. - **Gli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella, abbinati in modo tale da consentire un agevole spostamento del magistrato impegnato in due distinti uffici, sono indicati nella delibera consiliare dell'8 luglio 1998.**

141.3. - **L'assegnazione congiunta o coassegnazione, prevista dal par. 92, trova applicazione per sopperire alle più disparate esigenze di servizio, in una ottica di razionale organizzazione dei singoli uffici e di miglior funzionalità del servizio ed esula dalle esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione e dalla vacanza in organico.**

L'assegnazione congiunta riguarda esclusivamente uffici aventi la medesima attribuzione o competenza e può avere ad oggetto anche una pluralità di sedi distaccate.

Nelle proposte tabellari dovranno essere congruamente motivate le ragioni poste a fondamento della assegnazione congiunta.

La sede principale del magistrato assegnato congiuntamente deve considerarsi ad ogni effetto,

giuridico ed economico, l'ufficio del cui organico il magistrato faccia parte.

Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato, nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un supplente.

141.4. - La supplenza infradistrettuale, prevista dal paragrafo 103, ampliando la base dei magistrati destinati a svolgere le funzioni di supplente, ha la funzione di far fronte all'assenza o impedimento di un magistrato determinato, a prescindere dalla causa.

Il supplente subentra nel ruolo del magistrato sostituito.

141.5. - La destinazione in supplenza e la sua durata dipendono dalla valutazione in concreto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, oltre che dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con particolare riferimento ai carichi di lavoro.

Non devono essere inseriti tutti i magistrati nelle tabelle infradistrettuali in veste di supplenti. Possono essere indicati quali supplenti infradistrettuali, alle condizioni stabilite dalla disciplina ordinaria, anche magistrati aventi diversa attribuzione o competenza.

Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente.

141.6. - Per la formazione delle tabelle infradistrettuali si osservano le ordinarie modalità procedurali previste al par. 5 e ss. Per i provvedimenti di assegnazione congiunta e supplenza infradistrettuale si applica la procedura di cui al capo 14.

Capo XXI

Sostituzioni di circolari precedenti.

142. - Sostituzione di circolari precedenti.

142.1. - Le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibile, contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle, tabelle infradistrettuali, applicazioni e supplenze e magistrati distrettuali.

**ELENCO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI CHE DOVRANNO ADOTTARE IL PROCEDIMENTO
TABELLARE SEMPLIFICATO PREVISTO DAL PARAGRAFO 10 DELLA CIRCOLARE**

DISTRETTO DI ANCONA

ANCONA	Tribunale di sorveglianza
ANCONA	Procura Generale presso la Corte di Appello
ANCONA	Procura repubblica minorenni
ANCONA	Tabelle infradistrettuali requirenti
ASCOLI PICENO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
CAMERINO	Tribunale
CAMERINO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
FERMO	Tribunale
FERMO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
MACERATA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
URBINO	Tribunale
URBINO	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI BARI

BARI	Tribunale per i minorenni
BARI	Tribunale di sorveglianza
BARI	Procura Generale presso la Corte di Appello
BARI	Procura repubblica minorenni
BARI	Procura della Repubblica presso il Tribunale
BARI	Tabelle infradistrettuali requirenti
FOGGIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
LUCERA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
TRANI	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI BOLOGNA

BOLOGNA	Corte di Appello
BOLOGNA	Tribunale per i minorenni
BOLOGNA	Tribunale di sorveglianza
BOLOGNA	Procura Generale presso la Corte di Appello
BOLOGNA	Procura repubblica minorenni
BOLOGNA	Tabelle infradistrettuali giudicanti
FORLI'	Procura della Repubblica presso il Tribunale
MODENA	Tribunale
PARMA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
PIACENZA	Tribunale
PIACENZA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
REGGIO EMILIA	Tribunale
RIMINI	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI BRESCIA

BRESCIA	Tribunale per i minorenni
BRESCIA	Tribunale di sorveglianza
BRESCIA	Procura Generale presso la Corte di Appello
BRESCIA	Procura Repubblica minorenni
BRESCIA	Tabelle infradistrettuali giudicanti
BRESCIA	Tabelle infradistrettuali requirenti
BERGAMO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
CREMA	Tribunale
CREMA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
CREMONA	Tribunale
CREMONA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
MANTOVA	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI CAGLIARI

CAGLIARI	Corte di Appello
CAGLIARI	Tribunale per i minorenni
CAGLIARI	Tribunale di sorveglianza
CAGLIARI	Procura Generale presso la Corte di Appello
CAGLIARI	Procura repubblica minorenni
CAGLIARI	Tabelle infradistrettuali giudicanti
CAGLIARI	Tabelle infradistrettuali requirenti
LANUSEI	Tribunale
ORISTANO	Tribunale
ORISTANO	Procura della Repubblica presso il Tribunale

SEZ. DISTACCATA DI SASSARI

SASSARI	Sezione distaccata di Corte di Appello
SASSARI	Tribunale per i minorenni
SASSARI	Tribunale di sorveglianza
SASSARI	Procura della Repubblica presso il Tribunale
NUORO	Tribunale
TEMPIO PAUSANIA	Tribunale
TEMPIO PAUSANIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI CALTANISSETTA

CALTANISSETTA	Corte di Appello
CALTANISSETTA	Tribunale per i minorenni
CALTANISSETTA	Tribunale
CALTANISSETTA	Tribunale di sorveglianza
CALTANISSETTA	Procura Generale presso la Corte di Appello
CALTANISSETTA	Procura Repubblica minorenni

CALTANISSETTA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
CALTANISSETTA	Tabelle infradistrettuali requirenti
ENNA	Tribunale
ENNA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
GELA	Tribunale
GELA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
NICOSIA	Tribunale
NICOSIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI CAMPOBASSO

CAMPOBASSO	Corte di Appello
CAMPOBASSO	Tribunale per i minorenni
CAMPOBASSO	Tribunale
CAMPOBASSO	Tribunale di sorveglianza
CAMPOBASSO	Procura Generale presso la Corte di Appello
CAMPOBASSO	Procura repubblica minorenni
CAMPOBASSO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
CAMPOBASSO	Tabelle infradistrettuali giudicanti
CAMPOBASSO	Tabelle infradistrettuali requirenti
ISERNIA	Tribunale
ISERNIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
LARINO	Tribunale
LARINO	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI CATANIA

CATANIA	Corte di Appello
CATANIA	Tribunale per i minorenni
CATANIA	Tribunale
CATANIA	Tribunale di sorveglianza
CATANIA	Procura Generale presso la Corte di Appello
CATANIA	Procura Repubblica minorenni
CATANIA	Tabelle infradistrettuali giudicanti
CATANIA	Tabelle infradistrettuali requirenti
CALTAGIRONE	Tribunale
CALTAGIRONE	Procura della Repubblica presso il Tribunale
MODICA	Tribunale
MODICA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
RAGUSA	Tribunale
SIRACUSA	Tribunale
SIRACUSA	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI CATANZARO

CATANZARO	Tribunale per i minorenni
CATANZARO	Tribunale di sorveglianza
CATANZARO	Procura Generale presso la Corte di Appello
CATANZARO	Procura repubblica minorenni
CATANZARO	Tabelle infradistrettuali requirenti
CASTROVILLARI	Tribunale
COSENZA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
CROTONE	Procura della Repubblica presso il Tribunale
LAMEZIA TERME	Procura della Repubblica presso il Tribunale
PAOLA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
ROSSANO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
VIBO VALENTIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI FIRENZE

FIRENZE	Tribunale di sorveglianza
FIRENZE	Procura Generale presso la Corte di Appello
FIRENZE	Procura repubblica minorenni
FIRENZE	Tabelle infradistrettuali requirenti
GROSSETO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
LIVORNO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
MONTEPULCIANO	Tribunale
PISTOIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
PRATO	Tribunale
SIENA	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI GENOVA

GENOVA	Corte di Appello
GENOVA	Tribunale di sorveglianza
GENOVA	Procura Generale presso la Corte di Appello
GENOVA	Procura repubblica minorenni
CHIAVARI	Procura della Repubblica presso il Tribunale
IMPERIA	Tribunale
LA SPEZIA	Tribunale

DISTRETTO DI L'AQUILA

L'AQUILA	Corte di Appello
L'AQUILA	Tribunale per i minorenni
L'AQUILA	Tribunale di sorveglianza
L'AQUILA	Tribunale
L'AQUILA	Procura Generale presso la Corte di Appello
L'AQUILA	Procura repubblica minorenni
L'AQUILA	Tabelle infradistrettuali giudicanti

AVEZZANO	Tribunale
CHIETI	Tribunale
CHIETI	Procura della Repubblica presso il Tribunale
LANCIANO	Tribunale
PESCARA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
SULMONA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
TERAMO	Tribunale
VASTO	Tribunale
VASTO	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI LECCE

LECCE	Corte di Appello
LECCE	Tribunale per i minorenni
LECCE	Tribunale di sorveglianza
LECCE	Procura Generale presso la Corte di Appello
LECCE	Procura Repubblica minorenni
LECCE	Procura della Repubblica presso il Tribunale
BRINDISI	Tribunale
BRINDISI	Procura della Repubblica presso il Tribunale
SEZ. DISTACCATA DI TARANTO	
TARANTO	Sez. distac. Procura Generale
TARANTO	Procura repubblica minorenni
TARANTO	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI MESSINA

MESSINA	Tribunale per i minorenni
MESSINA	Tribunale di sorveglianza
MESSINA	Procura Generale presso la Corte di Appello
MESSINA	Procura repubblica minorenni
MESSINA	Tabelle infradistrettuali requirenti
BARCELLONA P. G.	Tribunale
BARCELLONA P.G.	Procura della Repubblica presso il Tribunale
MISTRETTA	Tribunale
MISTRETTA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
PATTI	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI MILANO

MILANO	Corte di Appello
MILANO	Tribunale per i minorenni
MILANO	Procura repubblica minorenni
MILANO	Tabelle infradistrettuali requirenti
BUSTO ARSIZIO	Procura della Repubblica presso il Tribunale

COMO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
LECCO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
LODI	Tribunale
LODI	Procura della Repubblica presso il Tribunale
MONZA	Tribunale
PAVIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
SONDRIO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
VARESE	Procura della Repubblica presso il Tribunale
VIGEVANO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
VOGHERA	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI NAPOLI

NAPOLI	Tribunale per i minorenni
NAPOLI	Procura repubblica minorenni
NAPOLI	Procura Generale presso la Corte di Appello
NAPOLI	Procura della Repubblica presso il Tribunale
NAPOLI	Tabelle infradistrettuali giudicanti
ARIANO IRPINO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
BENEVENTO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
S.A. DEI LOMBARDI	Tribunale
S.MARIA C. VETERE	Procura della Repubblica presso il Tribunale
TORRE ANN.	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI PALERMO

PALERMO	Corte di Appello
PALERMO	Tribunale per i minorenni
PALERMO	Tribunale di sorveglianza
PALERMO	Procura Generale presso la Corte di Appello
PALERMO	Procura repubblica minorenni
PALERMO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
PALERMO	Tabelle infradistrettuali requirenti
PALERMO	Tabelle infradistrettuali giudicanti
AGRIGENTO	Tribunale
MARSALA	Tribunale
MARSALA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
SCIACCA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
TERMINI IMER.	Procura della Repubblica presso il Tribunale
TRAPANI	Tribunale
TRAPANI	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI PERUGIA

PERUGIA	Tribunale per i minorenni
----------------	---------------------------

PERUGIA	Procura Generale presso la Corte di Appello
PERUGIA	Procura repubblica minorenni
PERUGIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
PERUGIA	Tablelle infradistrettuali requirenti
ORVIETO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
SPOLETO	Tribunale
SPOLETO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
TERNI	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI POTENZA

POTENZA	Corte di Appello
POTENZA	Tribunale per i minorenni
POTENZA	Tribunale di sorveglianza
POTENZA	Procura Generale presso la Corte di Appello
POTENZA	Procura Repubblica minorenni
POTENZA	Tablelle infradistrettuali giudicanti
POTENZA	Tablelle infradistrettuali requirenti
LAGONEGRO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
MATERA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
MELFI	Tribunale
MELFI	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA

REGGIO CALAB.	Tribunale per i minorenni
REGGIO CALAB.	Tribunale di sorveglianza
REGGIO CALAB.	Procura della Repubblica presso il Tribunale
REGGIO CALABRIA	Tablelle infradistrettuali giudicanti
LOCRI	Tribunale

DISTRETTO DI ROMA

ROMA	Corte di Appello
ROMA	Tribunale per i minorenni
ROMA	Tribunale di sorveglianza
ROMA	Procura Generale presso la Corte di Appello
ROMA	Procura repubblica minorenni
CASSINO	Tribunale
CIVITAVECCHIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
LATINA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
VELLETRI	Tribunale
VELLETRI	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI SALERNO

SALERNO	Procura Generale presso la Corte di Appello
SALERNO	Procura repubblica minorenni
SALERNO	Tabelle infradistrettuali giudicanti
NOCERA INF.	Tribunale
NOCERA INF.	Procura della Repubblica presso il Tribunale
VALLO DELLA LUC.	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI TORINO

TORINO	Corte di Appello
TORINO	Tribunale per i minorenni
TORINO	Tribunale di sorveglianza
TORINO	Procura Generale presso la Corte di Appello
TORINO	Procura repubblica minorenni
TORINO	Tabelle infradistrettuali giudicanti
TORINO	Tabelle infradistrettuali requirenti
ACQUI TERME	Tribunale
ACQUI TERME	Procura della Repubblica presso il Tribunale
ALBA	Tribunale
ALBA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
ALESSANDRIA	Tribunale
ALESSANDRIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
AOSTA	Tribunale
AOSTA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
ASTI	Tribunale
ASTI	Procura della Repubblica presso il Tribunale
BIELLA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
CASALE MONF.	Tribunale
CASALE MONF.	Procura della Repubblica presso il Tribunale
CUNEO	Tribunale
MONDOVI'	Tribunale
MONDOVI'	Procura della Repubblica presso il Tribunale
NOVARA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
PINEROLO	Tribunale
PINEROLO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
SALUZZO	Tribunale
SALUZZO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
TORTONA	Tribunale
TORTONA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
VERBANIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
VERCELLI	Tribunale
VERCELLI	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI TRENTO

TRENTO	Tribunale per i minorenni
TRENTO	Tribunale di sorveglianza
TRENTO	Procura Generale presso la Corte di Appello
TRENTO	Procura repubblica minorenni
TRENTO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
TRENTO	Tabelle infradistrettuali giudicanti
TRENTO	Tabelle infradistrettuali requirenti
ROVERETO	Tribunale
ROVERETO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
SEZ. DISTACCATA DI BOLZANO	
BOLZANO	Tribunale per i minorenni
BOLZANO	Tribunale di sorveglianza
BOLZANO	Sez. distac. Procura Generale
BOLZANO	Procura repubblica minorenni

DISTRETTO DI TRIESTE

TRIESTE	Procura Generale presso la Corte di Appello
TRIESTE	Procura repubblica minorenni
TOLMEZZO	Tribunale
TOLMEZZO	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI VENEZIA

VENEZIA	Tribunale per i minorenni
VENEZIA	Tribunale di sorveglianza
VENEZIA	Procura Generale presso la Corte di Appello
VENEZIA	Procura repubblica minorenni
BASSANO GRAPPA	Tribunale
BASSANO GRAPPA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
BELLUNO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
VICENZA	Procura della Repubblica presso il Tribunale

**ELENCO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI CHE PROVVEDERANNO ALLA FORMULAZIONE
DELLA PROPOSTA PER IL BIENNIO 2006/2007, SEGUENDO LA PROCEDURA
DELINEATA DAI PARAGRAFI DA 5 A 9 DELLA CIRCOLARE**

DISTRETTO DI ANCONA

ANCONA	Corte di Appello
ANCONA	Tribunale per i minorenni
ANCONA	Tribunale
ANCONA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
ANCONA	Tabelle infradistrettuali giudicanti
ASCOLI PICENO	Tribunale
MACERATA	Tribunale
PESARO	Tribunale
PESARO	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI BARI

BARI	Corte di Appello
BARI	Tribunale
BARI	Tabelle infradistrettuali giudicanti
FOGGIA	Tribunale
LUCERA	Tribunale
TRANI	Tribunale

DISTRETTO DI BOLOGNA

BOLOGNA	Tribunale
BOLOGNA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
BOLOGNA	Tabelle infradistrettuali requirenti
FERRARA	Tribunale
FERRARA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
FORLI'	Tribunale
MODENA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
PARMA	Tribunale
RAVENNA	Tribunale
RAVENNA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
REGGIO EMILIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
RIMINI	Tribunale

DISTRETTO DI BRESCIA

BRESCIA	Corte di Appello
BRESCIA	Tribunale
BRESCIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
BERGAMO	Tribunale
MANTOVA	Tribunale

DISTRETTO DI CAGLIARI

CAGLIARI	Tribunale
CAGLIARI	Procura della Repubblica presso il Tribunale
LANUSEI	Procura della Repubblica presso il Tribunale
SEZ. DISTACCATA DI SASSARI	
SASSARI	Tribunale
SASSARI	Sez. distac. Procura Generale
SASSARI	Procura repubblica minorenni
NUORO	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI CALTANISSETTA

CALTANISSETTA	Tabelle infradistrettuali giudicanti
----------------------	--------------------------------------

DISTRETTO DI CATANIA

CATANIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
RAGUSA	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI CATANZARO

CATANZARO	Corte di Appello
CATANZARO	Tribunale
CATANZARO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
CATANZARO	Tabelle infradistrettuali giudicanti
CASTROVILLARI	Procura della Repubblica presso il Tribunale
COSENZA	Tribunale
CROTONE	Tribunale
LAMEZIA TERME	Tribunale
PAOLA	Tribunale
ROSSANO	Tribunale
VIBO VALENTIA	Tribunale

DISTRETTO DI FIRENZE

FIRENZE	Corte di Appello
FIRENZE	Tribunale per i minorenni
FIRENZE	Tribunale
FIRENZE	Procura della Repubblica presso il Tribunale
FIRENZE	Tabelle infradistrettuali giudicanti
AREZZO	Tribunale
AREZZO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
GROSSETO	Tribunale
LIVORNO	Tribunale
LUCCA	Tribunale

LUCCA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
MONTEPULCIANO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
PISA	Tribunale
PISA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
PISTOIA	Tribunale
PRATO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
SIENA	Tribunale

DISTRETTO DI GENOVA

GENOVA	Tribunale per i minorenni
GENOVA	Tribunale
GENOVA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
GENOVA	Tabelle infradistrettuali giudicanti
GENOVA	Tabelle infradistrettuali requirenti
CHIAVARI	Tribunale
IMPERIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
LA SPEZIA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
MASSA	Tribunale
MASSA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
SANREMO	Tribunale
SANREMO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
SAVONA	Tribunale
SAVONA	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI L'AQUILA

L'AQUILA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
L'AQUILA	Tabelle infradistrettuali requirenti
AVEZZANO	Tribunale
LANCIANO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
PESCARA	Tribunale
SULMONA	Tribunale
TERAMO	Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI LECCE

LECCE	Tribunale
LECCE	Tabelle infradistrettuali giudicanti
LECCE	Tabelle infradistrettuali requirenti

SEZ. DISTACCATA TARANTO

TARANTO	Sezione distaccata di Corte di Appello
TARANTO	Tribunale per i minorenni
TARANTO	Tribunale di sorveglianza
TARANTO	Tribunale

DISTRETTO DI MESSINA

MESSINA	Corte di Appello
MESSINA	Tribunale
MESSINA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
MESSINA	Tabelle infradistrettuali giudicanti
PATTI	Tribunale

DISTRETTO DI MILANO

MILANO	Tribunale
MILANO	Tribunale di sorveglianza
MILANO	Procura Generale presso la Corte di Appello
MILANO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
MILANO	Tabelle infradistrettuali giudicanti
BUSTO ARSIZIO	Tribunale
COMO	Tribunale
LECCO	Tribunale
MONZA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
PAVIA	Tribunale
SONDRIO	Tribunale
VARESE	Tribunale
VIGEVANO	Tribunale
VOGHERA	Tribunale

DISTRETTO DI NAPOLI

NAPOLI	Corte di Appello
NAPOLI	Tribunale
NAPOLI	Tribunale di sorveglianza
NAPOLI	Tabelle infradistrettuali requirenti
ARIANO IRPINO	Tribunale
AVELLINO	Tribunale
AVELLINO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
BENEVENTO	Tribunale
NOLA	Tribunale
NOLA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
S. A. DEI LOMBARDI	Procura della Repubblica presso il Tribunale
S. M. CAPUA VETERE	Tribunale
TORRE ANNUNZIATA	Tribunale

DISTRETTO DI PALERMO

PALERMO	Tribunale
AGRIGENTO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
SCIACCA	Tribunale
TERMINI IMERESE	Tribunale

DISTRETTO DI PERUGIA

PERUGIA	Corte di Appello
PERUGIA	Tribunale
PERUGIA	Tribunale di sorveglianza
PERUGIA	Tabelle infradistrettuali giudicanti
ORVIETO	Tribunale
TERNI	Tribunale

DISTRETTO DI POTENZA

POTENZA	Tribunale
POTENZA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
LAGONEGRO	Tribunale
MATERA	Tribunale

DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA

REGGIO CALABRIA	Corte di Appello
REGGIO CALABRIA	Tribunale
REGGIO CALABRIA	Procura Generale presso la Corte di Appello
REGGIO CALABRIA	Procura repubblica minorenni
REGGIO CALABRIA	Tabelle infradistrettuali requirenti
LOCRI	Procura della Repubblica presso il Tribunale
PALMI	Tribunale
PALMI	Procura della Repubblica presso il Tribunale

CORTE DI CASSAZIONE

ROMA	Corte Suprema Cassazione
ROMA	Procura Generale presso la Corte di Cassaz.

DISTRETTO DI ROMA

ROMA	Tribunale
ROMA	Procura della Repubblica presso il Tribunale
ROMA	Tabelle infradistrettuali giudicanti
ROMA	Tabelle infradistrettuali requirenti
TIVOLI	Tribunale
CASSINO	Procura della Repubblica presso il Tribunale
CIVITAVECCHIA	Tribunale
FROSINONE	Tribunale
FROSINONE	Procura della Repubblica presso il Tribunale
LATINA	Tribunale
RIETI	Tribunale
RIETI	Procura della Repubblica presso il Tribunale
TIVOLI	Procura della Repubblica presso il Tribunale

VITERBO Tribunale
VITERBO Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI SALERNO

SALERNO Corte di Appello
SALERNO Tribunale per i minorenni
SALERNO Tribunale
SALERNO Tribunale di sorveglianza
SALERNO Procura della Repubblica presso il Tribunale
SALERNO Tabelle infradistrettuali requirenti
SALA CONSILINA Tribunale
SALA CONSILINA Procura della Repubblica presso il Tribunale
VALLO DELLA LUCANIA Tribunale

DISTRETTO DI TORINO

TORINO Tribunale
TORINO Procura della Repubblica presso il Tribunale
BIELLA Tribunale
CUNEO Procura della Repubblica presso il Tribunale
IVREA Tribunale
IVREA Procura della Repubblica presso il Tribunale
NOVARA Tribunale
VERBANIA Tribunale

DISTRETTO DI TRENTO

TRENTO Corte di Appello
TRENTO Tribunale

SEZ. DISTACCATA DI BOLZANO

BOLZANO Sezione distaccata di Corte di Appello
BOLZANO Tribunale
BOLZANO Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI TRIESTE

TRIESTE Corte di Appello
TRIESTE Tribunale per i minorenni
TRIESTE Tribunale
TRIESTE Tribunale di sorveglianza
TRIESTE Procura della Repubblica presso il Tribunale
TRIESTE Tabelle infradistrettuali giudicanti
TRIESTE Tabelle infradistrettuali requirenti
GORIZIA Tribunale
GORIZIA Procura della Repubblica presso il Tribunale
PORDENONE Tribunale

PORDENONE
UDINE
UDINE

Procura della Repubblica presso il Tribunale
Tribunale
Procura della Repubblica presso il Tribunale

DISTRETTO DI VENEZIA

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
BELLUNO
PADOVA
PADOVA
ROVIGO
ROVIGO
TREVISO
TREVISO
VERONA
VERONA
VICENZA

Corte di Appello
Tribunale
Procura della Repubblica presso il Tribunale
Tabelle infradistrettuali giudicanti
Tabelle infradistrettuali requirenti
Tribunale
Tribunale
Procura della Repubblica presso il Tribunale
Tribunale
Procura della Repubblica presso il Tribunale
Tribunale
Procura della Repubblica presso il Tribunale
Tribunale
Procura della Repubblica presso il Tribunale
Tribunale